

184^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	Pag. 55
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE		MASULLO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	57
Convocazione	3	CORTIANA (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	57
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	4	MELE (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	58
SUI LAVORI DEL SENATO		ROTELLI (<i>Forza Italia</i>)	60, 62
PRESIDENTE	4	* BASSANINI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali</i> ..	61
DISEGNI DI LEGGE		BOSI (<i>CCD</i>)	63
Seguito della discussione e approvazione:		MAGNALBÒ (<i>AN</i>)	65
(1034-B) <i>Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo</i> (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		* DE CAROLIS (<i>Misto</i>)	66
* TIRELLI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	49, 51, 68	Verifiche del numero legale	49, 51
		Votazione nominale con scrutinio simultaneo	68
		DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE	
		Rinvio della discussione dei Documenti IV-bis, nn. 15 e 16:	
		PRESIDENTE	68 70
		* PREIONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	69

INTERPELLANZE**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	Pag. 70
LOMBARDI SATRIANI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>) ...	70

SU DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DAL SENATORE VERTONE GRIMALDI

PRESIDENTE	71, 72
* AMORENA (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>)	71
* PREIONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>)	71, 72

PER LA TRASMISSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO DA PARTE DEL GOVERNO

PRESIDENTE	73
DOLAZZA (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>)	73

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	73
------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1997 ..**ALLEGATO**

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	Pag. 75
--	---------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	83
Assegnazione	83
Presentazione di relazioni	84

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione di documenti	84
---------------------------------	----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	84
---------------------------------	----

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti	85
---------------------------------	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni e ad interrogazioni	85, 86
Annunzio di interrogazioni	86
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	155

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Capaldi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, D'Urso, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Polidoro, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bratina, Cioni e Ragno, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Squarcialupi e Turini, in Norvegia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Robol e Vegas, in Germania, per una visita al Parlamento tedesco; Forcieri, Grillo e Manieri, negli Stati Uniti, per la conoscenza dei modelli organizzativi adottati dal Parlamento americano.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 21 maggio 1997, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della Magistratura».

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè il Governo ha manifestato la propria disponibilità a rispondere ad interrogazioni sui recenti avvenimenti di Venezia, nella giornata di domani avrà luogo una seduta supplementare, alle ore 17.

In relazione all'urgenza della materia, come in altre occasioni, ciascun Gruppo parlamentare potrà presentare una sola interrogazione.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1034-B.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza

può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province».

6. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-*ter*. 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici».

7. Dopo l'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-*quater*. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».

8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni».

9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «consenso unanime delle» sono sostituite dalle seguenti: «consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre».

10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione».

13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime».

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentito»; le parole: «ed il consiglio di amministrazione» sono soppresse.

16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentito»; le parole: «ed il consiglio di amministrazione» sono soppresse.

17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando».

18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.

19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale «Rete unitaria della pubblica amministrazione» di cui all'articolo 2

del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.

20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonchè le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva

il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza».

24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate».

25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente

comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa».

30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonchè gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.

34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la compe-

tenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.

47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «di personale del comparto sanità» sono inserite le seguenti: «di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni»;

b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni».

49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.

51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-*bis* del codice civile.

53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto- legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonchè agli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile.

58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati».

59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

61. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.

62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore».

63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.

65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nè di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.

67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.

68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordina-

mento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-*bis* della legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonchè per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.

74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

76. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decor-

si centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;

b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;

c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;

d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;

e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.

79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo al-

la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.

82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.

83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.

84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.

85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: «nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità».

86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.

87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecu-

niaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sono approvate», sono inserite le seguenti: «salvo che si tratti di proprietà non condominiale».

91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.

95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.

97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

- a) sulla programmazione universitaria;
- b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
- d) sui settori scientifico-disciplinari;
- e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

104. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.

106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera *a)*, è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.

109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.

111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.

112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.

113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;

b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;

c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.

116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «per i quali sia prevista» sono sostituite dalle seguenti: «universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda».

117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.

118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente:

«2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonchè agli esami di Stato e ai tirocini pratici *post lauream* e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1».

119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere *a)* e *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonchè concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle

d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

123. Gli accordi di collaborazione di cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato

membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria. L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «in correlazione».

130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei revisori è

composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile».

131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.

132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: «portano» è sostituita dalle seguenti: «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare».

135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.

136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i *referendum* abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei *referendum* di competenza di ciascun ente.

137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Restano da votare i seguenti emendamenti e ordini del giorno e una proposta di stralcio, già illustrati nella seduta antimeridiana:

Al comma 78, nell'alea, sopprimere il terzo periodo.

17.310a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 78, sopprimere la lettera a).

17.311a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 78, sopprimere la lettera b).

17.312a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 78, sopprimere la lettera c).

17.313 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 78, sopprimere la lettera d).

17.314 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 78, sopprimere la lettera e).

17.315 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 78, lettera e) dopo le parole: «per incarichi di supplenza e di reggenza» sono aggiunte le seguenti: «negli enti ove non è previsto il vicesegretario».

17.416 MUNDI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 79.

17.316 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 79.

17.318 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 79, sopprimere il primo periodo.

17.319 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 79, primo periodo sopprimere la parola: «interregionali».

17.320 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 79, sopprimere il secondo periodo.

17.321 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 80.

17.322 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 81.

17.323 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81 sopprimere il primo periodo.

17.325 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81, primo periodo sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

17.326 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81, primo periodo sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

17.327 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81, primo periodo sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «settantacinque giorni».

17.328 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81, primo periodo sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

17.329 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81 sopprimere il secondo periodo.

17.330 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81, sopprimere il terzo periodo.

17.331 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81, terzo periodo sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le seguenti: «novantesimo giorno».

17.332 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81, terzo periodo sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le seguenti: «trentesimo giorno».

17.333 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81, terzo periodo sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le seguenti: «settantacinquesimo giorno».

17.334 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81, terzo periodo sostituire le parole: «sessantesimo giorno» con le seguenti: «quarantacinquesimo giorno».

17.335 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 81, sopprimere il quarto periodo.

17.336 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 82.

17.337 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 82, sopprimere il primo periodo.

17.338 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 82, sopprimere il secondo periodo.

17.339 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 82, sopprimere il terzo periodo.

17.340 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 82, terzo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

17.341 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 82, terzo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

17.342 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 82, terzo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

17.343 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 82, terzo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

17.344 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 82, sopprimere il quarto periodo.

17.345 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 82, sopprimere il quinto periodo.

17.346 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 83.

17.347 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 83, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

17.417 MUNDI, FILOGRANA

Dopo il comma 83, sono inseriti i seguenti:

«83-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei segretari, a domanda e con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 78, i vicesegretari comunali e provinciali con almeno 4 provinciali con almeno 4 anni, anche non continuativi, di servizio nella qualifica.

83-ter. I vicesegretari che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo dei segretari conservano il rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza fino al conferimento del primo incarico di segretario».

17.418 MUNDI, FILOGRANA

Sopprimere i commi 85 e 86.

17.348 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere i commi da 90 a 114.

17.349 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere i commi da 92 a 132.

17.350a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 95.

17.351a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 96.

17.352 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 96, lettera a), sostituire la parola: «la valutazione» con: «la dichiarazione».

17.353 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 96, lettera d), sostituire la parola: «stranieri» con l'altra: «albanesi».

17.354 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere i commi 100, 101, 102, 113 e 114.

17.355a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere i commi 101, 102, 120, 130 e 131.

17.356 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 101.

17.357 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 102, sopprimere la lettera a).

17.358 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 102, sopprimere la lettera b).

17.359 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 102, sopprimere le lettere c) e d).

17.360 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 102, sopprimere le lettere d) ed e).

17.361 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 103, dopo la parola: «tecnologica» inserire la seguente: «non».

17.362 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 104, lettera b), sostituire le parole: «otto studenti» con le altre: «13 studenti».

17.363 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 112.

17.364 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 113.

17.366 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, sopprimere le parole: «come condizione per l'ammissione al concorso».

17.367 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, sostituire le parole da: «come condizione» fino alla fine con le altre: «di una scuola di formazione comunitaria».

17.368 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, sostituire le parole da: «come condizione» fino alla fine con le altre: «dell'esame di diritto comunitario come materia orale del concorso».

17.369 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113 sostituire le parole da: «come condizione» fino a: «esclusivamente» con le altre: «della possibilità di frequentare gratuitamente un corso di specializzazione per l'esercizio della funzione di magistrato».

17.370 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, dopo le parole: «al concorso» inserire le seguenti: «per coloro che non sono avvocati o notai».

17.371 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, dopo le parole: «concorso» inserire le seguenti: «di specializzazione per pubblico ministero».

17.372 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, sostituire le parole: «dell'obbligo» fino a: «giurisprudenza» con le altre: «dell'introduzione di un esame attitudinale e di preparazione giuridica generale».

17.373 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, sostituire le parole da: «dell'obbligo» fino a: «giurisprudenza» con: «di superare una selezione preliminare mediante quiz istituita da ogni regione».

17.374 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di inserire la prova di diritto comunitario e di diritto internazionale privato».

17.375 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è obbligatorio che gli insegnanti siano, nella misura del 50 per cento, magistrati non più in servizio».

17.376 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le scuole di magistratura sono composte nella maniera seguente: 50 per cento magistrati in pensione, 25 per cento professori universitari, 25 per cento avvocati».

17.377 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 113, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale condizione non opera per coloro che, avendo superato l'esame di Stato sono abilitati all'esercizio della professione forense».

17.378 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 114.

17.379 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 114 sopprimere il primo periodo.

17.380 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 114, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

17.381 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 115.

17.382 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

17.392 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».

17.393 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

17.394 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

17.395 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi».

17.396 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».

17.397 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, nell'alinea le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».

17.398 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, sopprimere la lettera a).

17.383 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, sopprimere la lettera b).

17.384 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, sopprimere la lettera c).

17.385 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, sopprimere la lettera d).

17.386 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, sopprimere la lettera e).

17.388 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, sopprimere la lettera f).

17.389 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, sopprimere la lettera g).

17.390 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 115, sopprimere la lettera h).

17.391 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 116.

17.392a BERGONZI, MARCHETTI, MARINO, CÒ

Sopprimere il comma 121.

17.393a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 123.

17.394a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 123, sopprimere il primo periodo.

17.395a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 123, primo periodo, dopo le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni».

17.396a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 123, primo periodo, dopo le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni».

17.397a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 123, primo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 20 giorni».

17.398a SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 123, primo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 10 giorni».

17.399 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 123, sopprimere il secondo periodo.

17.400 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 123, secondo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni».

17.401 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 123, secondo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni».

17.402 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 123, secondo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 20 giorni».

17.403 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 123, secondo periodo, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 10 giorni».

17.404 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 124.

17.405 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Al comma 125, secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento» con le parole: «nella misura massima del trenta per cento».

17.406 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 125, sostituire le parole: «nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento» con le parole: «nella misura massima del trenta per cento».

17.407 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 131.

17.408

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 131, sopprimere le parole: «alle regioni».

17.409

ROTELLI, PASTORE

Al comma 132, primo periodo, sostituire le parole: «con provvedimento del sindaco» con le altre: «mediante previsione nello statuto»; sopprimere l'ultimo periodo.

17.410

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere l'ultimo periodo, del comma 132 ed il comma 133.

17.411

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 134.

17.412

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Sopprimere il comma 135.

17.413

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Dopo il comma 135, inserire il seguente:

«135-bis. In attesa della riforma organica del servizio di leva e dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare, con preferenza tra gli studenti universitari che abbiano usufruito del ritardo per motivi di studio, giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare alle Comunità montane ed al Corpo forestale dello stato per attività di protezione e gestione del patrimonio forestale, prevenzione e repressione degli illeciti boschivi. La disponibilità di impiego del servizio civile di leva è determinata dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze, tenuto conto delle richieste delle amministrazioni predette comunicate entro il 30 novembre di ogni anno. Nel caso di eccedenza delle domande rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa si procede alla selezione mediante l'adozione di criteri oggettivi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della Difesa adottato in concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere dell'UNCHEM, tenendo conto dei curricula dei richiedenti, ed in particolare dello svolgimento di attività di volontariato nei settori della tutela dei beni ambientali e della protezione civile. I volontari devono possedere i requisiti prescritti per il reclutamento delle guardie del Cor-

po forestale dello Stato. La domanda per svolgere il servizio civile forestale di leva è presentata entro il 30 maggio dell'anno in cui è prevista l'effettiva chiamata alle armi, o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al ritardo per motivi di studio del servizio di leva. Il servizio civile forestale di leva è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva ed il trattamento economico del personale così reclutato è equiparato a quello dei militari di leva. Gli oneri relativi al servizio civile di leva, compreso il vitto e l'equipaggiamento, sono a carico delle Comunità montane, del Corpo forestale dello Stato. Gli studenti delle facoltà di giurisprudenza, così reclutati, sono ammessi all'esercizio delle funzioni di agente di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55-57 codice di procedura penale, qualora abbiano superato gli insegnamenti di diritto amministrativo, diritto penale e diritto processuale penale».

17.414 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Stralciare il comma 136.

1 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, PREIONI, AVOGADRO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 345, è sostituito dal seguente:

“Le nomine a referendario nel ruolo della magistratura della Corte dei conti sono conferite a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare:

- a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, nonchè i magistrati amministrativi;
- b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;
- c) i magistrati militari di tribunale;
- d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno 5 anni;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che abbiano maturato nella stessa carriera un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compresa quella prestata nella settima qualifica funzionale, ovvero immessi a seguito di concorso in qualifica corrispondente alla ex carriera direttiva e che abbiano maturato un'anzianità di quattro anni e sei mesi. Il predetto personale deve aver riportato nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di 'ottimo';

f) i dipendenti di ruolo degli Enti pubblici anche economici a carattere nazionale, delle Regioni, degli Enti locali e delle Istituzioni co-

munitarie, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano maturato almeno quattro anni e sei mesi di effettivo servizio in qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza".

I candidati appartenenti alle categorie sopra indicate, che siano in possesso, oltre che della laurea in giurisprudenza, anche di laurea in materie economiche, statistiche ed attuariali, hanno titolo a partecipare alle prove di esame».

17.0.101 (Già 3.500)

PASQUALI, MAGNALBÒ, MACERATINI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 345, è sostituito dal seguente:

“Le nomine a referendario nel ruolo della magistratura della Corte dei conti sono conferite a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare:

- a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, nonchè i magistrati amministrativi;
- b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;
- c) i magistrati militari di tribunale;
- d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno 5 anni;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che abbiano maturato nella stessa carriera un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compresa quella prestata nella settima qualifica funzionale, ovvero immessi a seguito di concorso in qualifica corrispondente alla ex carriera direttiva e che abbiano maturato un'anzianità di quattro anni e sei mesi. Il predetto personale deve aver riportato nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di 'ottimo';

f) i dipendenti di ruolo degli Enti pubblici anche economici a carattere nazionale, delle Regioni, degli Enti locali e delle Istituzioni comunitarie, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano maturato almeno quattro anni e sei mesi di effettivo servizio in qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza”.

2. I candidati appartenenti alle categorie sopra indicate, che siano in possesso, oltre che della laurea in giurisprudenza, anche di laurea in materie economiche, statistiche ed attuariali, hanno titolo a partecipare alle prove di esame».

17.0.100

FUMAGALLI CARULLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1034-B:

rileva il carattere innovativo e, in qualche modo, sperimentale di norme che modificano ordinamenti precedenti, in particolare per quanto concerne le modifiche alle conferenze di servizi e gli accordi di programma e il demanio culturale dello Stato;

rileva la delicatezza dei nuovi meccanismi conseguenti a norme che incidono direttamente sull'esercizio delle autonomie locali e sui poteri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-artistica;

prende atto delle preoccupazioni espresse su questi temi dalle associazioni ambientaliste e da molti comitati di cittadini;

valutando altresì positivamente il complesso delle norme miranti alla semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento delle procedure burocratiche e ritenendo importante, rispetto a molti esiti, che il provvedimento in esame abbia un *iter* il più possibile rapido,

impegna il Governo:

a rendersi disponibile per rivedere, già in altri provvedimenti legislativi all'esame delle Camere, alcune parti dell'articolo 17 del disegno di legge 1034-B, e in particolare:

a esplicitare la limitazione dell'autorizzazione ad alienare i beni immobili di interesse storico, culturale e artistico dello Stato, delle provincie e dei comuni nei casi di comprovata impossibilità di una utilizzazione del bene che non leda il suo valore storico-artistico;

a limitare l'alienazione parziale e totale dei beni immobili non notificati ai casi in cui sia comprovata l'ignoranza della notifica stessa;

in coerenza con le posizioni assunte dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare, nelle procedure che prevedono le approvazioni e le autorizzazioni, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, da parte delle sovrintendenze, ad affermare il meccanismo del silenzio-rifiuto;

sempre per quanto attiene all'articolo 17 del disegno di legge 1034-B:

a precisare le modalità di fissazione del «termine» la cui decisione dovrà essere demandata a tutte le amministrazioni tenute per legge a esprimere un parere;

a promuovere una migliore informazione e diffusione in tempi adeguati dei progetti da sottoporre alla conferenza di servizi rivolte a tutte le amministrazioni che vi partecipano;

ad escludere esplicitamente, nelle fattispecie previste dal comma 3 dell'articolo 17, in presenza di un motivato dissenso espresso in conferenza di servizi da altra amministrazione, la possibilità da parte dell'amministrazione procedente di giungere alla conclusione positiva del procedimento;

a promuovere l'introduzione di un dispositivo che disciplini l'estensione verso altre amministrazioni dello Stato della possibilità

di essere superate dalla determinazione del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 dell'articolo 17;

a riferire la qualificazione della maggioranza richiesta dal comma 5 anche in rapporto ai casi in cui l'opera sia situata interamente o prevalentemente nel territorio di un solo comune;

ad assicurare la garanzia delle potestà regionali e in particolare il ripristino delle procedure per quanto attiene all'accertamento di conformità delle opere nell'ambito dell'intesa Stato-regione;

a perseguire la definizione delle conferenze di servizi, cui vanno applicate le disposizioni dei commi 2-*bis*, 3-*bis* e 4 dell'articolo 14 della legge 241 del 1990, come modificati dall'articolo 17;

a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, una valutazione sull'attuazione delle norme e sulla problematica inerente, in particolare per quanto concerne l'articolo 17 dell'attuale disegno di legge.

9-1034-B.100.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

ritenuta l'urgenza di pervenire senza ulteriori ritardi all'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1034-B;

considerato che la Camera dei deputati ha introdotto estese modifiche nel testo già approvato dal Senato e che si manifesta l'opportunità di orientare l'interpretazione e l'attuazione della normativa in esame;

impegna il Governo:

ad attuare l'articolo 22, comma 3, della legge n. 59 del 1997, come modificato dall'articolo 7, lettera *q*) del disegno di legge in discussione, nel senso che le opzioni ivi previste per le gestioni rimangano possibili quali che siano gli enti e gli assetti proprietari relativi ai beni e ai patrimoni trasferiti;

a realizzare la nuova sezione consultiva del Consiglio di Stato competente sugli atti normativi, di cui all'articolo 17, comma 28, nell'ambito della funzione consultiva già esercitata, da riorganizzare senza aumenti di organico nè altri oneri a carico del bilancio dello Stato;

a riferire le richieste di parere sugli schemi di atti normativi dell'Unione europea, di cui allo stesso comma 28, agli strumenti normativi di attuazione nell'ordinamento interno;

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 29, non potendo le note sintetiche avere alcuna efficacia sul piano dell'interpretazione normativa, esclusivamente attraverso una rubricazione;

a precisare, nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 78, che il comma 83 dello stesso articolo, quanto all'inserimento nell'Albo provvisorio, va riferito, per il grado iniziale dei vicesegretari comunali, alla classe di comuni in cui sono state svolte le funzioni e alla relativa fascia professionale;

ad assicurare, inoltre, che le posizioni di carriera dei vicesegretari comunali e provinciali siano garantite senza comprimere la più ampia potestà del sindaco e del presidente della provincia di scegliere i segretari comunali e provinciali.

9-1034-B.101.

LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 17.310a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.311a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.312a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.313, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.314, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.315, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.416, presentato dai senatori Mundi e Filograna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.316, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, identico all'emendamento 17.318, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.319, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.320, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.321, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.322, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.323, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.325, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 17.326, 17.327, 17.328 e 17.329 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 17.330, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.331, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.332, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, fino alle parole: «sessantesimo giorno».

Non è approvata.

A seguito dell'esito di tale votazione, sono preclusi la seconda parte dell'emendamento 17.332 e gli emendamenti 17.333, 17.334 e 17.335.

Metto ai voti l'emendamento 17.336, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.337.

TIRELLI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Chiedo agli Uffici di controllare nel frattempo che le Commissioni permanenti siano state tutte sconvocate.

Vedo solo 6, ora 7 luci accese sul tabellone. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PERUZZOTTI. Signor Presidente, ora sono 11. *(Commenti del senatore Petruccioli).*

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma non vedo il numero sufficiente di richiedenti.

(La richiesta non risulta appoggiata). (Vivaci commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

Avete tempo di richiedere la verifica prima di una prossima votazione, se non siete in grado di dimostrare con la tessera il prescritto numero di senatori per richiedere una verifica del numero legale: ce n'erano solo 8!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.337, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.338.

Verifica del numero legale

TIRELLI. Signor Presidente, nel richiedere la verifica del numero legale, teniamo a considerare che questa maggioranza che tiene molto a queste riforme, dovrebbe almeno appoggiarle con la sua presenza in Aula!

PRESIDENTE. Chi chiede la verifica deve dimostrare di esserci!
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Le Commissioni permanenti sono appena state sconvocate.

(Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

(Segue la verifica del numero legale).

Cos'è questa specie di gara al secondo? Si tratta di verificare se c'è il numero legale di senatori. Alcuni stanno entrando in Aula, e quindi hanno il diritto di votare.

ANTOLINI. Anche noi abbiamo il diritto di votare.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

Chiedo ai colleghi di non applaudire per un fatto che dovrebbe essere scontato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.338, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.339, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.340, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.341, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, fino alle parole: «trenta giorni».

Non è approvata.

A seguito dell'esito di tale votazione, sono preclusi la seconda parte dell'emendamento 17.341 e gli emendamenti 17.342, 17.343 e 17.344.

Metto ai voti l'emendamento 17.345, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.346, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.347, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.417.

Verifica del numero legale

TIRELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Invito i senatori a restare seduti al loro posto affinché si veda la lucetta accesa al posto giusto.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.417, presentato dai senatori Mundi e Filograna.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 17.418 e 17.348 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 17.349, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, precisando che la soppressione dei commi 107 e 109 è inammissibile.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.350a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, ricordando che la soppressione dei commi 107 e 109 non è ammissibile.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.351a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.352, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.353, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.354, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.355a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.356, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.357, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Sono inammissibili gli emendamenti 17.358, 17.359, 17.360, 17.361, 17.362 e 17.363.

Metto ai voti l'emendamento 17.364, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.366, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.367, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.368, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.369, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.370, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.371, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.372, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.373, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.374, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.375, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.376, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.377, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.378, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.379, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.380, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.381, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.382, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.392, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, di cui do lettura: «Al comma 115, nell'alinea le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite».

Non è approvata.

A seguito di questa votazione risultano preclusi, oltre alla seconda parte dell'emendamento 17.392, gli emendamenti 17.393, 17.394, 17.395, 17.396, 17.397 e 17.398.

Metto ai voti l'emendamento 17.383, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.384, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.385, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.386, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.388, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.389, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.390, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.391, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.392a.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Intervengo semplicemente perchè rimanga agli

atti una precisazione in merito all'interpretazione del comma 116 dell'articolo in esame, di cui l'emendamento, primo firmatario il senatore Bergonzi, chiede la soppressione.

Vorrei precisare che la disposizione contenuta nel comma 116 non attribuisce al Ministro alcuna delega per quello che riguarda la limitazione o il cosiddetto numero chiuso negli accessi all'università. Il potere al Ministro di dettare «criteri generali» per la regolamentazione e la programmazione degli accessi all'università è in realtà attribuito dall'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per comune conoscenza vorrei richiamare – si tratta di pochissime righe – il disposto dell'articolo 9, comma 4, della legge testè citata, che così recita: «Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni». Questa è la norma che attribuisce al Ministro il potere di regolamentare gli accessi. In realtà si è verificata in questi anni una controversia interpretativa per quel passo della norma nel quale si parla di «corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni»: finora questo disposto è stato variamente interpretato nel senso che la previsione della limitazione dovesse essere contenuta negli ordinamenti didattici dei singoli corsi, cioè nelle cosiddette tabelle; poi c'è stata una successiva interpretazione che ha riconosciuto questo potere alle università. Il risultato è che c'è un contenzioso aperto nelle università italiane, con migliaia di ricorsi pendenti, e con studenti che sono ormai ammessi «con riserva» al terzo anno di corso, in attesa della pronuncia nel merito da parte della giurisdizione amministrativa.

Pertanto, il comma 116, introdotto dalla Camera nel disegno di legge ora all'esame del Senato, non fa altro che chiarire che spetta al Ministro determinare, all'interno del provvedimento che definisce i «criteri generali» per la regolamentazione degli accessi, quali siano i corsi sui quali la limitazione possa intervenire; ma, ripeto, senza alcuna attribuzione di nuovi poteri o nuove deleghe al Ministro stesso.

Devo anche ricordare che con una recente ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, la VI sezione, in data 28 febbraio 1997 (quindi con una pronuncia recentissima), ha ribadito che – cito – «impregiudicata la questione dell'autonomia universitaria nella fissazione di limitazioni numeriche all'iscrizione a ciascun corso di laurea» – prosegue l'ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato – «la concreta applicazione non può che operare in un quadro di principi di razionalità ed uniformità, volti ad indirizzare l'individuazione dei presupposti e dei criteri di determinazione dei limiti». Il comma 116 attribuisce, appunto, al Ministro dell'università il compito di definire «presupposti» e «criteri» di determinazione dei limiti, dando concreta, coerente e certa applicazione al disposto dell'articolo 9, comma 4, della legge 341 del 1990.

Mi è sembrato opportuno chiarire questa vicenda sulla quale rischia altrimenti di ingenerarsi un dibattito, che non parte dalla conoscenza appropriata degli elementi di diritto sui quali siamo chiamati a confrontarci.

MASULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, di fronte al dettato di questo articolo comprendiamo che si sia sollevato qualche dubbio e io stesso, come relatore del parere della VII Commissione sul disegno di legge in questione, avevo dichiarato questa preoccupazione, pur formulando una proposta di parere favorevole al complesso del disegno di legge stesso, per una serie di circostanze che lo rendono necessario e non ritardabile. La situazione, però, adesso è mutata a seguito delle dichiarazioni che testè il sottosegretario Guerzoni ha rese ed anche alla luce dell'impegno che il Governo ha assunto questa mattina accogliendo l'ordine del giorno in cui, in uno degli ultimi capoversi, si legge: «Il Governo è impegnato a considerare ai fini dell'accesso agli studi universitari il rapporto esistente tra domanda ed offerta all'interno del mercato del lavoro nonché dell'orientamento e delle aspirazioni degli studenti alla luce di quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione».

Ritengo che siano tre gli interessi fondamentali in gioco nella questione: l'interesse collettivo ad un ordinato svolgimento e ad una ordinata organizzazione dello studio universitario, quello delle facoltà a esercitare, nella loro autonomia, il potere di definire le proprie capacità di ricezione, nell'ambito dei criteri generali enunciati dal Ministro (che sono condizioni di massima e non imposizioni) e infine, e soprattutto, l'interesse dei giovani ad accedere con la massima libertà agli studi universitari, ma al tempo stesso ad essere garantiti che la loro non sia una libertà puramente formale, quale sarebbe di chi fosse libero di iscriversi ad una università che non è di fatto in condizione di offrirgli il servizio formativo di cui egli ha bisogno. Mi pare che se mettiamo insieme il dettato, certamente un po' oscuro, del comma 116 dell'articolo 17, con le dichiarazioni esplicative del Sottosegretario autorevolmente fornite e l'accoglimento da parte del Governo del capoverso del citato ordine del giorno che riguarda questa materia, noi possiamo sentirci tranquilli nell'esprimere il consenso al comma 116. E questa espressione non è solo mia personale, ma anche del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo. *(Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

CORTIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA. Signor Presidente, intervengo affinché le mie dichiarazioni di voto rimangano agli atti.

Non ripeterò le argomentazioni portate dal senatore Masullo, che giustificano la presentazione dell'ordine del giorno in Commissione. Intervengo affinché anche gli studenti prendano atto che risposte demagogiche a problemi veri, in tutti e due i sensi, sono sbagliate. È vero che il numero chiuso è una risposta sbagliata ad un problema

essenziale: non lasciamo solo al mercato, dopo, selezioni che sarebbero ben più irreparabili di quelle effettuate prima.

Noi vorremmo che questo ordine del giorno, da approvarsi con la parte cui ha fatto riferimento il collega Masullo, spronasse il Governo, lo stimolasse a definire un'ipotesi di servizio di orientamento e valutazione annuale, all'interno dell'università, che consenta - questo sì - di suggerire agli studenti soluzioni più idonee alle loro attitudini. Tutto questo, abbinato ad una migliore organizzazione della distribuzione dell'offerta universitaria (da non concentrare in atenei superaffollati), costituisce probabilmente una risposta sensata che responsabilizza tutti.

Per cui, comprendiamo la *ratio* che ha spinto il senatore Bergonzi a presentare l'emendamento in votazione: vi era la preoccupazione di significare, con un emendamento soppressivo, una certa posizione rispetto al numero chiuso. Ciò ci sembra limitato, però. Crediamo che l'ordine del giorno, accolto sia dal relatore, senatore Villone, che dal sottosegretario Guerzoni e dal ministro Bassanini, ed approvato dalla Commissione, apra la strada per la quale il Governo si senta impegnato anche su ciò che non è stato esplicitato, e cioè sulla creazione del servizio di orientamento e valutazione: non lasciamo questo compito di orientamento soltanto a componenti politiche o religiose all'interno dell'università!

MELE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MELE. Signor Presidente, effettuerò una brevissima dichiarazione di voto «di diversità» piuttosto che in dissenso completo con quanto detto dal senatore Masullo, che peraltro ha già esplicitato in Commissione le riserve su questo punto.

Personalmente ero d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Bergonzi, anche perchè indubbiamente queste preoccupazioni esistono anche all'interno dell'università e sono state esplicitate da molti studenti: in questi giorni ci sono state una serie di attivazioni e di difficoltà, di preoccupazioni; credo che queste cose debbano essere tenute in conto per le stesse motivazioni espresse dal senatore Bergonzi, che qui non voglio ripetere.

Voglio però altresì dire che rispetto a tale questione e alle cose testè espresse dal sottosegretario Guerzoni, dalle cose recepite nell'ultima formulazione dell'ordine del giorno che ricordava il senatore Cortiana mi sembra emerga un equilibrio positivo, anche se vorrei sottolineare un'ulteriore vigilanza affinché il diritto allo studio sia realmente aperto a tutti.

In questo senso mi permetto di votare diversamente dal Gruppo, che si è espresso contro l'emendamento 17.392a, esprimendo un voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.392a, presentato dal senatore Bergonzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.393a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.394a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.395a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.396a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, fino alle parole: «entro 30 giorni».

Non è approvata.

A seguito dell'esito di tale votazione, si intende preclusa la votazione della restante parte dell'emendamento 17.396a e degli emendamenti 17.397a, 17.398a e 17.399.

Metto ai voti l'emendamento 17.400, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.401, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, fino alle parole: «entro 30 giorni».

Non è approvata.

Pertanto la seconda parte dell'emendamento 17.401 e gli emendamenti 17.402, 17.403 e 17.404 sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 17.405, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.406, presentato dai senatori Pascuali e Magnalbò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.407, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.408, presentato dai senatori Pasquali e Magnalbò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.409.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, l'emendamento, da me presentato insieme al senatore Pastore, mira alla soppressione delle parole: «alle regioni» nel testo del comma 131 dell'articolo 17 che recita: «Nell'esercizio della delega prevista dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni».

La legge n. 59 del 1997 è ascrivita al ministro Bassanini. Ricorrono venti anni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 di trasferimento delle funzioni alle Regioni. Di quella vicenda il ministro Bassanini fu un protagonista e molte decine di volte – dico «decine» per non esagerare – egli ha ripetuto che le Regioni non dovevano avere compiti di amministrazione e, tanto meno, di gestione.

Con sorpresa – relativa si intende – vedo qui che il Governo può trasferire la gestione di musei statali alle Regioni, laddove, secondo la dottrina che il ministro Bassanini per venti anni ha professato, soltanto alle Province e ai Comuni avrebbero dovuto essere trasferiti compiti di gestione e di amministrazione.

Non ignoro che, come esiste la corporazione dei segretari comunali, dei vice segretari comunali, degli ex consiglieri di Stato di nomina governativa o non e tutte quante le altre categorie che sono state interessate a questo provvedimento, esiste anche il personale dirigente e non dei musei dello Stato, che in genere non è favorevole ad essere trasferito ai Comuni e alle Province. Tuttavia è grave che il ministro Bassanini, contraddicendo ad una sua ventennale dottrina, abbia avallato un comma che prevede che la gestione – ripeto la gestione – dei musei statali possa essere trasferita alle Regioni, anziché ai Comuni. Non credo che, se gli Uffici fossero amministrati dal Comune di Firenze, sarebbero amministrati peggio di quanto non lo siano per il fatto di essere amministrati dallo Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.409, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.410, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.411, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.412, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.413, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 17.414 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno nn. 100, nel nuovo testo, e 101, di cui è già stata data lettura.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, su questi ordini del giorno il Governo ha già espresso parere favorevole questa mattina. Pertanto, il Governo ribadisce di accogliere gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Poichè gli ordini del giorno sono stati accolti dal rappresentante del Governo, il relatore non insiste per la loro votazione.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 17.0.101 (già 3.500) e 17.0.100 sono stati dichiarati inammissibili. La Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 28 e 29 del testo approvato dal Senato.

L'Assemblea dovrà conseguentemente pronunziarsi su tale soppressione.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 28 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 29 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

ROTELLI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà contro questo provvedimento, così come ha votato contro in prima lettura e così come ha votato contro l'altro provvedimento presentato dal ministro Bassanini, che oggi è la legge n. 59 del 1997. Questo è l'unico federalismo che, a un anno dalle elezioni, si sia riusciti ad ottenere. Ma non si tratta di federalismo; piuttosto, è un rinnovato centralismo amministrativo, con l'aggiunta di un rinnovato centralismo regionale accanto a quello statale. È opinione largamente condivisa. Questa mattina il Ministro ha confermato la sua titolarità su questi provvedimenti. Ma leggo che il sostituto procuratore di Venezia Casson esprime sul federalismo un giudizio che la stampa riproduce.

Il magistrato Casson è autorevole come sono autorevoli tutti i magistrati in questa fase della vita della Repubblica. Dice: «Prima e subito dopo le ultime elezioni politiche, tutte le forze parlavano di federalismo come di una priorità, una questione da risolvere con la massima urgenza. Ma da allora» – cioè da un anno fa – «quanto a realizzazioni pratiche, la politica è rimasta allo zero assoluto». Questo è un giudizio, un giudizio fondato. Il nostro voto non può essere che negativo.

Il disegno di legge, che si annunciava volto allo snellimento delle procedure amministrative, è, in realtà, un provvedimento che complica tali procedure. Si è dovuto addirittura modificarne il titolo, visto che ora, oltre allo snellimento dell'attività amministrativa, si fa riferimento anche ai procedimenti di decisione e di controllo. Basta una semplice riflessione, basta chiedersi come possa snellire l'attività amministrativa un provvedimento che contiene un articolo fatto addirittura di 138 commi, la quasi totalità dei quali non presente nella formulazione originaria del Ministro. Invero il testo ora in votazione è diventato un provvedimento *omnibus*, dove è stato inserito tutto ciò che al momento occorreva inserire, per soddisfare tutte le rivendicazioni delle categorie, gli interessi sezionali e microsezionali che il Governo non è stato in grado di padroneggiare: nè si è voluto avvalere, per farlo, della collaborazione del Parlamento.

Il ministro Bassanini rivendica la titolarità di questi provvedimenti e li difenderà. A nostro avviso, è stata una grande occasione mancata. Il disegno di legge non può ottenere il nostro voto favorevole.

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, onorevole ministro, colleghi, il nostro Gruppo nel corso del dibattito ha sviluppato numerose considerazioni ed

ha anche contribuito ad apportare al provvedimento, nella prima lettura ma anche nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, delle modifiche che ne hanno migliorato la struttura. Certo, in questa tornata ci siamo trovati in una posizione difficile, in quanto non siamo stati messi nella condizione di apportare quelle ulteriori modificazioni al testo che sicuramente ne avrebbero migliorato la qualità.

Noi diamo un giudizio lievemente diverso da quello che il collega di Forza Italia ha appena espresso sul provvedimento. Non vi è dubbio, colleghi, che il disegno di legge al nostro esame introduce elementi di federalismo; non vi è dubbio, anche se è vero, che una struttura federalistica nel sistema di governo del nostro paese richiede delle modifiche a carattere costituzionale, e per questo è al lavoro la Commissione bicamerale.

Però, vi sono dei provvedimenti, che noi avevamo invocato, che vengono adesso a trovare attuazione accentuando il decentramento di governo delle autonomie locali. Il provvedimento al nostro esame è ispirato da una concezione federalistica; e di questo prendiamo atto, perchè non dirlo? Così come dobbiamo prendere atto che in questo provvedimento sono inserite delle norme che faciliteranno e renderanno più snello il procedere anche nel rapporto tra l'amministrazione e il cittadino.

Noi abbiamo anche criticato la natura un po' *omnibus* di un provvedimento che va a toccare, in maniera se vogliamo anche disorganica, il sistema legislativo degli enti locali, cioè quel sistema legislativo che sovrintende alla vita degli enti pubblici nel nostro paese. C'è questa disorganicità del provvedimento rispetto ad un sistema legislativo che pur si deve cambiare.

Allora, vogliamo ribadire la richiesta al Governo, e in modo particolare al Ministro per la funzione pubblica, di emanare un testo unico della pubblica amministrazione: non è più possibile dover ricorrere ad un *collage* difficilissimo e impraticabile di norme.

Quando questo accade, mi domando e vi domando, colleghi: come fa ad esserci un rapporto stretto, trasparente ed immediato fra il cittadino e la pubblica amministrazione, quando le norme che ne regolamentano i rapporti sono così frastagliate e disorganiche? Ciascuno di noi dovrebbe avere uno *staff* di avvocati per sapere quali sono i propri diritti e gli adempimenti che deve compiere per accedere al rapporto con la pubblica amministrazione. Quindi, rivolgo un invito al Governo a fare di più e a fare meglio.

Vi è poi una questione alla quale teniamo moltissimo e che vogliamo rilanciare anche nella dichiarazione di voto finale, cioè il rapporto di partecipazione dei cittadini rispetto al governo della cosa pubblica. In questo provvedimento, così come nel precedente, che porta il nome del ministro Bassanini, si è tenuto conto dell'esigenza della governabilità, si è tenuto conto del problema dell'efficienza della pubblica amministrazione, ma non si è tenuto conto del diritto-dovere dei cittadini alla partecipazione e, soprattutto, non si è tenuto conto di questo nuovo e difficile rapporto che sta emergendo tra il governo negli enti locali e le assemblee elettive. In altre parole, vi è quasi un'inutilità del ruolo del consigliere comunale, che non riesce ad avere poteri rispetto a burocra-

zie che vengono rafforzate e rispetto al ruolo dominante del sindaco. Sì, anche questo è un modo di frustrare l'esigenza della partecipazione!

Ma chi è che vuol ricoprire la carica di consigliere comunale nel momento in cui il consiglio comunale è espropriato di compiti di controllo, di proposta e di iniziativa rispetto ad un soggetto soverchiante, qual è il sindaco di un comune, attraverso le nuove normative?

Allora, perchè non tener conto di queste forti esigenze della partecipazione? Mi meraviglio che la Sinistra, che ha fatto della partecipazione un cavallo di battaglia (pensiamo alle battaglie di mobilitazione dei consigli spontanei in alcune zone delle grandi città) oggi abbandoni il tema della partecipazione. La democrazia vive della partecipazione, se noi la frustriamo e non ci facciamo carico anche dei diritti delle opposizioni di svolgere appieno la loro funzione nelle istituzioni, daremo un colpo mortale alla credibilità della democrazia nel nostro paese. Ministro Bassanini, la invito a prestare attenzione. So che questo è quasi un rituale inutile ma dobbiamo dire alcune cose.

La invito in conclusione, onorevole Ministro, a voler riconsiderare nella produzione legislativa che ha intrapreso il ruolo delle minoranze nei consigli comunali e quindi un ruolo complessivo della partecipazione affinché le giuste esigenze della governabilità e della velocizzazione delle procedure non uccidano l'esigenza sacrosanta della partecipazione. Questo è un richiamo che vogliamo fare altrimenti quel dialogo e quella vicinanza tra cittadino e pubblica amministrazione diventa uno *slogan* privo di contenuti e vuoto di significato.

Esprimeremo un voto di astensione su questo disegno di legge; decidiamo di astenerci, diversamente da altri Gruppi del Polo, proprio perchè vogliamo rimarcare – benchè in Senato l'astensione equivale ad un voto contrario – il significato di incoraggiamento rispetto all'esigenza di razionalizzazione della pubblica amministrazione e rispetto a questo sforzo verso un federalismo a Costituzione inalterata che a noi sta molto a cuore. È inutile a volte assumere atteggiamenti di dura protesta per le spinte autonomistiche quando non si accetta che si modifichino le regole del gioco per dare più forza al sistema autonomistico e quindi ad una concezione federalistica del sistema statale nel nostro paese.

Questa è la ragione politica del nostro voto di astensione che vogliamo in questa sede ribadire, anche se confermiamo le considerazioni critiche, già svolte dal nostro Gruppo come da altri Gruppi dell'opposizione. Credo, però, vi sia un momento nel quale occorre mandare dei segnali non solo al Governo ma, soprattutto, all'opinione pubblica del nostro paese. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, Alleanza Nazionale per mio tramite ha già anticipato quello che sarebbe stato l'esito di questa dichiarazione di voto e l'ha fatto attraver-

so argomentazioni abbastanza esplicitate e costruite, sulle quali ritengo non sia opportuno ritornare. A mio avviso, occorre rifissare i due punti essenziali per poter giungere a questa dichiarazione finale.

Premesso che questo disegno di legge deve avere un riconoscimento da parte di tutti perchè indubbiamente con esso si inizia un percorso necessario verso una via obbligata e cioè lo smantellamento della burocrazia, Alleanza Nazionale, tramite la mia persona, vuol far rilevare che forse, anzi senz'altro, poteva essere fatto di più, non tanto sotto il profilo normativo (perchè sotto questo profilo il provvedimento forse non è nemmeno censurabile), quanto sotto il profilo concettuale perchè, come abbiamo sottolineato, il provvedimento a noi appare come un conato verso la libertà: la libertà è una cosa diversa una volta che sia applicata veramente, è cioè svincolata e svincola da tanti schemi e da tante regole e pregiudizi.

Noi avremmo gradito effettivamente che il provvedimento finalmente guardasse al futuro, cioè a quanto ci si presenta effettivamente dietro alla porta, poichè - per dirlo con una frase detta da tutti, che non condivido ma che può essere emblematica - «siamo alle soglie del duemila». Il duemila è come l'anno mille, il mille è come l'anno zero, l'uomo è sempre lo stesso, però noi in effetti stiamo vivendo l'era dei sovvertimenti telematici (e mi riferisco soprattutto a questo), e le posizioni mediali rendono questa epoca diversa da qualsiasi altra.

Nel testo del disegno di legge non ho trovato alcunchè che si riferisca a queste tematiche: per esempio, la possibilità di colloquiare con lo Stato attraverso i mezzi a nostra disposizione, i *computers*, o altre vie; c'è solo un timido richiamo. Ho letto attentamente il testo, si poteva fare di più; ringrazio il signor Ministro per l'intelligenza che ha profuso nella predisposizione del provvedimento ma si doveva e si poteva fare di più.

E questo è quanto relativamente al concetto che vogliamo esprimere. Per quanto riguarda il metodo, noi della minoranza lo dobbiamo assolutamente difendere. Voglio ripetere che ci rendiamo perfettamente conto che, in un sistema bipolare come questo, chi ha in mano il potere di comandare deve farlo perchè è il sistema che lo impone, senza stare ad aspettare quello che vogliono gli altri; ma tutto ciò deve avvenire nel più profondo rispetto dell'intelligenza degli altri ed anche del loro ruolo. Infatti quello che vogliamo sottolineare è che ci siamo sottoposti, maggioranza e minoranza, anche di buon grado, signor Presidente, ad un lavoro estenuante in Commissione, che però è stato a volte del tutto inutile. Come ho già detto, è come se in 1ª Commissione avessimo girato un film, una *fiction*, nel senso che abbiamo interpretato il nostro ruolo ma sapevamo benissimo che non ne sarebbe sortito assolutamente nulla. Ciò non è molto gratificante per chi partecipa, non è nemmeno giusto e dignitoso.

Vogliamo sottolineare con la nostra espressione di voto negativo che gradiremmo un comportamento diverso da parte della maggioranza; un atteggiamento che ci dia la possibilità di usare la nostra cultura, il nostro cervello, mettendoli a disposizione di tutti in quanto non vogliamo farne un uso privato. È anche un sistema pericoloso, più che com-

plicato, perchè, se cominciamo a ragionare in questi termini ed in questo modo, avremmo sempre, qualsiasi siano i ruoli – sia nel caso siano gli stessi o si invertano –, una maggioranza ed una minoranza che non riescono a colloquiare.

In ogni modo, poichè tali argomentazioni sono già state svolte, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, seppure con un minimo di rammarico per quanto riguarda l'inizio della via delle riforme, consegno a quest'Aula il voto contrario sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

DE CAROLIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CAROLIS. Signor Presidente, signor Ministro, i senatori del Gruppo Misto che si richiamano alla coalizione dell'Ulivo intendono sottolineare la straordinaria importanza, ma soprattutto il rilievo politico, del provvedimento in discussione, in ossequio ad un chiaro impegno programmatico del Governo che si è concretizzato per un ammodernamento dell'apparato statale nella prospettiva dell'ingresso dell'Italia in Europa.

I tre filoni fondamentali che attengono alla semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi, all'introduzione di disposizioni articolate sugli enti locali e a rilevanti norme sull'università e sulla ricerca scientifica, coerenti tutte con l'affermazione del principio di sussidiarietà e con l'esigenza di assicurare al cittadino un'amministrazione pubblica che funga d'ausilio e non da ostacolo all'esercizio delle sue attività, sia pubbliche sia private, sono stati tutti rispettati nel testo che abbiamo esaminato e che ci accingiamo ad approvare.

Le deleghe, poi, che il Governo si accinge ad esercitare, alla cui attuazione è subordinata la concreta efficacia dei due provvedimenti Bassanini, consentiranno di dare finalmente piena attuazione alla Carta costituzionale del 1948, semplificando – se così vogliamo affermare – quello che sarà l'*iter* successivo per tali provvedimenti.

Particolare importanza – mi sia consentito affermarlo – viene attribuita alla scelta di responsabilizzazione ulteriore degli amministratori degli enti locali; pertanto, superando tutte quelle norme relative ai controlli che partendo dalle vecchie giunte provinciali amministrative hanno portato ai comitati regionali di controllo (istituiti dopo l'avvento delle regioni a statuto ordinario nel 1970), per arrivare infine ai controlli, forse fin troppo spietati, delle sezioni regionali della Corte dei Conti, oggi siamo giunti di fronte ad una nuova realtà che è quella della responsabilizzazione degli amministratori.

Il testo in esame, però, non risolve tutti i problemi degli enti locali, ministro Bassanini. Ella ci ha promesso, già in altra occasione, di formulare ulteriori norme per lo snellimento delle procedure amministrative e soprattutto per una maggiore responsabilizzazione dei Consigli comunali di fronte alla scelta che è stata compiuta, voluta

da più parti, di consentire ai sindaci di creare degli amministratori esterni, quindi individuati al di fuori dei consigli comunali stessi.

Signor Presidente, signor Ministro, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare questo provvedimento lasciatemi svolgere una breve considerazione. Peccato che alla puntata di ieri sera della trasmissione televisiva «Pinocchio», così ricca di fantasia e così povera di contenuti, che si è celebrata in Piazza S. Marco a Venezia non sia stato invitato il ministro Bassanini il quale avrebbe fornito una interpretazione meno velleitaria, meno rissosa e meno delirante di quel federalismo che ci ispirò Carlo Cattaneo, che era più vicino alla funzionalità e alla delega agli enti locali in una visione però unitaria dello Stato che non può mai essere messa in discussione. Si è trattato tra l'altro, ministro Bassanini, di una trasmissione che ha recato un pessimo servizio a Venezia, città che non è la capitale del Nord-Est, ma è capitale della cultura e delle arti per tutto il mondo, e non solamente per il Nord-Est.

Un'altra considerazione che vorrei fare riguarda una giusta critica che il collega Rotelli ha mosso al provvedimento (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego: accomodatevi ai banchi oppure uscite perchè stare in piedi a chiacchierare impedisce di ascoltare.

DE CAROLIS. Tale critica riguarda il fatto che siamo di fronte ad un monocameralismo imperfetto. Non so se la Camera dei deputati abbia migliorato il testo. Certo è che non possiamo più tollerare che i provvedimenti arrivino dalla Camera «blindati», anche perchè – se ciò dovesse essere – significherebbe che già abbiamo attuato quello che pochi vorrebbero portare avanti all'interno della Bicamerale. (*Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Coviello*).

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TIRELLI. Signor Presidente e colleghi, se volessimo definire con un aggettivo unico questo disegno di legge, non troveremmo di meglio che «insufficiente»: insufficiente perchè secondo noi non risponde adeguatamente alle istanze di decentramento e di rinnovamento che venivano dagli enti locali e dalle amministrazioni decentrate.

Qualcuno è del parere che si potesse fare di più: l'abbiamo sentito anche in quest'Aula e l'ha ammesso lo stesso Ministro. Noi non siamo d'accordo. Secondo noi, ad una Costituzione invariata corrisponde una burocrazia invariata ed in questo modo non vi è la possibilità di incidere profondamente nella modernizzazione dell'apparato burocratico, che purtroppo centralista era e centralista rimane.

Siamo stati invitati in questi giorni (e a ciò è stata data molta pubblicità) a rientrare nella famosa o famigerata Commissione bicamerale. Faremo delle proposte e da come si risponderà ad esse vedremo in qua-

le considerazione vengono tenute le istanze (secondo noi legittime) di rinnovamento, di autonomia e di indipendenza delle popolazioni della Padania. Se ciò non dovesse accadere, è evidente che davanti a noi, abitanti della Padania, si aprirebbero altre strade. Non saranno, comunque, percorsi che possano prevedere, come veniva accennato prima, occupazioni (seppur simboliche) di monumenti o piazze famose; ma si tratterà bensì della presentazione di progetti alternativi, che saranno comunque sottoposti al giudizio dei cittadini, come prevede il sistema democratico.

Per concludere, sottolineo che noi attribuiamo senz'altro un'insufficienza a questo disegno di legge; un'insufficienza che non andiamo a quantificare numericamente, come si faceva a scuola prima dell'avvento del ministro Berlinguer! Però noi consideriamo – ripeto – questo disegno di legge comunque insufficiente: non gli diamo un voto, ma ci permetta, signor Ministro, di affermare che non possiamo certo condividerlo. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1034-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	133
Senatori votanti	132
Maggioranza	67
Favorevoli	132

Il Senato approva. *(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rifondazione comunista-Progressisti. Commenti delle senatrici Pagano e Barbieri).*

PRESIDENTE. Calma, senatrice Pagano.

Rinvio della discussione dei Documenti IV-bis, nn. 15 e 16

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei documenti IV-bis, nn. 15 e 16, recanti «Domanda di autorizzazione a proce-

dere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Luigi Magliozzi, Rolando Santarelli, Mario Venceslai, Luigi Romano, Aldo Boffa, Francesco Iacone e Gabriele D'Arcadia ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 323, primo comma, del codice penale (abuso d'ufficio); 2) 110, 479, 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 3) 110 e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 4) 110, 490 in relazione all'articolo 476, e 61, n. 9, del codice penale (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, nonchè falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 5) 110, 351, 61, n. 9, del codice penale (violazione della pubblica custodia di cose); 6) 323 del codice penale (abuso d'ufficio); 7) 110, 490 in relazione all'articolo 476, e 61, n. 9, del codice penale (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, nonchè falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 8) 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio); e precisamente i signori Santarelli, D'Arcadia, Venceslai e Iacone per il primo, il secondo ed il quarto capo di imputazione; i signori Venceslai e Romano per il terzo capo di imputazione; i signori Santarelli, D'Arcadia, Venceslai, Migliozzi, Boffa e Scotti per il quinto capo di imputazione; il signor Iacone per il sesto capo di imputazione; i signori Santarelli, D'Arcadia e Iacone per il settimo capo di imputazione; i signori Scotti, Mecariello e Santarelli per l'ottavo capo di imputazione» e «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonchè dei signori Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi, Elio Paratore e Remigio Tecchia ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), e precisamente: i signori Giovanni Prandini, Carlo Oriani, Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi e Elio Paratore per il primo capo di imputazione; i signori Giovanni Prandini, Elio Paratore e Remigio Tecchia per il secondo capo di imputazione».

AMORENA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. A fine seduta le darò la parola.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha iniziato l'esame di diverse richieste di autorizzazioni a procedere; non è riuscita però ancora a concludere i propri lavori e

quindi non è in grado di riferire all'Assemblea in questa seduta. La prego pertanto di fissare una nuova seduta nel corso della quale poter riferire sulle richieste di autorizzazione a procedere.

La giustificazione deriva dal fatto che la Giunta si riunisce due volte la settimana dalle ore 14 alle ore 15, cioè in orario nel quale non si riuniscono le altre Commissioni. I componenti della Giunta sono tutti membri delle tredici Commissioni permanenti e quindi le difficoltà di calendarizzazione e di riunione della Giunta sono tali per cui i tempi per gli esami dei documenti sono piuttosto lunghi.

Comunque, tra gli argomenti all'ordine del giorno delle prossime settimane, la Giunta ha anche i documenti IV-bis, nn. 15 e 16, e conta di esaminarli il più presto possibile per poter riferire all'Assemblea.

La ringrazio, signor Presidente, e la prego di fissare una nuova seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la richiesta del senatore Preioni viene accolta. Questo vale sia per l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del dottor Scotti che per quella nei confronti del dottor Prandini. Saranno i Capigruppo a fissare una nuova data per la discussione di questi documenti.

Per lo svolgimento di una interpellanza

LOMBARDI SATRIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, vorrei ricordare che in data 24 settembre 1996 ho rivolto l'interpellanza 2-00078 al Ministro di grazia e giustizia relativamente ai comportamenti del procuratore della Repubblica di Crotone. Con mia viva sorpresa questa interpellanza non ha avuto alcuna risposta, per cui chiedo formalmente una risposta a tale interpellanza e che questo sollecito sia acquisito agli atti di questa seduta.

PRESIDENTE. Senatore Lombardi Satriani, prendiamo atto della sua dichiarazione e ce ne faremo carico.

Su dichiarazioni rese alla stampa dal senatore Vertone Grimaldi

AMORENA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AMORENA Signor Presidente, intervengo come senatore segretario amministrativo della Lega Nord. Oggi ho avuto occasione di leggere su

un quotidiano di Verona un giudizio assolutamente falso ed arbitrario attribuito alla Lega da parte di un collega. Il senatore Saverio Vertone afferma testualmente: «I tedeschi finanziano la Lega».

Se lei permette, leggerò solo due passi di tale articolo: «Esiste un gruppo finanziario bavarese che finanzia i movimenti autonomisti croati e sloveni. Uno dei tramiti di questi flussi sarebbe la famiglia» – il nome è tutto un programma – «Strassoldo von Grasseberg: anche la Lega ha usufruito di questi fondi».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Amorena. Se dovessi dare la parola per fatto personale a tutti i senatori che si sentono chiamati in causa da giornali, passeremmo le serate a sentire questo tipo di reazioni.

Pertanto, la inviterei a scrivere a questo giornale e a correggere.

AMORENA. No, è il senatore Vertone...

PRESIDENTE. Senatore Amorena, io però non sono in grado di stabilire se il senatore Vertone ha effettivamente rilasciato le dichiarazioni che compaiono sul giornale. Lei ha posto il problema e ciò che ha detto è agli atti. Ritengo tuttavia che, se si crea il precedente in base al quale per ogni dichiarazione che un senatore fa ai giornali si può aprire un dibattito per fatto personale, noi non andremo più avanti. Mi sembra che questo caso non sia contemplato dal Regolamento e quindi la invito a desistere.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PREIONI. In relazione a quanto ha chiesto di esporre il senatore Amorena.

PRESIDENTE. Ma il senatore Amorena è perfettamente in grado di intervenire da solo.

* PREIONI. La questione però riguarda anche me, anzi tutto il Gruppo della Lega Nord, e credo che vi sia un collegamento con quanto avviene al Senato. Il collega Vertone è una persona amabile, affabile nella conversazione e si intrattiene molto volentieri con noi senatori della Lega all'interno del Senato, talvolta anche all'interno dell'Aula, non soltanto nei corridoi o nella *buvette*, e con noi parla molto cordialmente di problemi politici che riguardano vari argomenti. Ebbene, io vedo uno stretto legame tra ciò che il senatore Vertone ha dichiarato ai giornali e ciò che discute con noi in quest'Aula, certo non pubblicamente.

Ripeto, secondo me, vi è uno stretto collegamento e quindi ritengo che vi sia forse competenza anche per istituire un giurì d'onore, perchè quanto avviene è strettamente connesso alla attività parlamentare all'interno di quest'Aula e a tutto quello che è preliminare o consequenziale all'attività politica che svolgiamo in questa sede istituzionale. Credo che

le parole del senatore Vertone riportate dal giornale possano essere oggetto di conoscenza, di esame e di valutazione da parte del Senato nella sua funzione di indagine e di composizione dei conflitti tra senatori.

Penso, quindi, che vi sia una competenza al riguardo e che l'intervento fatto dal senatore Amorena sia estremamente pertinente e compatibile con il Regolamento interno del Senato. Per questo motivo, signor Presidente, le chiedo di dare nuovamente la parola al senatore Amorena, affinché possa continuare l'illustrazione della propria doglianza e formulare le debite conclusioni.

Se io potessi anticipare tali conclusioni, suggerirei di istituire un giurì d'onore, che riferisca all'Assemblea sulla veridicità di quanto affermato dal senatore Vertone e riportato in un articolo pubblicato oggi, mercoledì 14 maggio 1997, sul quotidiano «L'arena» di Verona, con il titolo: «I tedeschi finanziano la Lega». Mi pare che l'argomento sia rilevante e meritevole di essere trattato.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, mi sembra che lei abbia ampiamente illustrato la sua posizione. La invito a leggere gli articoli 87 e 88 del nostro Regolamento. Il fatto personale è previsto per fatti che avvengono nelle sedi parlamentari. Per quanto concerne poi la richiesta di nomina del giurì d'onore, stabilisce molto chiaramente l'articolo 88 che tale Commissione può essere istituita «Quando, nel corso di una discussione, un senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità». Deve trattarsi, quindi, di un fatto personale, non di un fatto politico: si tratta di casi diversi.

In ogni caso, dal momento che l'articolo 87 del Regolamento prevede che sia il Presidente a dover ravvisare la sussistenza di un fatto personale, vi prego di prendere atto che io non ne ravviso la sussistenza e quindi dichiaro chiusa la questione.

Per la trasmissione di materiale informativo da parte del Governo

DOLAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOLAZZA. Signor Presidente, alcuni mesi fa, quando fu affrontata la questione relativa all'accertamento delle persone incriminate nelle Forze armate perchè avevano violato la legge ed erano state sottoposte a procedimenti, feci presente che tra le liste consegnate non compariva quella riguardante gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Dissi, pertanto, che se non c'erano ufficiali inquisiti, che l'Arma ce lo facesse sapere chiaramente; ove ve ne fossero, che ci facesse sapere il loro numero. Orbene, nè il Ministro nè alcun Sottosegretario, nessuno, a tutt'oggi ha risposto a questa mia domanda.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Dolazza, devo interpretare questo suo intervento come sollecito di una risposta ad una interrogazione?

DOLAZZA. È una conseguenza della presentazione di quella lista da parte del Ministro, rispetto alla quale ho fatto presente che mancava il dato relativo agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Tutti mi hanno dato assicurazioni, ma a tutt'oggi non ho avuto alcuna risposta, per cui la chiedo ora formalmente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e mi farò carico di riferire al Governo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 3ª Commissione permanente ha da poco concluso l'esame del disegno di legge n. 2395, recante ratifica di un Accordo di collaborazione con la Repubblica di Lituania.

L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è pertanto integrato con l'esame del predetto disegno di legge, insieme con quello dei disegni di legge nn. 2325 e 2169, relativi alla ratifica di altro Accordo con la Repubblica di Lituania.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 15 maggio 1997

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (2404) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui ser-

vizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 (2325).

– SPERONI. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 (2169).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 (2395) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 17

Interrogazioni sui recenti avvenimenti di Venezia.

La seduta è tolta (*ore 17,55*)

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 184

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CIMMINO, D'ONOFRIO, LO CURZIO, ASCIUTTI, BATTAGLIA, BOSI, BUCCI, CALLEGARO, CAMO, COSTA, COZZOLINO, DE ANNA, DE CAROLIS, DE MASI, DE SANTIS, DENTAMARO, DI BENEDETTO, DIANA, FIRRARELLO, FOLLONI, FUSILLO, LAURO, MARTELLI, MAZZUCA POGGIOLINI, MELUZZI, NAPOLI Roberto, NAVA, NOVI, PALUMBO, PONTONE, RECCIA, RONCONI, TOMASSINI, VERALDI e ZANOLETTI. - «Istituzione dell'Ente biennale internazionale del mare» (2428);

MARINO, CARCARINO, RUSSO SPENA e CÒ. - «Modifica del Codice della strada» (2429);

CURTO. - «Introduzione dell'insegnamento di storia locale e regionale nelle scuole elementari e medie di primo grado» (2430);

CAMO, COSTA, FOLLONI, ZANOLETTI, GUBERT, RONCONI e CIMMINO. - «Riconoscimento delle associazioni dei portatori di *handicap* rappresentative a livello nazionale» (2431);

BERTONI. - «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in Azienda speciale del comune di Napoli» (2432);

ASCIUTTI, TOMASSINI, LA LOGGIA, BALDINI, BUCCI, DE ANNA, DI BENEDETTO, GAWRONSKY, GRECO, LAURIA Baldassare, MANCA, MANFREDI, MELUZZI, MUNDI, MUNGARI, PASTORE, PIANETTA, SCHIFANI, TONIOLLI, VENTUCCI, TRAVAGLIA, SPECCHIA, MONTELEONE, PASQUALI, DE CORATO, LISI, PORCARI, BOSI, MINARDO, CIMMINO, CAMO, RONCONI, NAVA, CASTELLANI Carla, MARTELLI, LAURO e NAPOLI Bruno. - «Tutela degli embrioni» (2433).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Deputati FERRARI ed altri. - «Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi» (2421) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

SCIVOLETTO ed altri. – «Istituzione e valorizzazione dei distretti agroalimentari di qualità (DAQ)» (2370), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª, della 13ª Commissione, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

ROBOL ed altri. – «Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato» (2384), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 13 maggio 1997, il senatore Pianetta ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996» (2325); Speroni. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996» (2169).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 8 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento finale approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) di quell'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 1997, a conclusione dell'esame del seguente atto comunitario:

COM (96) 331 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (*Doc. XVIII*, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 8ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 9 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, della

legge 3 agosto 1995, n. 351, la prima relazione sullo stato degli aeroporti minori italiani, corredata da alcune proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali (*Doc. CXVII*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 8ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette risoluzioni e di una decisione:

risoluzione «sul mais geneticamente modificato» (*Doc. XII*, n. 103);

risoluzione «sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1995» (*Doc. XII*, n. 104);

risoluzione «sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1997 – Crescita, occupazione e convergenza verso l'UEM» (*Doc. XII*, n. 105);

decisione «sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza» (*Doc. XII*, n. 106);

risoluzione «sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura strategia per il controllo delle emissioni atmosferiche causate dal trasporto su strada alla luce dei risultati del programma "Auto Oil"» (*Doc. XII*, n. 107);

risoluzione «sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Semplificare la legislazione per il mercato interno (SLIM): Progetto pilota"» (*Doc. XII*, n. 108);

risoluzione «sulla situazione dei diritti dell'uomo nel Turkestan orientale (regione dello Xinjiang)» (*Doc. XII*, n. 109);

risoluzione «sulla comunicazione della Commissione sulla parità di opportunità per i disabili» (*Doc. XII*, n. 110).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Falomi, Sartori, Piatti, Capaldi, Saracco, Pappalardo, Loiero, Bernasconi, Masullo, Pinggera, Scopelliti, Thaler Ausserhofer,

Diana Lorenzo e Montagna hanno aggiunto la loro firma alla mozione 1-00114, dei senatori de Zulueta ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ventucci ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01007, del senatore Novi.

Interrogazioni

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la giunta regionale del Lazio con delibera n. 159 del 28 gennaio 1997 ha approvato un progetto che prevede «linee guida» a tutela della salute mentale (*ex* decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994 e articolo 1, commi 20 e 25, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662);

che tale provvedimento riguarda la riconversione di alcuni ex ospedali psichiatrici pubblici, tra cui quello di Santa Maria della Pietà di Roma;

che i degenti ricoverati nel suddetto «residuo ospedaliero» saranno dimessi per essere raccolti in qualità di «ospiti»;

che, secondo quanto recita la delibera, l'istituzione del progetto di riconversione di tali ospedali non potrà prescindere dalla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, garantendo altresì l'erogazione dei trattamenti salariali durante la fase di riqualificazione e riutilizzazione dell'*équipe* sanitaria, già inserita nella struttura in parola,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire chiarimenti univoci sui seguenti punti:

se siano stati individuati metodi per concretizzare la cura e riabilitazione dei degenti del Santa Maria della Pietà di Roma che, attualmente, sembra non siano seguiti da alcuno psicoterapeuta che li aiuti ad organizzare la giornata o a crearsi degli interessi; essi sono desolatamente soli e perennemente intenti a fumare – unica via di fuga dal silenzio e dall'assenza di qualsiasi attività – con conseguenze nefaste sulla loro salute, giacchè tutti i degenti sono affetti da enfisema polmonare e da altre malattie organiche;

quali siano gli strumenti di pianificazione ai quali si fa riferimento quando si parla di tutela della salute mentale dei degenti in parola;

quali siano le aree omogenee di patologia e ospitalità «residenziale», visto che, al momento, gli «ospiti» vivono in promiscuità, in ambienti arredati con un lettino ed un armadietto metallico;

che cosa si intenda per «accoglimento dei pazienti in qualità di ospiti... secondo i bisogni individuali», dal momento che l'uso del termine «ospite» suscita molte obiezioni; gli infermieri sembra che l'abbiano interpretata con «l'incrociare le braccia» e non «seguire i degenti»; quanto ai loro «bisogni individuali», non vi sono risposte adeguate: nes-

suna seggiola in comune, né una lampada, né un apparecchio per sentire la musica, in molti casi efficace e terapeutica;

considerato che la regione Lazio ha stanziato 28 miliardi per le strutture di recupero e riabilitazione dei malati di mente, se tale fondo sia già stato utilizzato a tale scopo o se siano state individuate le strutture da riorganizzare per il recupero di questi;

se, nel contesto logico-fenomenologico evidenziato dalla normativa sopra richiamata, non si ritenga opportuno valutare se sia proficuo mantenere il livello occupazionale, nonché il livello salariale, all'infermiere psichiatrico che rappresenta una figura ormai superata.

Non bisogna dimenticare che le direttive della «legge Basaglia» invocano figure più duttili, che dimostrino capacità professionali specifiche, come nel caso dello psicologo, oppure volontari che, prima di essere sottoposti a qualunque corso di formazione, esibiscano titoli che comprovino una cultura ad orientamento umanistico.

Attualmente gli infermieri sono affiancati dagli OTA (operatori tecnici ausiliari), che insegnano loro come trattare i degenti. Tuttavia, gli infermieri, specie di età avanzata e abituati ai metodi repressivi, difficilmente sarebbero suscettibili di cambiamenti e una decisione in tal senso si rivelerebbe una frode ai danni degli «ospiti», nonché un investimento inutile e dispendioso che porterebbe al riciclaggio di personale improduttivo.

Questi infermieri, al contrario, potrebbero essere utili nel nuovo *habitat* psichiatrico, se fossero inseriti presso altre strutture sanitarie: mobilità e riconversione, nella moderna ottica impiegatizia, sono le giuste e imprescindibili realtà per ogni lavoratore.

(3-01008)

SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sul caso di Paolo Sergi è già stata presentata dalla scrivente il 10 aprile 1997 un'interrogazione parlamentare (3-00924) relativa alla decisione del tribunale di stralciare la posizione di Sergi (colpito da infarto di tipo Q e per il quale le perizie mediche evidenziano la necessità di procedere ad operazione per un triplo *by-pass* onde evitare «danni irreversibili»), non per ordinarne il ricovero ma per predisporre l'allestimento nella notte di un'aula giudiziaria presso l'ospedale «Sacco», di Milano al fine di non interrompere il processo;

che anche il parere richiesto al cardiocirurgo intervenuto all'udienza del 18 aprile 1997 tenutasi presso l'ospedale «Sacco» in previsione proprio del rischio per la vita del signor Sergi, ha attestato la gravissima condizione di salute in cui versa il signor Sergi;

che nonostante ciò il presidente della corte d'assise – sezione IV di Milano – dottor Renato Samek Lodovici, il 18 aprile stesso, in dispregio di quanto attestato dalle perizie mediche sopra citate, ha clamorosamente disposto che il signor Sergi fosse prelevato dal letto del reparto cardiologico dell'ospedale «Sacco», dove era stato ricoverato per l'indispensabile applicazione di un triplo *by-pass*, e riportato al carcere di San Vittore;

che non vi è alcun pericolo che la difesa del Sergi strumentizzi la sua precaria condizione di salute per evitare il carcere poiché con l'ordinanza del 28 marzo 1995 la corte d'assise di Milano su richiesta del pubblico ministero dottor Nobili ha «congelato» i termini di custodia cautelare, secondo una prassi purtroppo molto diffusa nel nostro paese;

che il signor Paolo Sergi è detenuto in custodia cautelare dall'ottobre 1993, nonostante risulti da memorie e documenti che a carico di Sergi vi sono solo dichiarazioni di pentiti del *clan* Morabito, peraltro smentite dagli atti e dagli accertamenti della polizia e dei carabinieri, e che, come si evince dalla cartella sanitaria presso il carcere di San Vittore, gli oltre tre anni di mortificante ed ingiusta detenzione hanno provocato al signor Paolo Sergi l'infarto del miocardio nel dicembre 1996;

si chiede di sapere, a fronte del silenzio tenuto sulla prima interrogazione, quali urgenti provvedimenti si intenda prendere per salvaguardare la vita innanzitutto ma anche la dignità di un cittadino seriamente minacciata da provvedimenti che la magistratura adotta in dispregio di basilari norme etiche e morali ancor prima che giuridiche in un paese che si proclama la culla del diritto, ma di un diritto che per quanto accade è forse solo un diritto scritto e non applicato.

(3-01009)

ELIA, LAVAGNINI, ROBOL, MONTICONE, POLIDORO, FUSILLO, MONTAGNINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

le valutazioni e gli intendimenti del Governo in ordine al gravissimo episodio dell'occupazione del campanile di San Marco ad opera di un *commando* del sedicente Serenissimo Governo Veneto;

quali iniziative – anche se in termini di denuncia alla autorità giudiziaria – siano state adottate nei confronti di quanti, con pubblici discorsi, interviste e articoli di stampa, nei giorni scorsi abbiano istigato a commettere il reato di attentato contro l'unità dello Stato o ne abbiano fatto l'apologia.

(3-01010)

CONTESTABILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che martedì 8 aprile 1997 il Parlamento europeo ha approvato la «Risoluzione del rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea» che prevede precisi diritti dei cittadini in campo giudiziario e precise direttive sull'organizzazione giudiziaria;

che tale normativa prevede esplicitamente che debba essere previsto nell'ordinamento degli Stati membri, per assicurare l'effettiva terzietà del giudice, la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti;

che la normativa dell'articolo 58 della risoluzione di Strasburgo stabilisce: «Il Parlamento europeo ricorda che l'indipendenza della magistratura costituisce uno dei pilastri dello Stato di diritto e il fondamento stesso di una protezione efficace dei diritti e delle libertà fundamenta-

li di tutti i cittadini e, in particolare, di coloro che debbono comparire in giudizio; ritiene che sia altresì necessario assicurare la terzietà del giudice giudicante attraverso la separazione delle carriere di magistrato inquirente e di magistrato giudicante, al fine di garantire un processo equo»;

che la normativa dell'articolo 59 della medesima risoluzione precisa che «per avere un'effettiva parità tra accusa e difesa è necessario produrre prove nei dibattimenti e non usare la carcerazione preventiva come strumento per estorcere confessioni o peggio delazioni»;

che nella normativa, infine, dell'articolo 64 del documento sono richiesti «dei mezzi procedurali adeguati per ovviare alle lentezze della giustizia»;

che il documento di indirizzo appena citato, la cui normativa è chiara abbastanza per non poter essere equivocata, è stato votato anche da sette parlamentari del Partito democratico della sinistra (Baldarelli, Colajanni, Bontempi, Fantuzzi, Imbeni, Ruffolo e Vecchi), contrariamente a quanto sostenuto a livello nazionale da Botteghe Oscure;

considerato:

che in Italia, nel comitato di garanzia della Commissione bicamerale, si sta discutendo di riforma della giustizia facendo riferimento alla cosiddetta «bozza Boato», documento-base contenente diverse ipotesi, oltre alla riscrittura integrale degli articoli della Costituzione che vanno dal numero 100 al 113;

che la «proposta Boato» ha avuto riscontri decisamente negativi da parte dell'Associazione nazionale magistrati e della giunta esecutiva dell'Associazione magistrati della Corte dei conti che è assurda ad oppositrice dell'azione parlamentare;

che, inoltre, da parte di alcune procure italiane non sono mancate – e continuano a tutt'oggi – aspre polemiche sulla possibilità di giungere, in futuro, a una separazione delle carriere dei magistrati;

che, fermi restando le garanzie e i valori di autonomia e di indipendenza sui quali la magistratura si deve basare, dovrebbe essere chiaro a tutti che il Parlamento è sovrano nelle sue decisioni e, pertanto, ogni intromissione finalizzata al conseguimento di modifiche nel senso desiderato da qualsivoglia categoria ha carattere di turbativa dell'attività parlamentare,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'allineamento dell'Italia all'Europa riguardi ogni settore, giustizia inclusa, oppure contempra solo il raggiungimento dei parametri di Maastricht;

se sia lecito che molti esponenti della magistratura italiana possano arrogarsi il diritto di «censurare» il libero svolgimento dell'attività parlamentare nelle sue diverse fasi (proposizione, svolgimento e discussione nonché raggiungimento delle conclusioni);

se nel nostro paese si intenda assecondare le direttive dell'Unione europea rispettando la «Risoluzione del rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea»;

se, al contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia ritengano di dar corso alle critiche accogliendo

le richieste di un folto gruppo di giudici talmente preoccupati di veder diminuire la loro fama e il loro potere da opporsi in maniera plateale agli indirizzi elaborati dall'Unione europea.

(3-01011)

MARINO, CÒ, SALVATO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI, RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che durante la notte tra l'8 e il 9 maggio 1997 un *commando* armato è entrato in piazza San Marco a Venezia ed ha issato sul campanile la bandiera della Serenissima Repubblica di Venezia;

che nei giorni successivi una fantomatica Armata veneta di liberazione ha rivendicato l'azione e chiesto la liberazione degli 8 componenti il *commando* arrestati;

che le prime investigazioni compiute sembrano confermare che i responsabili dell'azione appartenerebbero ad una più vasta organizzazione clandestina strutturata in cellule;

che tale azione rappresenta un atto dimostrativo che si inquadra in un programma politico volto a ricreare la Repubblica autonoma del Veneto in aperta violazione della nostra Carta costituzionale,

si chiede di sapere:

come si siano svolti i fatti;

quali siano le valutazioni del Governo sull'episodio e sulla consistenza dell'organizzazione di appartenenza dei protagonisti dell'azione ricordata;

quali misure intenda adottare il Governo per impedire che atti di questa natura e gravità possano ripetersi;

quali iniziative si intenda adottare per contestare anche sul terreno dell'ordine pubblico i programmi secessionisti di organizzazioni paramilitari come quella che ha operato in piazza San Marco.

(3-01012)

MARINI, IULIANO, BESSO CORDERO, MANIERI, DEL TURCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'episodio dell'occupazione, a Venezia, del campanile di San Marco ha chiaramente messo in luce come un gruppo di fanatici organizzati possa farsi beffa dello Stato, nonostante le avvisaglie ed i presupposti che da tempo avrebbero dovuto indurre le pubbliche autorità a prestare un minimo di attenzione a questi fenomeni;

che, al di là del fatto che nella sostanza non ha avuto conseguenze pratiche, restano l'amarezza e l'interrogativo sulla impotenza che lo Stato dimostra di fronte a forme più o meno larvate e più o meno tollerabili di secessionismo;

che, se non si vuole affidare alle sole enunciazioni ufficiali il compito di proteggere il paese dagli attacchi dei movimenti centrifughi che mirano al suo sfaldamento politico e istituzionale e rispondere pie-

namente all'obbligo inderogabile di difendere la Repubblica da minacce distruttive, occorre una presa di coscienza da parte dei vertici dell'Esecutivo sulle responsabilità incombenti;

che non trova motivazione alcuna un'azione di promozione della secessione fondata sul presunto malessere del Nord che pure gode di condizioni economiche di favore rispetto alle altre aree del paese;

che oggi la questione centrale della nazione rimane il problema del Mezzogiorno con il suo mancato sviluppo e l'enorme massa di disoccupati;

che il malessere del paese infatti è rappresentato dalla grave situazione socio-economica del Mezzogiorno e chi ispira sentimenti di odio e di rottura dell'unità nazionale non solo commette un grave delitto che va comunque perseguito ma mistifica la storia d'Italia e strumentalmente utilizza i sentimenti negativi di egoismo di una parte, fortunatamente molto piccola, della popolazione per un perverso disegno politico,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Presidente del Consiglio intenda prendere per informare con esattezza i cittadini, attraverso tutti gli strumenti pubblici, della pericolosità di una campagna mendace e antinazionale portata avanti da alcune forze organizzate e tendente a distruggere l'unità nazionale e la convivenza civile;

se non si ritenga di dover promuovere un'azione di educazione alla democrazia e alla conoscenza della storia del paese per contribuire alla formazione di una coscienza nazionale impermeabile a qualsiasi tentativo eversivo;

se non si ritenga inoltre di dover interessare tutte le strutture dello Stato alla comprensione di fenomeni antiunitari in certe aree del paese per comprendere le ragioni ed eventualmente adottare politiche di governo finalizzate ad eliminare il malcontento;

se non si intenda assumere iniziative immediate per assicurare il necessario coordinamento delle autorità pubbliche che operano sul territorio e che hanno competenza in ordine alla emergenza in questione e adempiere in tale modo il primario obbligo di tutela delle istituzioni;

in che modo il Ministro dell'interno intenda operare per prevenire e tenere sotto controllo iniziative così eclatanti, come quella di Venezia, nonchè per smascherare gruppi che segretamente si organizzano contro lo Stato unitario e democratico e come intenda coordinarsi con le altre forze dell'ordine che operano sul territorio per una presenza più efficiente, nel rispetto delle regole di democrazia;

se queste vicende o le dichiarazioni che le fomentano e le sostengono non debbano formare oggetto di particolare attenzione da parte della magistratura considerati i risvolti penali e le conseguenze gravi che un eventuale atteggiamento di leggerezza potrebbe causare.

(3-01013)

D'ALÌ, SCOPELLITI, CIRAMI, MAGGIORE, FOLLIERI, PELLEGRINO, MORANDO, MACERATINI, VALENTINO, GRECO, DIANA Lino, VERTONE GRIMALDI, PETTINATO, CORTIANA,

BOCO, CARCARINO, RUSSO SPENA, PASTORE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella notte del 26 gennaio 1976 in una caserma di Alcamo (Trapani) vennero uccisi i carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta;

che il 13 febbraio 1976, a seguito della chiamata in correità fatta da Giuseppe Vesco, vennero fermate quattro persone, fra le quali due minorenni, Vincenzo Ferrantelli (nato ad Alcamo il 17 settembre 1958) e Gaetano Santangelo (nato ad Alcamo il 21 febbraio 1959);

che successivamente all'arresto, trattenuti alcune ore presso i carabinieri, sia Ferrantelli che Santangelo rendevano dichiarazioni autoaccusatorie; quindi, portati dopo 18 ore innanzi al procuratore della Repubblica, ritrattavano le dichiarazioni precedentemente rese ai carabinieri, proclamavano la loro innocenza, riferivano di violenze subite (che risultano dagli atti di ingresso in carcere);

che lo stesso Giuseppe Vesco, davanti al procuratore della Repubblica, nel dichiararsi colpevole dei reati commessi, ne assumeva la paternità e ritrattava le accuse fatte rilevando che «altri soggetti erano stati suoi correi e che, comunque, l'indicazione dei nomi di Ferrantelli e Santangelo aveva avuto origine dalla necessità di liberarsi dalle torture alle quali era stato sottoposto dai carabinieri» (oltre che nelle dichiarazioni rese al procuratore della Repubblica, la ritrattazione delle accuse si trova in altri atti processuali, quali il diario di Vesco trovato nella sua cella ed allegato quindi agli atti);

che nel gennaio del 1978, dopo due anni di istruttoria, Ferrantelli e Santangelo vennero rinviati a giudizio; a supporto del rinvio a giudizio vi era soltanto la chiamata in correità e le dichiarazioni autoaccusatorie, poichè nessuno degli oggetti trafugati dalla caserma venne mai trovato in loro possesso o in luoghi da loro frequentati, nessuna causale a riscontro potè essere attribuita dal giudice istruttore, dal momento che la vita vissuta dai ragazzi li vedeva lontani da ogni forma di attività delinquenziale e/o di attività terroristica, e nessuna delle motivazioni del Vesco poteva essere attribuita ai giovani accusati;

che il 15 maggio 1978 iniziò il processo innanzi alla corte d'assise di Trapani;

che il 19 maggio 1978 la corte ritenne l'istruttoria incompleta e, valutata la necessità di trovare chiarezza rispetto alle dichiarazioni rese dagli imputati ed all'attendibilità dell'accusa, annullò il rinvio a giudizio, rimise gli atti al giudice istruttore per una ulteriore istruttoria e, inoltre, per l'attivazione di un procedimento contro ignoti con l'accusa di maltrattamenti ai danni degli accusati, con l'obiettivo di accertare la genuinità, la spontaneità, la veridicità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dagli imputati;

che il pubblico ministero mosse appello avverso tale ordinanza e nel gennaio 1979 la Corte di cassazione convalidò l'annullamento dell'istruttoria e rigettò il ricorso del pubblico ministero;

che dopo 27 mesi di carcerazione preventiva i due giovani vennero scarcerati per la decorrenza dei termini di carcerazione preventiva

e con ordinanza dell'ufficio istruzione competente allontanati dai luoghi di residenza: Ferrantelli scelse quale destinazione Livorno presso alcuni parenti (iniziò a lavorare il 10 luglio 1978 con mansioni di apprendista operaio presso una impresa edile), mentre Santangelo scelse Mascalucia (Catania) presso il convento dei Padri Passionisti (dove cominciò immediatamente a lavorare con mansioni di cantiniere);

che l'11 marzo 1980 il giudice istruttore ordinò il rinvio a giudizio degli imputati e dichiarò non doversi procedere contro ignoti; intanto, in fase istruttoria (dunque a distanza di due anni dagli arresti) vennero prodotti certificati medici attestanti lesioni che i carabinieri avrebbero subito dalla folla al momento della traduzione in carcere degli accusati; a sostegno di tale tesi si affermò che le ecchimosi riscontrate al momento dell'ingresso al carcere erano state provocate dalla folla, ma tale circostanza fu con fermezza smentita dagli stessi carabinieri in sede di dibattimento;

che il 25 novembre 1980 iniziò il processo, conclusosi il 10 febbraio 1981 con sentenza della corte d'assise di Trapani con la quale gli imputati vennero assolti per insufficienza di prove; la corte ritenne che il processo, indiziario, non trovava riscontri in prove che potessero affermare la colpevolezza degli imputati e che, comunque, le dichiarazioni autoaccusatorie e la chiamata in correità non potevano essere assurte al rango di prova; avverso tale sentenza mossero appello il pubblico ministero e gli imputati che avevano richiesto l'assoluzione per non avere commesso il fatto;

che il 23 giugno 1982 si celebrò l'appello innanzi alla corte di appello di Palermo che condannò i giovani, la motivazione della condanna, riportata in una lunghissima sentenza di ben 392 pagine, non trovava riscontro nei fatti processuali; fatti assolutamente certi erano stati dalla corte travisati e rivisitati al fine di costruire il castello accusatorio; avverso la sentenza mossero ricorso il pubblico ministero e gli imputati;

che il 22 dicembre 1984 la Corte di cassazione accolse il ricorso degli imputati e rimise gli atti al giudice di rinvio presso la corte d'appello-sezione minori di Palermo, gli imputati, giudicati fino a quel momento da un tribunale per maggiorenni, furono mandati, finalmente, presso il giudice naturale; la Cassazione in particolare, ritenne credibili le asserite violenze, non probanti le confessioni extragiudiziarie, carente la motivazione della causale, non credibile la chiamata in correità per la scarsa attendibilità del Vesco;

che il 7 marzo 1986 la corte d'appello-sezione minori di Palermo assolse gli imputati per insufficienza di prove e ritenne di poter confermare che le risultanze processuali non erano tali da indurre ad una affermazione di responsabilità;

che gli imputati e il pubblico ministero ricorse in Cassazione;

che il 12 gennaio 1987 la Corte di cassazione accolse il ricorso del pubblico ministero per ragioni di ordine procedurale e rimise gli atti alla corte d'appello-sezione minori di Caltanissetta, inoltre ritenne che l'impugnata sentenza era carente in ordine alla motivazione e che, pertanto, correva l'obbligo di meglio motivarla;

che il 31 maggio 1988 la corte di appello-sezione minori di Caltanissetta dichiarò doversi attribuire efficacia retroattiva alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 1983 e, pertanto, annullò tutte le sentenze emesse sino a quel momento, facendo così regredire il procedimento al primo grado di giudizio; annullò la sentenza emessa dalla corte di assise di Trapani del 10 febbraio 1981 e dispose la trasmissione degli atti alla procura di Palermo;

che il 6 ottobre 1989 il tribunale per i minori di Palermo assolse per insufficienza di prove; inoltre, ritenne che gli indizi non potevano considerarsi univoci e concordanti tanto da poter supplire alle manchevolezze delle prove; dichiarò, poi, mancante il riscontro di una causale valida e credibile che potesse avere indotto gli accusati ad un comportamento di così grave violenza; si appellarono il pubblico ministero e gli imputati che ancora una volta richiedevano l'assoluzione per non aver commesso il fatto;

che il 18 aprile 1990 con ordinanza la corte di appello-sezione minori di Palermo ritenne di non poter svolgere il processo; sollevò conflitto di competenza funzionale e rimise gli atti alla Corte di cassazione;

che il 2 ottobre 1990 la Corte di cassazione risolse il conflitto di competenza e rimise gli atti alla corte di appello-sezione minori di Caltanissetta; inoltre ridiede efficacia alla prima sentenza della corte d'assise di Trapani del 10 febbraio 1981 conclusasi con l'assoluzione per insufficienza di prove;

che il 6 aprile la corte di appello-sezione minori di Caltanissetta condannò Ferrantelli a 14 anni e Santangelo a 22 anni di reclusione; ritenne credibile la chiamata in correità del Vesco, attendibili le dichiarazioni extragiudiziarie (sebbene contrastanti, contraddittorie, non rispondenti alle generiche dell'omicidio) e considerò gli oggetti trafugati dalla caserma e trovati in possesso del Vesco elementi di prova anche per il Santangelo e il Ferrantelli;

che il presidente dottor Patanè basandosi sulla sentenza emessa dalla corte di appello di Caltanissetta da lui presieduta in un procedimento che riguardava un coimputato maggiorenne (che altro *iter* processuale aveva subito) ritenne di poter costruire l'accusa sulla base di affermazioni che già si evincono da quella sentenza e che nulla doveva trovare in comune con gli imputati;

che la sentenza è basata sul principio del libero convincimento del giudice; in questa fase, infatti, non emersero fatti nuovi che potevano giustificare la condanna;

che gli imputati e il pubblico ministero ricorsero in Cassazione;

che l'8 gennaio 1992 la Corte di cassazione rigettò il ricorso degli imputati, ritenne la motivazione sufficiente e ovviò l'analisi del travisamento del fatto, non attribuì valore al fatto che le dichiarazioni autoaccusatorie non convergono su nulla, anzi che divergono su tutti i passaggi della vicenda e non valutò che il giudice nisseno non aveva tenuto conto dell'obbligo imposto dalla sentenza della Corte di cassazione del 22 dicembre 1984 che imponeva al giudice

di rinvio l'analisi globale della personalità del soggetto e l'analisi sulla causale propria sia per Ferrantelli che per Santangelo;

che il 18 gennaio 1992 le mogli degli imputati hanno presentato richiesta di concessione della grazia; tale richiesta ha rappresentato l'ultimo atto di disperazione alla ricerca di una pace rincorsa per quasi vent'anni; nella richiesta si sottolinea che Ferrantelli e Santangelo sono stati presenti a tutte le udienze, in tutte le sedi; che non hanno mai ostacolato il normale *iter* processuale; che hanno continuato a lavorare migliorando nel tempo la loro condizione lavorativa; che hanno condotto una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e mai ad azioni delinquenti;

che in data 14 dicembre 1993, su consiglio degli organi preposti alla concessione della domanda di grazia, sono stati raccolte ben 9.646 firme nel territorio tra coloro che hanno conosciuto i ragazzi diventati ormai uomini trentaseienni;

che il 21 luglio 1994 le famiglie hanno riproposto la domanda di grazia in favore di Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo essendo state consegnate al Presidente della Repubblica anche le 9.646 firme raccolte; tale raccolta aveva l'obiettivo di dimostrare che i ragazzi sono perfettamente inseriti nella società, anzi che sono profondamente stimati da tutti e che non possono assolutamente essere considerati pericolosi (a questa ulteriore domanda di riesame non è stata ancora data risposta);

che il 2 marzo 1995 la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha accolto le istanze presentate da Ferrantelli e Santangelo dichiarando l'ammissibilità del ricorso presentato per i seguenti motivi:

sussiste un danno per i ricorrenti derivato dalla durata del procedimento penale (17 anni);

sussiste un danno derivato dal presunto carattere iniquo del procedimento risultante dalla modalità di amministrazione delle prove e dalla parzialità adottata del presidente della corte d'appello dei minori di Caltanissetta;

che, accolto il ricorso, la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha adito la Corte europea;

che il 7 agosto 1996 la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha accolto il ricorso presentato dalla Commissione e da Ferrantelli e Santangelo, confermando che:

lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti dell'uomo riguardo alla durata del procedimento;

lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, riguardo alla mancanza di imparzialità della corte d'appello-sezione minori di Caltanissetta,

si chiede di sapere:

preliminarmente, quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia relativamente ai fatti illustrati in premessa e in particolare quali siano le loro considerazioni in merito ad un *iter* processuale che ha visto pronunciarsi con sentenze diverse, contrastanti e contraddittorie l'una con l'altra complessivamente ben tredici diverse corti della Repubblica italiana, la Commissione europea dei diritti dell'uomo (che ha ammesso il

ricorso dei condannati nel 1995) e, il 7 agosto 1996, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo;

quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia relativamente ai motivi che hanno determinato l'accoglimento delle istanze da parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo:

a) sussistenza di un danno per i ricorrenti derivato dalla durata del procedimento penale;

b) sussistenza di un danno derivato dal presunto carattere iniquo del procedimento risultante dalla modalità di amministrazione delle prove e dalla parzialità addotta dal presidente della corte d'appello dei minori di Caltanissetta;

quali considerazioni intendano esprimere e se non ritengano grave, preoccupante e particolarmente significativo che la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, nell'accogliere il ricorso presentato dalla Commissione, abbia motivato tale accoglimento confermando che:

a) lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione riguardo alla durata del procedimento;

b) lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione riguardo alla mancanza di imparzialità della corte d'appello-sezione minori di Caltanissetta;

quali siano dunque gli atti, gli obblighi e gli adempimenti per lo Stato italiano, conseguenti a una sua condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente a una scorretta gestione di un processo penale ovvero se sia prevedibile e possibile la sospensione della pena e la revisione del processo ovvero, inoltre, se il pronunciamento della Corte medesima sia totalmente o parzialmente privo di effetti sia nei confronti dei ricorrenti che pur si vedono accolto il ricorso sia nei confronti dello Stato che venga formalmente condannato;

con riferimento al caso riferito in premessa, quali siano invece gli atti, le istanze e gli strumenti a disposizione dei signori Ferrantelli e Santangelo (sempre nel caso in cui al loro ricorso consegua una condanna della Corte europea nei confronti dello Stato italiano) per rientrare in possesso della loro libertà, per vedere riconosciuta la loro innocenza, per ottenere un giusto riconoscimento dei gravissimi e difficilmente quantificabili danni subiti;

se non ritengano quindi il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia – non prevedendo ad oggi il nostro ordinamento alcun meccanismo per cui la condanna da parte della Corte europea nei confronti dello Stato italiano imponga atti volti a riparare i danni subiti dai ricorrenti e l'annullamento dell'applicazione delle sentenze emesse in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione citata – di dover provvedere immediatamente alla predisposizione e all'adozione di provvedimenti legislativi giudicati i più adeguati al fine di rendere operative, efficaci, vincolanti le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare laddove esse siano emesse a tutela di cittadini che abbiano subito danni e/o gravi ingiustizie da parte dello Stato italiano;

se non ritenga quindi – infine – il Ministro di grazia e giustizia di tenere nel dovuto conto, insieme a tutti gli altri elementi indicati dagli interroganti, anche i pronunciamenti degli organismi europei ai fini dell'esame della richiesta di grazia presentata dai parenti dei signori Ferrantelli e Santangelo, che appare oggi l'ultimo strumento nelle mani dello Stato per riaffermare i superiori principi della giustizia e della verità.

(3-01014)

SARTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1997 un gruppo di persone con la minaccia di un'arma, e precisamente un Mab, ha sequestrato un traghetto pubblico facendolo dirigere verso la Riva degli Schiavoni, ha occupato piazza San Marco con un mezzo camuffato da blindato ed è salito sul campanile di San Marco occupandolo;

che in precedenza erano avvenute ripetute interferenze su canali televisivi con proclami di secessione da parte di una sedicente Serenissima Repubblica Veneta e che sembra, dalle prime risultanze, che gli autori di tali interferenze appartengano, o siano relazionati al medesimo gruppo;

che, secondo alcuni organi di informazione, tale gruppo era già stato individuato dalle autorità di sicurezza almeno embrionalmente e parzialmente, in particolare dalle autorità responsabili di Verona, ma che sarebbe stato evitato un intervento immediato e preventivo onde acquisire maggiori informazioni sulla natura e sulle ramificazioni delle persone sospettate;

che la presenza di un'arma e della minaccia armata da parte di un gruppo di persone che risultano per altri versi largamente sprovviste costituisce un fatto di enorme gravità e rischio, evitato quest'ultimo per l'intervento deciso delle forze dell'ordine;

che anche nella storia recente fatti anche limitati che rompono le regole e il contesto democratico e proiettano e deformano in azioni eversive disagi profondi della società hanno innescato conflitti irrimediabili;

che il disagio della società veneta e in generale del Nord-Est non può trovare una risposta nel secessionismo che rompe le regole democratiche e la solidarietà nazionale, nè tantomeno in scenari eversivi e violenti, ma solo nella realizzazione di una riforma federalista dello Stato, condivisa e costruita mediante il dialogo e la convinzione, che riconosca e sviluppi i principi di autonomia e sussidiarietà;

che una città come Venezia, aperta al mondo e che nella sua storia ha saputo far convivere nel suo stesso corpo urbano comunità di culture ed etnie diverse, non può più essere usata come vetrina di azioni violente e intolleranti,

si chiede di sapere:

se fossero già note persone appartenenti o in qualche modo collegate al gruppo che ha condotto l'azione di Venezia, se fosse già noto qualche programma di azione delle persone sospettate o indagate e, se ciò corrisponde a verità, perchè non si sia deciso di intervenire fin dall'inizio onde prevenire anche azioni criminose del tipo di quella che è stata poi realizzata a Venezia;

se corrisponda a verità la notizia che la notte dell'occupazione della piazza e del campanile di San Marco i NOCS abbiano dovuto raggiungere Venezia in pullman non essendo disponibili aerei della CAI;

quali siano i primi risultati noti al Governo rispetto all'individuazione della natura del gruppo arrestato, delle ramificazioni e dei mandanti;

quali azioni il Governo intenda svolgere per prevenire episodi simili a Venezia o altrove ed impedire ogni iniziativa che abbia l'obiettivo di far degenerare in atti di provocazione e violenza il confronto e il dibattito politico e democratico;

se il Governo intenda, come è stato richiesto all'unanimità dal consiglio comunale di Venezia il 9 maggio 1997, accelerare le riforme strutturali, istituzionali ed economico-sociali, a partire dal federalismo, che consentano, favoriscano e promuovano la massima espressione e gestione autonoma delle comunità locali e delle popolazioni regionali;

se il Governo, e in specie il Ministro della pubblica istruzione, intendano incentivare l'autonomo studio della storia locale e delle radici delle identità regionali, nel quadro delle iniziative già avviate per l'autonomia scolastica, per la riforma e per un concreto rapporto tra scuola e territorio.

(3-01015)

CALLEGARO, CIMMINO, COSTA, RONCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella notte del 9 maggio 1997 un gruppo armato di persone, dopo aver sequestrato un traghetto, ha occupato la piazza ed il campanile di San Marco innalzando la bandiera del «Serenissimo Governo Veneto»;

che i maggiori quotidiani avevano già da qualche giorno preannunciato l'eventualità di un'azione clamorosa a Venezia;

che, nonostante ciò, tale *commando* ha portato a compimento un'azione dimostrativa dopo aver percorso indisturbato decine di chilometri nel territorio veneto;

che i componenti di tale gruppo – come risulta dalle dichiarazioni del sottosegretario Sinisi – erano già da tempo sorvegliati,

si chiede di conoscere:

per quale motivo le Forze dell'ordine non siano tempestivamente intervenute;

quali siano le dimensioni e la diffusione dell'organizzazione «Veneto Serenissima armata» che si dichiara eversiva;

chi siano gli organizzatori e i mandanti del gruppo e quali reali finalità perseguano;

quali siano le misure che il Ministro intenda prendere per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei singoli cittadini, in attesa che le indagini in corso raggiungano dei risultati.

(3-01016)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che lo Stato italiano in tutte le sue articolazioni (Ministeri, enti, società a prevalente capitale pubblico) ha un immenso «patrimonio» di autovetture e altri automezzi;

che tale «parco» macchine viene parzialmente rinnovato ogni anno;

che il gruppo FIAT ha il monopolio della produzione nazionale di autoveicoli,

si chiede di sapere:

quanti autoveicoli lo Stato (e relativi enti e società) abbia acquistato dal gruppo FIAT ogni anno, negli ultimi dieci anni e quanti in media ogni anno e, tra gli autoveicoli, quante autovetture;

quanto ammonti l'esborso complessivo che lo Stato opera a favore del gruppo FIAT per tali mezzi;

quale sia la percentuale di autoveicoli di produzione straniera, e in particolare della Comunità europea;

quali siano le modalità d'acquisto, se cioè attraverso appalti o altre trattative;

quale sia la percentuale di riduzione del prezzo di listino operata dal gruppo FIAT a favore di un «cliente» così importante come lo Stato italiano in tutte le sue articolazioni;

per quale motivo i mezzi di pronto intervento di carabinieri, polizia, Guardia di finanza e altri Corpi vengano acquistati tra le vetture di serie e se lo Stato abbia mai chiesto al gruppo FIAT speciali modifiche di carrozzeria e di meccanica per usi speciali, apparendo di buon senso che un grande cliente possa pretendere dal proprio fornitore una speciale considerazione.

(3-01017)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la legge 4 febbraio 1966, n. 32, recante «Soppressione dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato» all'ultimo comma dell'articolo 2 recita testualmente: «Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge è disposto in soprannumero da assorbire con la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore, primo segretario, primo archivist, commesso o qualifiche equiparate nonchè con la cessazione dal servizio»;

che in alcuni casi tale disposizione non viene assolutamente rispettata;

che nello specifico è accaduto il caso di una impiegata civile non di ruolo di seconda categoria (sesta qualifica funzionale), in servizio

presso l'archivio notarile di Brindisi, che ha chiesto di essere collocata in ruolo organico in applicazione dell'articolo 30, ultimo capoverso, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che alla stessa veniva comunicato che «le norme sul collocamento in ruolo organico del personale civile non di ruolo non dispongono che in sede di inquadramento in ruolo detto personale debba essere confermato in soprannumero nella stessa sede di servizio»;

che tutto ciò avveniva nonostante che nel corpo del decreto si facesse riferimento espressamente alla applicabilità delle norme contenute nell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32;

che alla richiedente comunque si concedeva che «l'interessata può tuttavia essere assegnata alla sede di ... ove sussiste un posto vacante»;

poichè l'interrogante ritiene che nel caso di specie si sia incorsi in una palese contraddizione dell'articolo 2 della legge n. 32 del 1966 già richiamata,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover confermare che, anche nel caso citato, le disposizioni richiamate siano perfettamente applicabili.

(3-01018)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che risulta essere stato approvato un progetto nazionale di lavori socialmente utili promossi dall'INPS per l'utilizzo di 2.000 unità tra cassaintegrati, lavoratori in mobilità e disoccupati di lunga durata che non avessero mai fruito di trattamenti previdenziali;

che in conseguenza di ciò furono trasmessi agli uffici periferici del Ministero del lavoro gli avvisi al pubblico predisposti per ciascuna regione interessata ai progetti di lavori socialmente utili, contenenti la ripartizione dei posti in relazione alle tipologie di laurea richieste e alle categorie dei soggetti;

che parimenti furono trasmessi *fac-simile* di domande di partecipazioni contenenti la specifica dei progetti approvati, i posti attribuiti alle singole regioni, nonché i prospetti regionali riepilogativi delle unità da assegnare a ciascuna località, a livello di provincia o di sede zonale extraurbana per tipologia di progetto;

che il *fac-simile* del bando chiedeva genericamente l'indicazione circa la sede INPS per la quale si concorreva, tant'è che chiedeva anche genericamente di indicare a quale sezione circoscrizionale per l'impiego fosse iscritto il partecipante al bando;

che solo successivamente all'inoltro delle domande interveniva una circolare che pare chiarisse come nella graduatoria finale la precedenza in assoluto toccava prima ai partecipanti residenti in Brindisi città, poi a coloro risultanti iscritti nella circoscrizione di Brindisi città, infine a coloro che risultassero iscritti in altre circoscrizioni della provincia di Brindisi,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia lecito, legittimo e giusto intervenire successivamente al bando per determinare requisiti preferenziali e priorità;

se si ritenga morale scatenare, così come in effetti si è scatenata, una guerra tra poveri, anche alla luce dei tanti ricorsi e delle tante opposizioni all'iniquo provvedimento determinato dalla circolare;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per sanare una palese lesione dei diritti soggettivi di tanti disoccupati che sono stati defraudati non solamente di un diritto ma anche della fiducia in uno Stato di diritto.

(3-01019)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUSSO SPENA, MARINO, CARCARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CÒ, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI, SALVATO.
– *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della difesa e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che in Italia esistono due aeroporti statunitensi al servizio della VI flotta degli Stati Uniti;

che essi sono ubicati a Napoli-Capodichino e Sigonella (Siracusa);

che i servizi a terra, passeggeri e merci, sono gestiti da aziende di assistenza aeroportuale aggiudicatarie di contratto di appalto di durata quinquennale;

che detti servizi, in ambedue gli aeroporti, sono stati gestiti, sinora, senza soluzione di continuità e senza tensioni di alcun tipo, dalla Alisud spa;

che nel settembre 1996 le autorità statunitensi hanno disdetto, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza prevista, il contratto operante per l'aeroporto di Sigonella;

che a seguito della indizione e dello svolgimento di una nuova gara di appalto è risultata vincitrice della stessa una associazione di imprese, costituita dalla PAE (Pacific architects and engineers incorporated), con sede ad Arlington (Virginia), dalla Aviation management, con sede in Roma, e dalla Climega sud (Società cooperativa lavoratori, impiantisti, manutentori, elettricisti, gas, acquedotti), con sede a Fiumefreddo (Catania);

che dalla Alisud spa, nel solo scalo di Sigonella, dipendono alla data odierna 274 unità lavorative così suddivise: un dirigente, 97 impiegati e 176 operai, alle quali deve essere garantito il passaggio diretto ed immediato alle medesime condizioni contrattuali, salariali e normative presso l'associazione di imprese subentrante;

che il rilevante ribasso di costo operato dalla associazione di imprese aggiudicataria dell'appalto (– 30 per cento iniziale, – 42 per cento finale), essendo inferiore all'attuale livello dei soli salari e stipendi, non appare assolutamente in grado di garantire, nè per l'immediato, nè so-

prattutto per il futuro, gli attuali livelli occupazionali, contrattuali, salariali e normativi;

che in data 9 maggio 1997 si è svolto l'incontro tra il consorzio d'impresе, aggiudicatario dell'appalto, e le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti;

che in tale sede non è stato possibile avviare un confronto di merito sulle questioni dichiarate per l'atteggiamento irresponsabile e provocatorio dei rappresentanti del consorzio di imprese che hanno dichiarato la loro intenzione:

di non procedere al passaggio diretto ed immediato degli attuali dipendenti Alisud;

di non ritenersi obbligati al mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

di non ritenersi obbligati, per l'espletamento del servizio, ad assumere necessariamente, in tutto o in parte, il personale attualmente dipendente dell'Alisud spa;

di essere, al contrario, intenzionati ad assumere lavoratrici e lavoratori provenienti dalle liste di mobilità;

che l'iscrizione alle liste di mobilità è la condizione necessaria per procedere all'eventuale assunzione di personale Alisud, a loro discrezione;

che non sarebbero intenzionati ad applicare ai loro dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo (gestioni aeroportuali);

che a seguito dell'incontro le Organizzazioni sindacali hanno preannunciato un calendario di iniziative e di mobilitazione e proclamato 24 ore di sciopero per il giorno 18 maggio 1997,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere, per quanto di competenza, nei confronti sia delle autorità americane che dell'associazione d'impresa PAE-Aviation management-Climega sud, al fine di garantire i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ed evitare l'esplosione del conflitto, dannoso sia per l'aumento delle tensioni sociali in un'area già in crisi a causa della drammatica situazione occupazionale sia per le attività e l'immagine del Governo statunitense, in un'area strategica e delicata.

(4-05774)

BIASCO. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che la riorganizzazione della rete scolastica per il 1997-98 riferita agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sta determinando sconcerto e proteste in numerosi comuni della provincia di Foggia;

che alla base del disagio emerge l'orientamento del locale provveditorato agli studi che, nel quadro del riordino, ha inteso privilegiare le realtà territoriali rispetto alla specificità degli istituti scolastici ai quali viene tolta l'autonomia amministrativa;

che al centro delle lamentele figurano l'istituto commerciale statale «Giuliani» di Vieste per il quale viene previsto l'aggregazione al lo-

cale liceo scientifico, nonchè l'istituto commerciale «Lecce» di San Giovanni Rotondo, che viene aggregato ad altra istituzione scolastica locale, mentre, per la sezione dell'istituto magistrale «Maria Immacolata» di Cagnano Varano, già aggregata a San Giovanni Rotondo, viene invece prevista l'aggregazione al liceo scientifico di Sannicandro Garganico;

che il provvedimento previsto penalizza notevolmente le località interessate che proprio alla specificità della istruzione secondaria hanno legato ipotesi di sviluppo connaturate al tipo di istruzione e quindi alla formazione di addetti da inserire nei settori economici in via di sviluppo;

che i criteri seguiti dal provveditore agli studi e dal consiglio provinciale scolastico appaiono lesivi non soltanto per la stessa amministrazione scolastica la cui finalità è diretta a garantire il godimento del diritto all'istruzione a tutti i cittadini, evitando penalizzazioni e non creandole, ma anche e soprattutto nei confronti della zona garganica che riceve, dal provvedimento in questione, un duro colpo di freno proprio nel momento in cui si accinge a consolidare idonee condizioni di sviluppo economico;

che l'andamento della riunione del consiglio scolastico ha registrato un increscioso episodio per il quale è stato sollecitato l'intervento dei carabinieri al fine di allontanare dalla sede di riunione del consiglio scolastico provinciale i sindaci dei comuni di Vieste, Cagnano Varano e San Giovanni Rotondo e altre espressioni qualificate delle stesse tre comunità, interessate ad esporre all'organo deliberante le motivazioni a sostegno del mantenimento delle condizioni di fatto che attualmente regolano le istituzioni scolastiche nei tre comuni garganici,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intendano intraprendere per garantire, attraverso il mantenimento delle condizioni di specificità, l'autonomia degli istituti scolastici rispettivamente a Vieste e San Giovanni Rotondo;

se non si ritenga di mantenere inalterata l'aggregazione della scuola media di Cagnano Varano a San Giovanni Rotondo, evitando il passaggio a Sannicandro Garganico;

quali motivi abbiano spinto gli organi scolastici, impegnati nel consiglio scolastico provinciale, a sollecitare l'intervento dei carabinieri, atteso che presenti in aula erano i sindaci dei tre comuni che la forza pubblica si è vista costretta ad allontanare, violando di fatto la normativa che consente ai sindaci di poter rappresentare le proprie comunità in tutte le sedi laddove vengono decisi problemi legati alle comunità interessate.

(4-05775)

BIASCO. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che nei giorni scorsi a Foggia, la sede della federazione provinciale di Alleanza Nazionale è stata interessata a notevoli danneggiamenti da parte di facinorosi che hanno distrutto l'insegna luminosa posta sulla facciata del caseggiato;

che l'opera di danneggiamento ha provocato anche l'effrazione con relativa rottura della vetrata del portone d'ingresso;

che gli stessi facinorosi hanno cosperso con vernice *spray* le pareti esterne della federazione,

si chiede di conoscere:

quali misure siano previste a tutela degli edifici utilizzati a sedi dei partiti politici, atteso che la federazione provinciale di AN si trova a soli 50 metri dalla prefettura, ove staziona, in via permanente, un presidio della polizia di Stato;

se, nel lasso di tempo intercorso dall'episodio di intolleranza politica, i competenti organi investigativi abbiano individuato gli autori dei danneggiamenti;

se si ritengano opportune misure finalizzate a garantire un'adeguata tutela alle sedi dei partiti e a quelle delle istituzioni, atteso che la stessa sede dell'amministrazione comunale di Foggia fu al centro, alcuni mesi fa, di un attentato incendiario in danno del portone d'ingresso del municipio.

(4-05776)

BONATESTA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con nota n. 1676 del 30 aprile 1997, indirizzata al presidente della provincia, il sindaco del comune di Proceno (Viterbo) ha chiesto di conoscere le motivazioni della deliberazione che ha cambiato categoria al fiume Stridolone, causando grave danno ai pescatori della zona;

che secondo la deliberazione della giunta regionale n. 1101 del 23 febbraio 1993, con riferimento alla legge regionale n. 87 del 1990, riguardante la classificazione delle acque interne della regione Lazio ai fini dell'esercizio della pesca, lo Stridolone è classificato come acqua secondaria di categoria B;

che inoltre il sindaco di Proceno ha contestato l'immissione di salmonidi che determina la scomparsa della fauna ittica autoctona del fiume,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi del cambiamento della classificazione del fiume e se non s'intenda adottare iniziative volte alla salvaguardia della fauna ittica dello stesso.

(4-05777)

BONATESTA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che da anni, nel comune di Roma, sono iniziati i lavori per il prolungamento della linea A della metropolitana;

che nel 1995, nel corso di una visita allo scavo di una galleria con cantiere in via Battistini, un rappresentante del comune di Roma aveva dichiarato che i lavori di «genio civile» delle prime due stazioni successive all'attuale capolinea di Ottaviano erano terminati e che erano stati già appaltati i lavori di armamento ferroviario e sussidiari e, pertanto, si stava esaminando la possibilità di far entrare in servizio entro l'anno quella prima tratta;

che la stazione terminale provvisoria sarebbe stata Valle Aurelia;

che quest'ultima è considerata scalo fondamentale essendo ubicata all'incrocio della linea delle Ferrovie dello Stato per Viterbo;

che, a tale scopo, già nel 1990 le Ferrovie dello Stato avevano provveduto all'allargamento dei marciapiedi per una fermata di coincidenza ed erano stati iniziati i lavori per ascensori e scale di collegamento dell'incrocio;

che dal 1995 i lavori sono fermi e, nonostante le somme stanziante, la tratta non risulta essere ancora funzionante,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi dell'arresto dei lavori;

quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di rendere funzionante, in tempi brevi, la linea metropolitana in quel tratto, considerandone l'importanza.

(4-05778)

BONATESTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da oltre un anno una cittadina di Viterbo attende di poter contrarre nuovo matrimonio;

che la sentenza di pronuncia dello scioglimento delle precedenti nozze è stata emessa nel 1993;

che al fine di contrarre nuove nozze l'interessata si è rivolta al comune per ottenere documenti;

che nessuna documentazione risulta essere pervenuta a comprovare il nuovo stato civile della donna;

che da controlli effettuati su richiesta di quest'ultima è risultato che all'anagrafe del comune di Fabrica di Roma, dove è nata, risulta essere nubile e che, di conseguenza, il primo matrimonio non vi è stato mai registrato;

che la legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio», all'articolo 5, comma 1, stabilisce che il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, pronunzia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della sentenza;

che ai fini dell'annotazione il cancelliere dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza è tenuto a trasmetterne copia autentica all'ufficio dello stato civile competente,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi della mancata trascrizione dell'atto del primo matrimonio;

qualora fosse stato trascritto, per quali ragioni all'anagrafe del comune di nascita la cittadina sopracitata risulti ancora essere nubile.

(4-05779)

BONATESTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che risulta che gli uffici della USL di Viterbo sono in procinto di ritirare i tesserini che danno diritto alla esenzione del *ticket* per i soggetti ultra 65enni invalidi civili, in ottemperanza a una circolare ministeriale;

che la Fials si è rivolta al direttore generale dell'Azienda USL per segnalare tale situazione;

che la decisione adottata dal Ministro contrasta con il decreto legislativo n. 509 del 1988, considerato che gli invalidi civili risultano «in difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età»;

che quanto disposto dalla circolare annulla una particolare agevolazione che interessa soggetti e fasce d'età ai quali non si può chiedere di partecipare alla spesa per l'assistenza socio-sanitaria,

l'interrogante chiede di conoscere le modalità di applicazione della circolare ministeriale.

(4-05780)

BONATESTA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nella provincia di Viterbo sono in atto proteste per il mancato risanamento della viabilità;

che, in particolare, la provinciale Teverina, che collega Viterbo al comprensorio che si affaccia sul Tevere, versa in condizioni disastrose;

che ogni giorno quel tratto stradale è percorso da migliaia di pendolari, costretti a viaggiare in condizioni di disagio a causa delle voragini che si sono formate sul manto stradale;

che gli abitanti dei comuni di Piansano e Tessennano hanno fatto una petizione popolare per denunciare lo stato di abbandono;

che in analoga situazione versa la provinciale Cimina che, oltre a presentare buche, risulta ristretta nel tratto d'ingresso di Caprarola a causa di una frana che ne ha imposto il senso unico alternato;

che l'unico intervento ha riguardato il rifacimento della segnaletica orizzontale,

l'interrogante chiede di sapere se non s'intenda adottare provvedimenti per l'ammodernamento dell'intera rete viaria provinciale.

(4-05781)

BONATESTA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che si fanno sempre più accese le proteste degli abitanti del centro storico di Castel Sant'Elia (Viterbo) per il continuo passaggio di mezzi pesanti lungo la tangenziale Nepi-Civita Castellana;

che alcuni cittadini hanno manifestato l'intenzione di costituire un comitato al fine di raccogliere firme per una petizione,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di tutelare la incolumità dei residenti lungo le vie d'accesso alla tangenziale.

(4-05782)

BONATESTA. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che da qualche tempo è in atto una protesta da parte del Corpo forestale dello Stato per le condizioni fatiscenti di mezzi e strutture e le carenze di organico;

che in molti comandi stazione vi sono appena uno o due unità che controllano anche più di cinque comuni e decine di migliaia di ettari;

che, inoltre, la protesta riguarda la mancanza di una precisa ed unitaria collocazione del Corpo forestale nell'ambito di istituzioni pubbliche;

che i portavoce del Sapaf di Viterbo hanno evidenziato la necessità che il Corpo forestale sia chiamato a svolgere esclusivamente i compiti di polizia giudiziaria ambientale e di pubblica sicurezza, che sia svincolato da compiti amministrativi e gestionali, che tutte le strutture produttive dell'amministrazione gestionale vengano trasferite definitivamente alle regioni, che le eventuali convenzioni d'impiego fra le regioni e il Corpo forestale dello Stato prevedano per il corpo solo i servizi di controllo,

l'interrogante chiede di sapere se non s'intenda adottare iniziative volte a una migliore razionalizzazione del Corpo forestale dello Stato, anche al fine di consentire servizi più adeguati alle esigenze del territorio.

(4-05783)

BONATESTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che le rilevazioni percentuali sulla popolazione residente nella provincia di Viterbo collocano la Tuscia al secondo posto nella classifica regionale della disoccupazione;

che secondo uno studio della «P & G Infograph», realizzato su fonti ISTAT, la provincia di Viterbo ha avuto nel 1996 il 13,4 per cento di disoccupati; appena lo 0,6 per cento in meno di quella di Latina, considerata al primo posto, nella regione Lazio, nella graduatoria dei senza lavoro;

che quelle diffuse sono tuttavia solo statistiche parziali sulla reale consistenza del fenomeno. L'analisi infatti prende in considerazione la totalità degli abitanti del territorio, compresi quelli in età non lavorativa;

che, in base a quanto attestano gli indici raccolti dall'osservatorio dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, limitando i dati alla forza attiva, le percentuali aumenterebbero sensibilmente fino a raggiungere il 19 per cento;

che si tratta di circa un quinto della popolazione attiva, ricavato attraverso l'esame delle iscrizioni al collocamento, che nel marzo scorso erano arrivate a 33.682 unità; di queste poco meno della metà riguardano giovani alla ricerca del primo impiego, confermando il *trend* che registra il progressivo invecchiamento della Tuscia, a causa della forte migrazione di giovani in cerca di lavoro;

che tale situazione risulta notevolmente aggravata dal numero di coloro che hanno perso la prima occupazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover studiare specifiche iniziative per il rilancio dell'occupazione nell'intera regione Lazio, con particolare attenzione per le province di Viterbo e Latina.
(4-05784)

BONATESTA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel mese scorso nel comune di Montefiascone (Viterbo) è stato inaugurato il nuovo ufficio d'informazioni turistiche;

che fino ad oggi l'ufficio non ha mai funzionato;

che il mancato avvio del servizio pubblico sembrerebbe essere causato dalla difficoltà di reperire personale specializzato cui affidarne la gestione;

che in base a quanto affermato dall'assessore al turismo il problema da superare è quello dell'assunzione, non essendo prevista nell'organico comunale la qualifica di operatore turistico o similare,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative s'intenda adottare al fine di favorire in tempi brevi l'apertura del suddetto ufficio, consideratane l'utilità nel periodo estivo.

(4-05785)

BORTOLOTTI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il 4 agosto 1995 è stato sottoscritto il contratto nazionale di lavoro del comparto scuola 1994-1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 207 del 5 settembre 1995;

che l'articolo 67 di tale contratto prevede in numerose situazioni il pagamento di un rateo mensile con decorrenza luglio 1996 o gennaio 1997 a seconda dei casi;

che alla scadenza prevista però nulla è stato corrisposto ai numerosi insegnanti che avevano maturato il rateo pur essendo stato riconosciuto il diritto allo stesso sia da parte dei provveditorati che delle direzioni provinciali del Tesoro;

che la giustificazione addotta, ad esempio, dalla direzione provinciale del Tesoro di Vicenza è stata di non aver ricevuto «ordini» dal provveditorato e quella del provveditorato di non aver ricevuto indicazioni dal Ministero della pubblica istruzione, dal quale aspetta i decreti applicativi;

che il 20 settembre 1996 il Ministro della pubblica istruzione emanava la circolare ministeriale n. 595 avente per oggetto il «Comparto scuola: contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Inquadramento, trattamento e progressione economica del personale»;

che la circolare ministeriale, di vari fogli, indica, sembra in modo errato, anche come effettuare i calcoli dei ratei dovuti e prevede che tutto quanto stabilito dalla stessa, ratei compresi, dovrebbe essere appli-

cato in modo automatico (ci si chiede quindi se anche veloce) attraverso «flusso informatico» diretto entro le scadenze che «saranno successivamente comunicate»;

che la suddetta circolare ministeriale è del 20 settembre 1996 e delle scadenze citate non si è ancora saputo nulla, quando siamo ormai a dieci mesi dalla decorrenza del rateo del luglio 1996;

che di fatto tale circolare ha bloccato qualunque intervento da parte delle singole scuole o meglio da parte dei singoli provveditorati agli studi;

che in data 10 aprile 1997, con protocollo n. 13369, il provveditorato agli studi di Vicenza ha emesso una comunicazione informativa indirizzata ai presidi delle varie scuole e alla direzione provinciale del Tesoro, avente per oggetto l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995, in cui, tra l'altro, si parla della mancata attribuzione dei ratei informando che gli stessi verranno attribuiti con la stesura dei decreti formali, ossia i decreti applicativi;

che sono trascorsi quasi due anni dalla firma del contratto e quasi un anno dal dovuto pagamento del rateo, ma nulla si sa sul destino di tale somma,

l'interrogante chiede di conoscere:

perchè non si sia data attuazione a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 595 del 20 settembre 1996 per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 1994-1997;

per quale motivo i decreti applicativi non siano stati stesi e non siano entrati in vigore a quasi un anno dalla emanazione della circolare ministeriale;

se non risulti a questo punto comprensibile la scelta di decine di migliaia di insegnanti di andare in pensione il più presto possibile.

(4-05786)

BONATESTA. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente. – Premesso:

che il 6 febbraio 1997 nel bosco della «Roccaccia», nei pressi di Tarquinia (Viterbo), sono stati trovati 94 pini abbattuti e bruciati;

che il professor Aumento, geologo e vulcanologo, ha seguito la vicenda per conto dell'organismo scientifico regionale;

che i reperti analizzati a Bologna non hanno dato alcun esito;

che sono state smentite notizie secondo cui nei giorni successivi all'accaduto siano stati rinvenuti in quell'area metalli pesanti e radioattivi,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda adottare iniziative volte ad uno studio più approfondito di tali fenomeni e volte ad accertare eventuali responsabilità dell'accaduto.

(4-05787)

CAPALDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'istituto per geometri «Ugo Ciancarelli» di Rieti ha una sede distaccata in Magliano Sabina;

che gli studenti che hanno sostenuto gli esami di diploma presso la sede distaccata nell'anno scolastico 1994-1995 non hanno, a tutt'oggi, ottenuto l'originale del diploma dovendosi accontentare degli attestati sostitutivi che hanno, come noto, un periodo limitato di validità;

che tale situazione di ritardo, che non sembra essere nuova, ricade negativamente sugli ex allievi diplomatisi presso la sede distaccata del «Ciancarelli»;

che da informazioni assunte tale disagio non si verificherebbe per i diplomati presso la sede centrale,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sostenuto dalla segreteria di detto istituto secondo cui il ritardo sarebbe dovuto al mancato invio, da parte del Ministero, di un congruo numero di certificati di diploma;

se il Ministro in indirizzo non intenda comunque impartire precise disposizioni affinché tale incresciosa ed incomprensibile situazione di ritardo venga immediatamente rimossa e non abbia a ripetersi in futuro.

(4-05788)

CORTELLONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu, rispondendo alla interrogazione parlamentare 5-00108 durante la seduta della Commissione finanze della Camera dei deputati del 2 ottobre 1996 circa il versamento dell'ICI per il tramite del sistema bancario, ebbe a dichiarare che «al fine di rendere più celere l'adozione della normativa in questione il Governo ha inserito nel disegno di legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'esercizio 1997 disposizioni in materia di riscossione di tributi, con le quali tra l'altro viene nuovamente prevista la delega ad emanare uno o più decreti legislativi volti a riordinare la disciplina di che trattasi. Tra i principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio di tale delega è prevista l'estensione della possibilità di versare l'ICI tramite il sistema bancario o con procedura di pagamento automatizzato, nel senso auspicato dall'interrogante»,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda emanare, secondo quali modalità e in quali tempi, affinché si possa concretamente addivenire alla possibilità di effettuare i versamenti ICI direttamente presso gli istituti bancari.

(4-05789)

DE CORATO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in un popoloso quartiere di Milano, il Corvetto, ed in particolar modo nella zona di via Sibari-via Alamanni persiste da tempo una situazione di gravissimo degrado ambientale a causa della presenza di ruderi fatiscenti che si affacciano nella suddetta via Sibari e la cui con-

sequenza prima è un elevatissimo rischio igienico-sanitario e di incolumità personale;

che l'area in oggetto è ormai da tempo diventata un centro di spaccio di droga, di pratica della prostituzione e, non da ultimo, un ricettacolo di delinquenza di ogni tipo: i suddetti stabili, infatti, diroccati e privi di servizi igienici, sono occupati abusivamente da extracomunitari, albanesi, slavi e persone che spacciano e recano molestie ai residenti, creando in questi ultimi stati di ansia e preoccupazione per la propria sicurezza e per la serenità di tutto il quartiere;

che nelle ore notturne la situazione si aggrava ulteriormente a causa della scarsa illuminazione della zona rendendo la stessa, se possibile, ancor più pericolosa ed impraticabile;

che nell'area sopra citata, come riportato dalla stampa, sono già stati rinvenuti due cadaveri;

che nell'area viene praticata inoltre raccolta abusiva di rottami, vetro e masserizie, fatto che contribuisce a intensificare il degrado già elevatissimo del luogo;

considerato:

che la questione in oggetto è già stata oggetto di un'interrogazione al Ministero dell'interno (4-00187), il quale in data 7 marzo 1997 riconosceva l'alta pericolosità della zona a causa del degrado in cui la stessa versa;

che nella risposta di cui sopra si fa riferimento ad un comportamento da parte dell'amministrazione comunale e della questura di cui però nella pratica non vi è alcuna traccia, ancorchè spesso non coordinato;

che l'ingiunzione che il 22 agosto 1994 il sindaco di Milano ha emesso nei confronti delle proprietà per lo sgombero e la sanatoria dell'area risulta a tutt'oggi ancora disattesa;

che le 1.500 firme raccolte, depositate e protocollate nel febbraio 1995, per sollecitare l'intervento delle autorità preposte ad intervenire e porre fine all'annoso problema, non hanno sortito alcun effetto;

che nel gennaio 1996 il responsabile dell'USL 39 di Milano, dottor Dragonetti, inviava una lettera al comune denunciando la presenza di materiali tossico-nocivi, ne chiedeva contestualmente l'immediato smaltimento, richiesta che, come in precedenza, risulta essere stata fino ad oggi disattesa;

che anche il rapporto successivo inviato nel febbraio 1996 dal consiglio di zona al settore decentramento resta completamente inascoltato;

che disattesa resta ancora l'ordinanza con intimazione di bonifica dell'area del settore ambiente del 20 febbraio 1996;

che il 2 luglio 1996, in seguito ad un'interpellanza di un consigliere comunale, venivano effettuati dei prelievi per accertare nuovamente la presenza di materiali tossico-nocivi (già stabilita 6 mesi prima dal responsabile dell'USL competente): il risultato delle analisi non è mai stato comunicato;

che il 26 luglio 1996, nonostante l'innegabile stato di fatiscenza della Cascina Visconta (via Sibari), l'ufficio tecnico del comune inviava

una lettera ai proprietari della stessa chiedendo loro di mantenere la costruzione in buono stato di conservazione e concedendo una proroga in tal senso;

che la richiesta del consiglio di circoscrizione, del 16 dicembre 1996, al sindaco di Milano, di intimare ai proprietari della Cascina Visconta la sua demolizione per manifesta pericolosità resta ancora una volta disattesa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire attivamente affinché le autorità preposte, da anni ripetutamente sollecitate tramite esposti scritti, pongano fine a questa esasperante situazione tutelando i cittadini residenti nell'area Alamanni-Sibari.

(4-05790)

DE CORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'emergenza rifiuti a Milano, scoppiata nel novembre del 1995, è stata superata solo grazie alla violazione di tutte le più importanti normative allora vigenti;

che l'AMSA di Milano, infatti, si affidò a tre società, cui aveva appaltato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le quali hanno provveduto a smaltire quotidianamente tutto ciò che non riusciva ad essere bruciato nei due inceneritori, circa 1.500 tonnellate di rifiuti, presso le discariche di mezza Italia, violando così le normative nazionali ed internazionali sullo smaltimento;

che per riuscire a fare quanto sopra esposto l'AMSA avrebbe sostenuto che i camion di rifiuti solidi urbani che uscivano dai suoi stabilimenti dopo una sommaria lavorazione contenevano materie prime seconde destinate alla raccolta differenziata; in realtà invece su quei camion ci sarebbero stati rifiuti, mescolati fra loro, graveolenti ed inquinanti;

che il metodo di smaltimento esposto sarebbe utilizzato tuttora dalle due ditte che smaltiscono per conto dell'AMSA (Cogetas ed Ecoltecnica), che risultano tra l'altro entrambe coinvolte direttamente o indirettamente in vicende giudiziarie connesse a smaltimenti abusivi;

che nel febbraio 1997 è entrato finalmente in funzione, con otto mesi di ritardo, l'impianto sorto nell'area dell'ex Maserati destinato al riciclaggio della parte biologica per la produzione di terriccio fertilizzante denominato *compost*;

che secondo quanto dichiarato alla ex Maserati nell'impianto sopra citato verrebbero lavorate 1.100 tonnellate al giorno, di cui la parte secca finirebbe in discarica a Montichiari e a Casalpusterlengo, mentre quella umida dovrebbe diventare terreno per copertura di discariche, finendo quindi anch'essa in discarica;

che se, come sostenuto dall'AMSA, la quantità effettivamente raccolta con la differenziata è di 650 tonnellate al giorno la componente umida che ne scaturisce ammonterebbe a circa 200-250 tonnellate, le cui destinazioni sarebbero, secondo la stessa AMSA, l'Ecopol di Brescia e l'Agrinord di Isola della Scala;

che la Ecopol riceve 30-40 tonnellate al giorno e stabilizza il rifiuto; la Agrinord, invece, non lavora più con Milano dal dicembre 1996;

che in base a quanto sopra immediatamente esposto si deduce che rimarrebbero non smaltite 200 tonnellate circa al giorno, probabilmente destinate alla discarica in qualche luogo «ignoto»;

che la Ecopol, dopo aver stabilizzato il rifiuto, lo rimanda all'AMSA, che dopo aver pagato 100 lire al chilogrammo per la sua lavorazione se lo ricompra per 5 lire al chilogrammo e, infine, lo manda in discarica (dove non è dato saperlo) spendendo altre 150 lire al chilogrammo;

che la raccolta differenziata, il cui obiettivo dovrebbe essere di tipo ecologico ma anche economico, si rivela un pessimo affare per l'Italia e per Milano: il Consorzio Replastic, per esempio, che raccoglie plastica al prezzo di 300-400 lire al chilogrammo dopo averla lavorata e quindi sostenuto dei costi, la rivende a 100 lire al chilogrammo; per la raccolta differenziata a Milano si spende mediamente più di due volte di quanto si spende nel resto d'Italia e i conti economici dell'AMSA sono in forte passivo;

che in generale, secondo quanto dichiarato dalle aziende che si occupano della parte secca della raccolta differenziata, i sacchi blu dell'AMSA sono ingestibili, perchè contengono di tutto e lavorarli diventa molto difficile, cosicchè alla fine solo una minima parte delle 150 tonnellate giornaliere di frazione secca viene riciclata, mentre la maggior parte finisce, ancora una volta, in discarica;

che la non gestibilità del rifiuto sarebbe da addebitare alla modestissima campagna stampa che il comune di Milano ha dedicato alla raccolta differenziata, che ha determinato un'ignoranza da parte dei cittadini nel separare correttamente le varie componenti;

che anche il prodotto derivante dalla lavorazione della raccolta differenziata destinata alla produzione di combustibile per cementifici (RDF) realizzato dagli impianti milanesi resta totalmente inutilizzato, contenendo questo un'elevata quantità di cloro che danneggia i forni che dovrebbero bruciarlo,

si chiede di sapere:

come si intenda procedere per verificare se quanto esposto circa le modalità di smaltimento messe in atto dall'AMSA di Milano corrisponda al vero;

se si intenda prendere dei provvedimenti nei confronti dei responsabili delle eventuali violazioni della normativa in materia.

(4-05791)

DE CORATO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che i progetti di adeguamento ambientale delle centrali termoelettriche di Ostiglia, Sermide, Tavazzano e Turbigo sono stati sottoposti dall'Enel direttamente ai Ministeri dell'industria, dell'am-

biente e della sanità secondo la procedura dettata dall'accordo procedimentale tra i suddetti Ministeri del 24 giugno 1989;

che il suddetto accordo procedimentale del 24 giugno 1989 costituisce un atto amministrativo illegittimo, perchè viola le competenze regionali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, del 1988, che prevede che il progetto di adeguamento delle emissioni delle centrali termoelettriche esistenti venga presentato alla regione competente, nonchè il disposto dell'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, che prevede che il Ministero dell'industria si attivi a seguito di rapporto della regione e non su istanza dell'Enel;

che in forza dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 203, del 1988, le regioni devono formulare i piani di risanamento del proprio territorio, fissando i valori delle emissioni degli impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e fissando inoltre (nell'ambito dei suddetti piani di risanamento e per zone particolarmente inquinate) valori limite delle emissioni più restrittivi di quelli definiti dalle linee-guida statali, nonchè, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione e di esercizio;

che le regioni non possono risanare il proprio territorio se viene loro sottratta la competenza sui progetti di risanamento ambientale delle centrali termoelettriche esistenti, le cui emissioni costituiscono oltre il 50 per cento delle emissioni inquinanti dell'atmosfera;

che per le centrali di Tavazzano e Turbigo, l'Enel non ha rispettato le prescrizioni contenute nei decreti di ambientalizzazione emessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel 1993 chiedendo una proroga dei termini scaduti nel 1996 che finora non è neppure stata concessa;

che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ha ancora provveduto in merito ai progetti di ambientalizzazione delle centrali di Ostiglia e Sermide, che sono stati successivamente modificati dall'Enel nel 1992, nel 1994, nel 1995 e nel 1996,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non convengano sulla necessità di revocare al più presto il sopra citato accordo procedimentale del 24 giugno 1989, affinchè l'Enel sottoponga, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 203, del 1988, i progetti di ambientalizzazione delle centrali di Ostiglia, Sermide, Tavazzano e Turbigo alla regione Lombardia, la quale, a sua volta, sottoporrà al Ministero dell'industria il proprio rapporto sulle misure da adottare per l'ambientalizzazione delle centrali citate, secondo la procedura prescritta dall'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 203, del 1988.

(4-05792)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nell'incontro di calcio disputato a Nocera Inferiore il giorno 11 maggio 1997 tra la locale squadra Nocerina e la squadra

di Torre Annunziata, Savoia, si sono verificati gravi tafferugli con l'intervento delle Forze dell'ordine;

che i sostenitori del Savoia, affluiti in numero considerevole a sostegno della propria società, sono stati inizialmente dirottati nel comune di Nocera Superiore e, attraversando tale comune, avrebbero apportato danni a strutture e ad esercizi commerciali, oltre che intimorito inermi cittadini incontrati in strada ed in nessun modo interessati all'incontro sportivo;

che i tafferugli sarebbero continuati con danneggiamenti ad auto in sosta e alle stesse suppellettili della struttura ferroviaria,

si chiede di conoscere:

quali siano stati i motivi che abbiano indotto a dirottare la tifoseria del Savoia prima a Nocera Superiore e a dirigerla poi allo stadio di Nocera Inferiore;

se non si ritenga utile adottare tutti i provvedimenti necessari affinché simili episodi di violenza vengano definitivamente evitati.

(4-05793)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e di grazia e giustizia. – Premesso:

che nei giorni scorsi è stata perfezionata la vendita della Mecaer Meccanica Aeronautica srl, con sede a Borgomanero (Novara), già posseduta al 100 per cento dalla Agusta spa, a propria volta facente capo alla Finmeccanica spa;

che acquirente è la Borgomanero spa, costituita alla fine del 1995, pochi giorni prima di concludere l'acquisto, dalla trasformazione in società per azioni della Sviluppo Borgomanero srl di Lonate Pozzolo, costituita solo nel giugno 1995 con capitale sociale di 20 milioni, i cui soci sono Luciano Zampitti (58 per cento) da Roma, Corrado Monti (28 per cento) da Luino e la società Sices di Lonate Ceppino (14 per cento);

che la Mecaer srl produce i comandi di volo, i carrelli a pattini ed i sedili utilizzati esclusivamente dall'Agusta per gli elicotteri di propria produzione e quindi è fornitrice strategica per la sopravvivenza della stessa;

che accordi di cessione prevedono che l'acquirente, a fronte del mantenimento dell'attuale livello di occupazione per alcuni anni, garantisca l'acquisto da parte dell'Agusta di tutta la produzione elicotteristica per lo stesso periodo in condizione di monopolio;

che durante il 1995 la società Agusta ha provveduto alla totale ristrutturazione dei fabbricati della Mecaer con rifacimento di tetti, pavimenti, impianti elettrici ed idraulici ed alla creazione di nuovi uffici con i relativi arredi;

che durante il 1995 sono stati trasferiti dall'Agusta alla Mecaer forni, autoclavi e macchinari vari, sono stati rimessi a nuovo impianti e macchinari di produzione e sono stati acquistati nuovi macchinari per la produzione;

che le spese per le realizzazioni di cui si è parlato sono ammontate a circa dieci miliardi di lire,

si chiede di conoscere:

con quali procedure si sia proceduto alla vendita della Mecaer srl, quali siano state le società concorrenti, quali i contenuti dell'offerta della Sviluppo Borgomanero srl (oppure Borgomanero spa) che hanno fatto sì che prevalesse sulle altre;

quale sia il prezzo pagato per l'acquisto della Mecaer e se questo possa essere ritenuto equo, visto che gli acquirenti, oltre che un'azienda completamente ristrutturata nei fabbricati, negli impianti, negli uffici e nei macchinari, hanno acquistato un'azienda che ha il fatturato garantito, a prezzi concordati per i primi anni ma a prezzi liberi ed in regime di monopolio dopo questo periodo;

quali siano le garanzie prestate dai compratori, visto che la società acquirente (costituita nel giugno 1995, al solo scopo di portare a termine quest'affare) non vanta alcuna esperienza nel settore nè dimostrate capacità industriali e manageriali;

quale sia stata la società che, con la propria intermediazione, ha promosso l'affare, quale provvigione sia stata pagata dalla Agusta e dalla Borgomanero spa; chi sia il titolare della società autrice dell'intermediazione e se a quest'ultima o al relativo titolare sia in qualche modo legata la figlia dell'amministratore delegato della Agusta spa, ingegner dottor Amedeo Caporaletti;

se non si ritenga di far verificare le voci della contabilità della Agusta spa e della Mecaer srl al fine di riscontrare che il passaggio dei beni, trasferiti da un'azienda all'altra, sia avvenuto registrando valori corretti ed adeguati, che gli impianti ceduti dalla Agusta spa (ancorchè da questa completamente ammortizzati) siano stati acquistati dalla Mecaer srl a valori di mercato corretti e certificati e che le spese sostenute per le ristrutturazioni siano state tutte capitalizzate e non spesate nell'esercizio, in quanto, se le verifiche non confermassero che si è proceduto come innanzi detto, si sarebbero falsificati i valori a libro dell'azienda cedente e di quella ceduta, commettendo gravi reati fiscali e creando le premesse per attribuire alla azienda da cedere un valore inferiore al reale, facendo il danno della Agusta spa ed il vantaggio dei compratori.

(4-05794)

MARINO, MANZI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la provincia di Benevento ha avuto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1996, l'ammissione al finanziamento dal Fondo sociale europeo di un progetto formativo rivolto a giovani diplomati e disoccupati o in cerca di prima occupazione;

che il progetto formativo, per un costo totale di lire 1.545.600.000, prevede la realizzazione di un corso di formazione professionale per «addetti al risanamento ed alla gestione dei bacini idrici»

e di un corso per «addetti al censimento e catalogazione del patrimonio pubblico»;

che ai suddetti corsi partecipano, complessivamente, 96 giovani diplomati a seguito di varie prove selettive sotto il controllo di due commissioni esaminatrici all'uopo nominate dall'amministrazione provinciale di Benevento;

che i corsi hanno avuto inizio il 13 gennaio 1996 e per una durata complessiva di 700 ore con una frequenza media giornaliera di 6 ore;

che, allo stato attuale, l'amministrazione provinciale non è in grado di garantire il rilascio di una qualsiasi qualifica, ai giovani corsisti, che sia rilevante ai fini della iscrizione al collocamento;

che la predetta amministrazione provinciale cita a tale proposito, quanto avrebbe dichiarato il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Benevento, secondo cui «agli allievi che abbiano conseguito il diploma di “addetti al risanamento e gestione bacini idrici” e di “addetti al censimento e catalogazione del patrimonio pubblico” possano essere attribuite le relative qualifiche, in attesa che intervenga la codifica da parte del competente Ministero, previa presentazione di idonea documentazione»;

che sempre l'amministrazione provinciale di Benevento in un comunicato stampa fa riferimento ad «assicurazioni, per ora solo informalmente, del Ministero del lavoro circa la risoluzione definitiva del problema»;

si chiede di sapere:

se sia stato posto in essere tutto l'*iter* burocratico necessario alla corresponsione dei finanziamenti previsti;

se sia stata presentata, da parte dell'amministrazione provinciale di Benevento, la «idonea documentazione» cui fa cenno il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in riferimento alle qualifiche conseguibili;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare tutte le determinazioni di propria competenza per dare un valore legale alle qualifiche conseguite dai frequentatori dei due corsi.

(4-05795)

MEDURI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) è stato sciolto per infiltrazione mafiosa e che da circa un anno è retto da una commissione prefettizia composta da tre elementi nominati dal prefetto di Reggio Calabria;

che da molti mesi è esploso lo scontento di molti cittadini i quali lamentano la cattiva conduzione amministrativa da parte della commissione straordinaria, le lentezze burocratiche acute rispetto ai tempi delle normali amministrazioni democratiche, i servizi peggiorati e soprattutto la posizione negativa rispetto non solo alle autorizzazioni o concessioni edilizie, ma anche rispetto alle semplici risposte anche negative;

che dopo tante proteste di privati cittadini giunge oggi, puntuale e pesante, una circostanziata protesta di un importante ente territoriale che denuncia una irresponsabile indifferenza della commissione rispetto ad un importantissimo problema di portata intercomunale;

che infatti il presidente della comunità montana «Versante jonico meridionale», signor Roberto Latella, con nota del 12 maggio 1997, numero di protocollo 1340, avente come oggetto: «Impianto di depurazione acque reflue urbane. Finanziamenti POP Calabria – Misura 4.3 ambiente – Approvazione progetto esecutivo e rilascio di autorizzazioni e pareri di competenza comunali», inviata al prefetto di Reggio Calabria e per conoscenza anche al Ministro dell'interno ed ai parlamentari del collegio, denuncia una sorta di forte inettitudine di coloro che sono preposti al vertice del comune di Melito di Porto Salvo, inettitudine che potrebbe produrre gravi ed irreparabili danni a tutta la zona del melitese che verrebbe privata di un importante depuratore e di svariati miliardi di contributi della Comunità europea;

che, nonostante ripetuti solleciti ricevuti dalla comunità montana e pur essendo in possesso del progetto esecutivo dei depuratori già approvati dal comune di San Lorenzo e dal Genio civile e da quest'ultimo inviato al CRTA della regione Calabria, la commissione prefettizia di Melito di Porto Salvo non ha inteso dare la necessaria autorizzazione;

che la gestione commissariale in un comune sciolto per mafia dura per un periodo molto lungo e quindi sono incalcolabili i danni che potrebbero essere prodotti dai «tre di Melito di Porto Salvo» al comune ed all'intero territorio da un simile atteggiamento dilatorio e passivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente per l'accertamento dei fatti e l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

(4-05796)

MIGNONE. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze.* – Premesso:

che in merito al vettoriamento delle acque del Pertusillo e del Montecotugno il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ha un contenzioso in corso con l'Ente irrigazione per l'imposizione di costi che non sarebbero dovuti;

che il Consorzio, infatti, con ricorso del 2 febbraio 1996, impugnava presso il TAR della Puglia il provvedimento del 21 novembre 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con il quale si decretava senza motivazioni che il costo dei servizi prestati dall'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, a far data dal 1° gennaio 1995, fosse ripartito in proporzione ai volumi erogati tra i soggetti istituzionali utilizzatori delle risorse idriche, tenuto conto dei costi di accumulo, conservazione e trasporto;

che in detto giudizio l'Ente irrigazione ha richiesto il pagamento della somma di lire 5.816.923.200 e degli interessi relativi;

che nonostante la controversia in corso anche per il 1996 il succitato Ente ha emesso il ruolo per un importo pari a lire 5.438.392.304;

che intanto il Consorzio di bonifica fa presente che tale somma non è prevista in bilancio e che – se dovesse dare riscontro a tale richiesta – si determinerebbe una crisi finanziaria non sostenibile, con conseguenze gravissime per l'agricoltura metapontina,

si chiede di sapere se non si intenda:

favorire un incontro tra le parti per chiarire l'intera vicenda;

intervenire presso l'Ente irrigazione invitandolo a sospendere l'esazione dell'imposta in attesa dei necessari chiarimenti.

(4-05797)

MIGNONE. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso.

che i ricorsi giudiziari avversi all'esito di visite mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile e del diritto alla indennità di accompagnamento dovevano essere inoltrati, a far data dal 1995, alle regioni cui afferivano le USL effettuatrici delle visite; ma nell'aprile 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato non competenti le regioni determinando in tal modo un «vuoto legislativo»;

che, infatti, i ricorsi inoltrati prima dell'aprile 1996 alla regione, non più competente, dovrebbero essere notificati al nuovo soggetto legittimato passivamente, senza poter apportare modifiche alle conclusioni producenti effetti nei confronti del soggetto legittimato a stare in giudizio, ed i ricorsi successivi all'aprile 1996 dovrebbero essere impostati o contro il Ministero del tesoro o contro il Ministero dell'interno;

che intanto i ricorsi impostati contro la regione sono stati notificati sia al Ministero dell'interno che a quello del tesoro; questo, però, si è costituito eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed ha asserito la legittimazione del Ministero dell'interno che, a sua volta, si è costituito eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, perchè a seguito della pronuncia della Corte costituzionale non rientrerebbe in vigore automaticamente la precedente legislazione;

che in base a tale comportamento dei succitati Ministeri i ricorsi impostati prima dell'aprile 1996 contro la regione non possono essere notificati, mentre quelli successivi non possono essere nemmeno impostati per mancanza di chiarezza sulla legittimazione passiva;

che tale situazione è assurda e, perciò, non è sostenibile,

si chiede di sapere quali provvedimenti debbono essere adottati per sanare un «vuoto legislativo», e per dare chiarezza di diritto alle istituzioni oltre che a cittadini anziani o gravemente ammalati, le cui aspettative e qualità di vita sono fortemente compromesse.

(4-05798)

OCCHIPINTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che Rosalind Savarino, 20 anni, residente a Pachino (Siracusa), a causa di una grave forma di retinite pigmentosa e di un glaucoma, all'età di tredici anni ha perso l'uso di entrambi gli occhi;

che fino al raggiungimento della maggiore età ha usufruito della pensione minorile;

che nel 1995 è stata sottoposta a visita dalla commissione medica per l'invalidità civile che, a seguito dei controlli eseguiti da un solo medico a fronte dei quattro componenti la commissione stessa risultanti dal certificato della visita, le ha riconosciuto un residuo visivo nell'occhio destro, con la conseguente riduzione dell'indennità di accompagnamento spettante alla Savarino per condurre, nonostante l'*handicap*, una vita normale, proseguendo gli studi, svolgendo attività associativa e una vita di relazione molto intensa ed impegnata, come si addice ad una ragazza della sua età;

che, a seguito del ricorso presentato avverso la decisione della suddetta commissione, il giudice ordinario che segue il «caso» ha incaricato un perito per conoscere la reale situazione della Savarino e che il dottor Lo Monaco della divisione di oculistica dell'ospedale «Trigona» di Noto (Siracusa), quale perito, nel referto redatto in data 17 marzo 1997 ha certificato l'«assenza di riflessi pupillari», accertando pertanto lo stato di completa mancanza di vista alla giovane;

che l'udienza per la discussione del caso è stata fissata nel mese di novembre 1999,

si chiede di sapere:

se i Ministri dell'interno e della sanità non intendano promuovere un'indagine per accertare eventuali responsabilità, abusi ed omissioni durante tutto l'*iter* procedurale che ha portato alla penalizzazione di Rosalind Savarino, volendo accertare in particolare quanti erano effettivamente i componenti della commissione medica per l'invalidità civile che nel 1995 sottopone a visita la giovane di Pachino;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno intervenire allo scopo di snellire le lunghissime attese dei cittadini che, come Rosalind Savarino, chiedono allo Stato giustizia, dotando gli uffici giudiziari della provincia di Siracusa di risorse umane e di mezzi per conferire speditezza ai procedimenti giudiziari;

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza della grave situazione in cui versa la giustizia civile in provincia di Siracusa, dove il rinvio al 2000 di cause di lavoro e riguardanti la previdenza rende di fatto vani gli sforzi compiuti dai pochissimi magistrati attualmente in servizio e ha provocato le giuste proteste degli avvocati per lo stato di «giustizia negata» nell'ambito della provincia siracusana.

(4-05799)

PEDRIZZI, BATTAGLIA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che un recente articolo «Italiani all'estero e consolati» a firma di Claudio Antonelli, pubblicato dal settimanale «Il cittadino canadese» in data 26 marzo 1997, nonostante il tono ironico e palesemente giornalistico, per niente offensivo, ha provocato il risentimento del console italiano, Carlo Selvaggi;

che l'articolo in questione molto garbatamente rilevava la situazione di disagio di tanti italiani che vivono all'estero e le inerzie del

consolato medesimo, sottolineando in particolare la impossibilità per gli utenti di poter comunicare a mezzo telefono;

che sul medesimo settimanale «Il cittadino canadese» è apparso in data 2 aprile 1997 un nuovo articolo dal titolo «Avvertimenti selvaggi» nel quale l'autore, Basilio Giordano, editore del giornale, ha raccontato che «Il Console generale d'Italia a Montreal, dottor Carlo Selvaggi, al quale non era piaciuto l'articolo precedentemente citato, avrebbe telefonato nella sede del giornale con modi poco diplomatici e addirittura inurbani» minacciando la revoca dei contributi finanziari che lo Stato italiano eroga, secondo le disposizioni vigenti, al settimanale;

considerato:

che l'articolo di Claudio Antonelli in realtà, pur con un taglio ironico, non contiene alcuna affermazione tale da provocare la reazione del console italiano a Montreal;

che il dottor Carlo Selvaggi, che non ha tenuto in conto nemmeno le norme elementari sulla libertà di stampa, di espressione, di opinione e di critica caratteristiche di ogni paese democratico, probabilmente era, al momento della polemica, poco impegnato nell'attività diplomatica e libero da altre incombenze alle quali assolvere (cosa questa che confermerebbe il livello di inefficienza del consolato);

che gli italiani residenti a Montreal da tempo lamentano nei confronti del consolato la disorganizzazione e l'inefficienza dello stesso,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso:

se non intenda far conoscere quali siano gli indirizzi del Ministero per quanto attiene i rapporti tra i consoli italiani all'estero e la stampa locale;

se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del console generale d'Italia a Montreal per riportare un clima di serenità nella comunità italiana residente in Canada.

(4-05800)

PEDRIZZI, BATTAGLIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il ruolo degli ispettori del lavoro, già di per sè delicato ed importante, ha assunto una valenza ancor più determinante e di responsabilità dovendosi occupare di un settore – quello del mondo del lavoro e della disoccupazione – che rappresenta, oggi, uno dei più gravi e preoccupanti problemi ancora da risolvere;

che detti ispettori hanno dovuto far fronte ad una mole di lavoro sempre maggiore, aggravata dalla condizione disagiata in cui si trovano ad operare, in quanto, al di là delle mere dichiarazioni ufficiali, l'amministrazione persevera in inadempienze demotivando il personale e calpestando la dignità professionale di quanti operano a tutela dei lavoratori;

che, in oltre parole, è palese un atteggiamento al vertice che cerca in tutti i modi di non fare funzionare i servizi ispettivi;

che, in particolare, gli ispettori del lavoro, inquadrati al settimo livello, permangono (senza promozioni, nè concorsi) in tale *status*, nonostante, ai sensi della legge n. 312 del 1980 (articoli 2 e 4), costoro abbiano ampiamente maturato il diritto ad un inquadramento al livello superiore;

che «oltre al danno» (che continua a perpetrarsi da anni), ora giunge anche la «beffa», in quanto l'amministrazione – davanti all'evidente carenza di organico – ha già prospettato l'ipotesi di avviare concorsi esterni (a discapito di quelli interni) e, ancor peggio, di procedere ad indiscriminati passaggi a livello superiore che hanno tutto il sapore di quel clientelismo che ha tristemente caratterizzato il passato;

che, proprio per richiamare l'attenzione del Governo su questa situazione forse volutamente messa in disparte, nelle giornate del 2 e del 3 maggio 1997 è stato dichiarato uno sciopero della categoria, con il quale si chiedevano concrete risposte che portino ad una soluzione del problema,

l'interrogante chiede di sapere se corrispondano al vero le notizie relative all'intenzione di bandire concorsi esterni, anzichè dare finalmente piena applicazione alle disposizioni della legge n. 312 del 1980, riconoscendo doverosamente l'importanza del ruolo, ma soprattutto i diritti (maturati) dagli ispettori del lavoro.

(4-05801)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che gli abitanti della cittadina di Cervia, centro turistico-balneare in provincia di Ravenna, denunciano da tempo la presenza numerosa di donne di nazionalità diverse, dedite alla prostituzione, che al dodicesimo chilometro della strada statale Adriatica n. 16 – località Cervia – si alternano con un ritmo di 24 ore al giorno, creando disagi alla circolazione;

che, malauguratamente, le «venditrici di sesso a pagamento», alle quali si sono uniti i *viados*, quasi sempre nudi, si sono infiltrate nell'*hinterland* metropolitano, eleggendo il proprio domicilio in ben undici strade, tra cui un parco giochi, due zone artigianali e la zona del campo sportivo, formando così una «nutrita» comunità, attorno alla quale si è costituito un giro di malaffare basato sulla droga, sul *racket* e sulla proliferazione dei protettori che lottano per la spartizione delle zone maggiormente lucrose;

che da parte della giunta comunale sembra che non siano stati presi provvedimenti per arginare questo fenomeno che, oltre ad arrecare danni all'immagine turistica della cittadina di Cervia, offre uno scenario «scandaloso» per i bambini e certamente non propedeutico per gli adolescenti, nella loro delicata fase di passaggio nel mondo degli adulti;

che le Forze dell'ordine pubblico sembra facciano dei controlli sporadici,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivare le misure necessarie per incrementare i controlli che

se venissero effettuati ogni 6 ore disturberebbero l'attività delle prostitute scoraggiando i clienti di turno.

(4-05802)

PETTINATO, CORTIANA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che entro il 31 dicembre 1997, qualora non venissero modificate le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1995, dovranno essere ritirati dal mercato oltre 20.000 prodotti omeopatici;

che tali prodotti rappresentano il 60 per cento di tutta la produzione del settore pari ad un fatturato di 140 miliardi di lire;

che per continuare la produzione le industrie interessate dovranno ricevere un'autorizzazione ministeriale specifica per ogni prodotto;

che ad indicare alle varie aziende la documentazione da presentare è preposta una commissione che dovrà esporre i risultati dei suoi esami solo dopo due anni;

che la commissione medesima è stata istituita nel maggio 1996 e dunque le autorizzazioni non arriveranno prima del maggio 1998,

si chiede di sapere se il Ministro della sanità non ritenga opportuno intervenire, al fine di evitare il collasso di un intero settore produttivo, autorizzando, con una proroga, la vendita dei prodotti sino alle conclusioni della commissione.

(4-05803)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che gli utenti delle tratte ferroviarie Biella-Santhià e Biella-Novara sono sottoposti ogni giorno e da vari anni a disagi e disservizi dovuti al degrado dei macchinari della linea, ormai obsoleti e non più affidabili;

che i mezzi di informazione locale denunciano quotidianamente inaffidabilità e malfunzionamenti dei treni, tanto da collocare tali disservizi in cima alla «top ten delle magagne biellesi»;

che i continui disagi per gli utenti sono particolarmente evidenti nel caso di viaggiatori e pendolari per i quali il trasporto ferroviario costituisca un mezzo di locomozione non sostituibile;

che quanto precede è stato segnalato insistentemente al Ministero dalle amministrazioni locali nonchè in particolare dallo scrivente in due interrogazioni (4-03239 del 5 dicembre 1996 e 4-04028 del 4 febbraio 1997) cui non è stata ancora fornita risposta, nonostante costanti solleciti,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali ragioni si ritardi ad effettuare interventi di manutenzione che sarebbero, invece, necessari ed appropriati;

per i quali ragioni il Ministero ritardi oltre ogni misura nel fornire i chiarimenti richiesti con le interrogazioni di cui sopra.

(4-05804)

SERENA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge 5 febbraio 1992, n. 104);

che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative;

che ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi sono deducibili dal reddito complessivo nel loro intero importo le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di *handicap* riconosciuti tali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

che, in caso di ricovero di un portatore di *handicap* in un istituto di assistenza (secondo il parere espresso dal Ministero delle finanze anche nelle istruzioni al modello 740/97), non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica;

che a tal fine il Ministero reputa necessario che le stesse risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza;

che nessun istituto di assistenza rilascia documentazione indicando separatamente le spese mediche dalle altre;

che non va sottaciuto come la giurisprudenza in maniera pressochè univoca (vedasi per tutte: Dec. n. 617 in data 23-24 gennaio 1986 della commissione tributaria centrale Irpef – oneri deducibili – spese per assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità – mancanza di professionalità del prestatore del servizio – irrilevanza ai fini della deducibilità) interpreti rientrare nelle spese di assistenza tutte quelle effettuate in ospedale ed istituto, non essendo possibile per delle collaboratrici domestiche prestare assistenza negli istituti stessi;

che la stessa commissione tributaria centrale con decisione 6 luglio 1987, n. 5485, ha confermato che la retta per l'assistenza comprende oltre alle prestazioni sanitarie anche quelle di vitto e di alloggio;

che l'impostazione data in sede di istruzioni alla dichiarazione dei redditi non permette dal punto di vista pratico l'esercizio del diritto alla deduzione non essendo assolutamente possibile farsi certificare la retta pagata in modo distinto;

che si potrebbe ulteriormente censurare la posizione assunta dal Ministro in indirizzo in tema al concetto di assistenza specifica, praticamente disattesa in tutte le commissioni tributarie dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

come possa il contribuente esercitare il proprio diritto alla deduzione delle spese mediche e di assistenza, considerato che una interpretazione ministeriale non obbliga una struttura sanitaria a certificare quanto richiesto;

se non possa ritenersi applicabile quanto già ammesso in sede di deduzione di assegno periodico per il mantenimento del coniuge (in conseguenza di separazione), prendendo realisticamente atto che se nel provvedimento non viene distinta la quota destinata al coniuge da quella dei figli l'assegno si considera destinato per metà del suo ammontare;

se non si ritenga di dover portare in deduzione le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di *handicap* (rigo P16, modello 740/97).

(4-05805)

SARACCO, PIATTI, MACONI, TAPPARO, VEDOVATO, BARRILE, PILONI, MONTAGNA, MASULLO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che con decreto del 28 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti il 14 aprile 1997 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha stabilito le nuove tariffe con decorrenza 18 luglio 1997, rivedendo quelle deliberate il 29 marzo 1996 dall'Ente poste italiano;

che l'aumento delle tariffe rispetto al tasso programmato dell'inflazione (2,5 per cento) è stato stabilito facendo riferimento alla tariffa base di lire 535 (senza cioè detrarre le agevolazioni accordate);

che è stato considerato lo sconto con riferimento alle quantità spedite (oltre le 20.000, le 10.000, le 2.000 copie), senza considerare quanto deliberato dall'Ente poste in data 29 marzo 1996, e cioè: «alle pubblicazioni, la cui tiratura per singolo non superi le 20.000 copie, si applica, indipendentemente dal numero di giornali spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le 20.000 copie»;

che è stato inopinatamente cancellata la fascia fino a 2.000 copie;

che non è stato considerato lo sconto tariffa «per decentramento» regionale e provinciale, affidandolo invece alla discrezione dell'Ente poste;

che tutto ciò significa per centinaia di testate giornalistiche locali passare da un costo di lire 105 la copia di oggi (sconto per la quantità e decentramento) ad un costo di lire 219 (oltre 20.000 copie), di lire 247 (oltre 10.000 copie) e di lire 274 (oltre 2.000 copie) con un aumento del 135 per cento circa;

che un siffatto aumento causerebbe gravissime ripercussioni a danno delle testate giornalistiche locali ponendo addirittura in forse l'esistenza di decine di esse,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, necessario ed equo rivedere sollecitamente e comunque prima della decorrenza delle nuove tariffe (18 luglio 1997) il decreto 28 marzo 1997 di cui si tratta, reintroducendo lo sconto tariffa «per decentramento», tenendo conto delle agevolazioni in atto ed applicando l'aumento sulla tariffa base al netto delle agevolazioni accordate.

(4-05806)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Castel San Giorgio (Salerno) è stato convocato in seduta d'urgenza con all'ordine del giorno: «Fermata della Circumsalernitana alla stazione di Fimiani-Lanzara»;

che la convocazione è stata motivata dallo stato di agitazione proclamato dai residenti nelle frazioni di Castel San Giorgio i quali hanno fondati motivi di ritenere che, dalle fermate previste per la Circumsalernitana nell'attraversamento del comune, saranno esclusi gli agglomerati urbani dove domiciliario;

che le frazioni in odore di «dimenticanza» registrano un movimento di circa diecimila pendolari che – quotidianamente – si recano nei centri maggiori per motivi di lavoro o di studio;

che le Ferrovie dello Stato hanno giustificato l'indifferenza ai bisogni delle popolazioni con il rispetto dei tempi di percorrenza per la linea che sarebbero stati fissati in ottantuno minuti;

che se la giustificazione fosse questa bisognerebbe dedurne che i bisogni della gente hanno diritto di riconoscimento solamente se non procurano ritardi o intralci agli altrui interessi;

che comportamenti omissivi delle Ferrovie dello Stato sono stati già evidenziati dagli scriventi in una precedente interrogazione in cui si lamentava lo stato di indifferenza e abbandono in cui versano gli scali ferroviari della Valle dell'Irno che saranno, tra poco, interessati dalle corse della Circumsalernitana,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda urgentemente assumere per scongiurare il pericolo di dimenticanza, da parte delle Ferrovie dello Stato, delle popolazioni residenti nelle frazioni del comune di Castel San Giorgio;

quali iniziative si intenda assumere per ottenere un immediato intervento manutentivo radicale sugli scali della Valle dell'Irno da parte delle Ferrovie dello Stato.

(4-05807)

CENTARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'impresa «Ripa Francesco & C. sas», con sede in Palazzolo Acreide (Siracusa), via G. Italia 140, essendo stata vittima di estorsione, ha avanzato istanza di liquidazione del lucro cessante ex decreto-legge n. 419 del 1991, come modificato dagli articoli 12 e 13 della legge n. 108 del 1996;

che la prefettura di Siracusa ha completato gli accertamenti ed esitato gli atti di sua competenza nel gennaio 1997, inviandoli con nota del 10 gennaio 1997 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Direzione generale assicurazioni private e d'interesse collettivo – ufficio segreteria tecnica comitato fondo di solidarietà vittime estorsioni;

che la medesima prefettura ha sollecitato il predetto comitato ad emettere il parere di sua competenza con nota datata 8 aprile 1997;

considerato:

che l'intervento previsto dalla legislazione indicata nella pregressa narrativa ha carattere d'urgenza, mirando al parziale ristoro del danno patito dalle vittime dell'estorsione;

che la liquidazione dell'indennità, oltre alla funzione anzidetta, mira a riaffermare la presenza dello Stato accanto alle vittime della criminalità;

che, in conseguenza di quanto precede, l'inaccettabile lentezza della burocrazia ministeriale ed, in particolare, del comitato fondo di solidarietà vittime estorsioni, oltre a privare la vittima di somme frequentemente indispensabili a far fronte ai danni subiti, conferma la sfiducia del cittadino vittima della criminalità nelle istituzioni e si risolve in una beffa atroce nei suoi confronti;

che il ritardo nell'emissione del parere da parte del suddetto comitato ritarda comunque la decisione finale riservata alla Presidenza del Consiglio dei ministri,

l'interrogante chiede di sapere:

i motivi del ritardo nell'emissione del parere da parte del comitato fondo solidarietà vittime estorsioni presso la Direzione generale assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quali provvedimenti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato intenda adottare allo scopo di porre fine all'inerzia del suddetto comitato in ordine alla pratica dell'impresa «Ripa Francesco & C. sas» e di eventuali altre nelle medesime condizioni.

(4-05808)

MIGNONE. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che nel corso dell'incontro tra ENEA e regione Basilicata del 24 aprile 1997 è emerso che l'ENEA intende procedere a breve termine all'assunzione a tempo determinato di soli 23 laureati e 9 diplomati nell'ambito delle assunzioni previste nel Progetto integrato Trisaia (PIT);

che però l'originario programma del PIT (come da convenzione del 22 febbraio 1992) e l'intesa di programma ENEA-Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 dicembre 1995 obbligano l'Ente ad assumere a tempo indeterminato ben 110 operatori;

che le determinazioni dell'ENEA contrastano, quindi, con i programmi di riconversione dell'Ente stesso dal settore nucleare verso altre attività e con la legge n. 64 del 1986 oltre che con la delibera CIPE del 29 dicembre 1995, il cui obiettivo è il potenziamento degli istituti di ricerca del Mezzogiorno d'Italia, che sarà possibile solo con il reclutamento di nuove energie lavorative,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso l'ENEA perchè proceda alla sollecita realizzazione del PIT – che deve essere completata entro il 30 dicembre 1998 – e alla pubblicazione, perciò, dei bandi per l'assunzione di 110 unità nei vari profili professionali, che de-

vono essere avviate – almeno per un anno – al necessario corso di formazione e gestione sui nuovi impianti.

(4-05809)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che le condizioni climatiche dei mesi scorsi hanno colpito diverse zone d'Italia, arrecando danni gravissimi alle colture;

che, secondo una stima effettuata, i danni provocati sul territorio nazionale risultano essere superiori ai 2.000 miliardi per perdita di prodotto, danni alle strutture agricole e perdita di occupazione;

che è stata chiesta l'attivazione di interventi specifici che comprendano l'adeguamento degli stanziamenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale; l'immediata integrazione del decreto sugli eventi e sulle colture assicurabili; l'attivazione delle procedure previste dalla normativa nazionale in materia di calamità naturali;

che ulteriori provvedimenti dovrebbero riguardare gli adempimenti burocratici legati alla politica agricola comunitaria, come lo spostamento della data delle semine, nonché il rimborso per il mancato raccolto e la compensazione per le cooperative agricole e le associazioni di produttori;

che, inoltre, si rende necessario l'azzeramento del reddito agrario per il 1997 accompagnato da un ulteriore abbattimento degli oneri fiscali del 50 per cento sul costo dei carburanti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per fronteggiare la grave situazione che ha colpito vaste aree del paese;

se, sulla base di quanto indicato nelle premesse, non intenda adottare iniziative volte al sostegno delle imprese agricole colpite dal maltempo.

(4-05810)

BONATESTA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* – Premesso:

che nel comune di Civita Castellana (Viterbo) sono in aumento i casi di bambini affetti da intolleranza alimentare;

che in alcune scuole materne molti di essi sono costretti al digiuno a causa del fatto che i servizi mensa non prevedono menù alternativi;

che l'ufficio della Pubblica istruzione finora sembra aver ignorato la richiesta, proveniente dalla scuola materna «Di Vittorio», di adeguare il menù della mensa alle esigenze di un bambino allergico alle proteine del latte;

che il sindaco, investito della questione, ha considerato la possibilità di fornire cibi che, su richiesta del pediatra curante, possono essere assunti dai bambini allergici,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare al fine di istituire servizi mensa alternativi per soddisfare le esigenze dei

bambini affetti da intolleranze alimentari di vario genere, considerato che si tratta di un fenomeno tendente ad aumentare in maniera considerevole.

(4-05811)

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che Riccardo Canesi, rappresentante dei Verdi di Carrara, il 26 aprile 1997, in seguito alla pubblicazione di una sua lettera aperta nelle pagine de «La Nazione», è stato raggiunto da un avviso di garanzia, con il quale il pubblico ministero, Roberto Bufo, della procura della Repubblica di Massa Carrara, gli ha contestato i reati di istigazione a delinquere (articoli 61, comma 7, 110 e 414 del codice penale) e di istigazione alla corruzione (articoli 110 e 322, comma 2 del codice penale);

che nella lettera aperta Riccardo Canesi invitava il sindaco di Carrara, Emilia Fazzi Contigli, ad «adottare atti amministrativi finalizzati all'annullamento della concessione edilizia», regolarmente rilasciata al signor Lucio Cannas dal commissario *ad acta*, assicurando allo stesso sindaco il «sostegno, non solo psicologico, dei Verdi»;

che la suddetta concessione edilizia era esecutiva e pienamente efficace dal momento che il TAR della Toscana, in data 14 febbraio 1997, aveva respinto la domanda di sospensiva avanzata dal comune di Carrara,

si chiede di sapere non si ritenga palesemente infondata la contestazione di un reato al rappresentante di una forza politica che, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, ha espresso una propria libera opinione; essendo la vicenda definita attraverso un atto formale, come una lettera, la scelta della magistratura di non procedere all'archiviazione rischia di configurarsi come un'ingerenza rispetto a questioni che attengono la sfera politica e le competenze dei partiti e dei singoli.

(4-05812)

MANCONI. – *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con la legge n. 537 del 24 dicembre 1993 venne abolita la cosiddetta «tassa di laurea»; tale tassa prevedeva che, per poter discutere la tesi, ogni studente versasse una quota, nella misura fissata da ciascuna università;

che per alcuni atenei l'importo dovuto raggiungeva anche le 150.000 lire;

che nonostante la legge in molti atenei si continua a pagare la tassa;

che il 16 aprile 1997 il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha emanato la circolare n. 111, nella quale si fa esplicito riferimento all'abolizione del contributo corrisposto dai laureandi al Ministero (articolo 5, comma 13, della legge n. 537 del 1993) e alla possibilità di ottenere il rimborso per quanti abbiano effettuato il versamento in data successiva all'entrata in vigore della legge (anno accademico 1994-95);

che questa vicenda coinvolge le diverse centinaia di migliaia di persone (se si considera il solo 1994 i laureati in Italia sono stati 104.936),

si chiede di sapere:

come il Ministro delle finanze intenda operare per garantire agli studenti il rimborso di quanto versato;

se il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ritenga opportuno avviare una capillare campagna d'informazione, che consenta a tutti gli studenti di venire a conoscenza della possibilità di ottenere il rimborso in questione;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che presso gli atenei italiani venga indebitamente richiesto il versamento della «tassa di laurea».

(4-05813)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nei giorni scorsi, nella centrale Enel di Montalto di Castro (Viterbo), i dipendenti della Belleli, l'impresa appaltatrice in amministrazione controllata, hanno protestato contro il nuovo piano di riorganizzazione della ditta stessa che, secondo voci diffuse, prevederebbe il licenziamento di circa 400 lavoratori impiegati nei vari cantieri che l'impresa ha aperto in Italia;

che, in base a quanto sostenuto dai lavoratori, la ristrutturazione del gruppo non ha salvaguardato tutte le realtà produttive dell'azienda;

che la Belleli – azienda d'interesse nazionale che opera nell'impiantistica – ha formato due nuove società: la Belleli Energy con sede a Mantova e la Belleli Off-shore con sede a Taranto;

che i lavoratori hanno attribuito all'Enel le responsabilità della cessione degli appalti dalla Belleli spa alla Belleli Energy;

che nel piano di ristrutturazione, elaborato dai rappresentanti delle banche e avallato dal tribunale di Mantova, non sono stati inseriti i montaggi, considerati il fulcro centrale dell'azienda;

che le decisioni adottate penalizzano ulteriormente i lavoratori che già in passato hanno dovuto pagare il dissesto dell'azienda che ha avuto come conseguenza i ritardi nei pagamenti;

che nel corso di un incontro avvenuto tra i dirigenti ministeriali e i vertici della Belleli questi ultimi hanno chiesto sei mesi di cassa integrazione per la riorganizzazione;

che tale beneficio potrebbe essere loro concesso solo se venisse presentato ufficialmente il piano di riorganizzazione;

che i vertici dell'impresa hanno dimostrato totale inerzia al riguardo;

che con precedente interrogazione lo scrivente senatore Bonatesta aveva sollecitato l'apertura di un'inchiesta generalizzata sulla situazione della centrale di Montalto di Castro,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di ripristinare la normalità.

(4-05814)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che da tempo si attende l'entrata in funzione dell'oleodotto marino che collega Civitavecchia all'impianto della centrale Enel di Montalto di Castro (Viterbo);

che l'oleodotto servirà ad alimentare i primi due gruppi dell'impianto di Pian dei Gangani;

che entro due settimane saranno effettuate le prove di funzionamento e subito dopo inizierà la produzione di energia ottenuta grazie all'olio combustibile, in attesa dell'entrata in funzione del terzo gruppo (attualmente in costruzione);

che ancora non si conoscono le percentuali di produzione a metano e di quella a olio combustibile;

che nel corso di un incontro, avvenuto due mesi fa al Ministero dell'industria, l'Enel si era impegnata a presentare un piano di funzionamento dell'impianto montaltese, specificando le percentuali d'utilizzo di metano e di olio combustibile;

che fino ad oggi l'Enel non ha prodotto alcun documento in tal senso;

che numerose associazioni hanno manifestato preoccupazione sul fatto che la centrale di Pian dei Gangani possa essere prevalentemente alimentata da olio combustibile, con il rischio di gravi danni all'ambiente,

gli interroganti chiedono di sapere se non s'intenda sollecitare l'Enel a presentare un piano di funzionamento dell'impianto che documenti le percentuali di produzione dello stesso.

(4-05815)

BONATESTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che in data 13 maggio 1997, su «Il Messaggero», alla pagina 22, alla rubrica «Le lettere», è stata pubblicata una lettera a firma del signor Luigi Fenori, nella quale si legge testualmente: «Lo stesso giorno in cui le prime pagine dei giornali davano la notizia della partenza dei nostri soldati per l'Albania, nella cronaca di Roma si leggeva che qualche migliaio di cittadini italiani sarà destinata a morire perchè allo Spallanzani non ci sono i soldi per comperare i nuovi farmaci contro l'AIDS per tutti coloro che ne hanno bisogno. Si sono trovati più di mille miliardi per l'Albania (ed è giusto che sia così), ma non si trovano pochi milioni per salvare la vita di altri esseri umani», l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che all'ospedale Spallanzani non ci sarebbero i soldi per comprare i nuovi medicinali di cui in premessa;

in caso affermativo, quali provvedimenti s'intenda adottare affinché questa tragica situazione venga sanata.

(4-05816)

BONFIETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Considerato che in una intervista al giornale «La Nuova Ferrara» in data 26 aprile 1997 l'ufficiale dell'Aeronautica Ballini, imputato nella vicenda della strage di Ustica, ha affermato: «Si deve sapere che io in qualsiasi interrogatorio

non potevo dire nulla, perchè vincolato dal segreto militare. Così quando ero interrogato ero tra due fuochi: fra un giudice e un'autorità militare che mi poteva dire da un momento all'altro che avevo parlato di una cosa segreta e mi metteva sotto processo. Poi alla fine, fortunatamente, ci diedero un pezzo di carta dicendo che potevamo parlare di tutto perchè non eravamo più vincolati al segreto», si chiede di sapere se la situazione sopra delineata corrispondesse effettivamente a precise indicazioni per la tutela del segreto impartite dal Ministero e in quale occasione e per quali considerazioni e con quale ordine («ci diedero un pezzo di carta») tali indicazioni siano state variate.

(4-05817)

CORTELLONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il calendario dei lavori consiliari dell'organo provinciale della provincia di Modena indicava quale questione all'ordine del giorno della seduta del 26 marzo 1997 la votazione e la conseguente nomina dei revisori dei conti;

che durante lo svolgimento della seduta *de quo*, scrivono il consigliere Guglielmo Sassi e il consigliere Gianpaolo Verna, nell'esposto-denuncia presentato dai medesimi avanti l'autorità giudiziaria, allorché si giungeva alla trattazione della nomina dei revisori dei conti, per la quale era prevista la votazione del consiglio, le schede per l'espressione del voto risultavano non solo già distribuite, ma altresì raccolte, salvo quelle dei consiglieri Bergonzoni e Silvestri;

che sul punto, a seguito di eccezioni procedurali sollevate dal consigliere Silvestri, il presidente del consiglio Corsini, ammettendo di aver proceduto alla votazione antecedentemente alla lettura e alla discussione del testo *deliberandi*, invitava il presidente della provincia Pattuzzi all'adempimento di detto incombenza; i consiglieri Silvestri e Bergonzoni, a titolo di protesta per l'accaduto, consegnavano la scheda senza esprimere il loro voto;

che, effettuato lo spoglio, ebbero a verificarsi innumerevoli proteste e il giorno seguente il citato consigliere Verna proponeva ricorso per l'annullamento della delibera *de quo* avanti il Coreco dell'Emilia-Romagna;

che a seguito della «richiesta di chiarimenti» formulata dall'organo di controllo la provincia di Modena convocava una riunione dei capi-gruppo; durante lo svolgimento di quest'ultima ai consiglieri presenti veniva comunicato che, causa problematiche di registrazione della seduta del 26 marzo 1997, la parte relativa alle eccezioni sollevate dal consigliere Silvestri non risultava riportata sul nastro;

che in data 16 aprile 1997 il consigliere Sassi, visionando le schede di voto utilizzate nella succitata seduta, apprendeva che due delle stesse erano state vergate con la medesima grafia; la stessa constatazione veniva effettuata, nella medesima occasione, dai consiglieri Falzoni e Silvestri, alla presenza del segretario generale dottor Ronchetti; cotale irregolarità veniva verificata altresì in data 17 aprile 1997 dal consigliere Verna;

che quanto fin qui esposto evidenzia, in modo chiaro e non equivoco, a parere dell'interrogante, che durante la seduta del 26 marzo 1997, in punto alla votazione per la nomina dei revisori dei conti, ebbe a verificarsi ad opera della medesima persona, *rectius* consigliere, una duplice espressione di voto;

che detta grave irregolarità risulta altresì dalla disamina del verbale di seduta, in seno al quale si evidenzia una non coincidenza tra il numero delle presenze e il numero di votanti;

che i fatti *de quibus* venivano resi noti, come sopra esposto, alla competente autorità giudiziaria a mezzo di esposto-denuncia a firma dei consiglieri provinciali di Modena Sassi, Verna e Falzoni nel mese di aprile 1997, in seno al quale veniva altresì fatta istanza a che si procedesse al sequestro delle menzionate schede di votazione, trattandosi di «cose pertinenti al reato»,

si chiede di sapere se risultino rispondenti al vero le circostanze sopra riferite e, nell'affermativa, considerata la gravità delle violazioni perpetrate, quale provvedimento si intenda assumere e se non si ritenga di doverne notiziare il Presidente della Repubblica.

(4-05818)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la GET, concessionaria della riscossione dei tributi di Salerno e della Calabria, non avrebbe versato all'erario i cosiddetti «decimi»;

che tale omissione avrebbe determinato un buco rilevante nelle entrate dello Stato, degli enti impositori e delle autonomie locali;

che il mancato gettito, in quanto vero, sarebbe aggravato dalla proprietà della GET che, a seguito della scalata della Cassa di risparmio di Milano, è diventata al 100 per cento di proprietà della più grande Cassa di risparmio europea;

che, a seguito di laboriose e coscienziose ispezioni ministeriali, sarebbe emerso che la GET non è in possesso dei requisiti di affidabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

che tale mancanza sarebbe da tempo nota al Ministro in indirizzo senza che si siano presi provvedimenti per scongiurare il disastro annunciato;

che la GET ha mancato ai propri obblighi nei confronti dei dipendenti omettendo il pagamento dello stipendio in violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori;

che dei 1.250 addetti 250 sono residenti nella provincia di Salerno;

che l'inaffidabilità della GET è stata segnalata dalle organizzazioni sindacali della Campania con richiesta di pronuncia di decadenza per mancanza di requisiti di legge,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se risponda al vero quanto in premessa riferito;

in caso affermativo, per quale motivo non si sia ritenuto di intervenire nei confronti della GET a seguito delle relazioni rese dai superispettori ministeriali;

per quali motivi non si sia inteso verificare la veridicità delle denunce delle organizzazioni sindacali della Campania;
quali iniziative si intenda adottare per la tutela dei diritti allo stipendio dei lavoratori della GET;
quali iniziative si intenda adottare nei confronti della apparentemente conclamata inaffidabilità.

(4-05819)

CURTO. – *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che negli ultimi tempi l'ufficio del registro di Brindisi sta trasmettendo alle persone interessate ai trasferimenti di lotti industriali avvisi di accertamento con i quali sta rettificando i valori dichiarati negli atti;

che i criteri utilizzati dall'ufficio tecnico erariale di Brindisi nella relazione di stima sommaria allegate agli avvisi di accertamento sono relativi a:

- superficie minima del lotto;
- indice di fabbricabilità fondiaria;
- altezza massima;
- giacitura accesso e forma;

che non si fa invece cenno ad altri elementi che realmente influenzano il valore di mercato e cioè:

- ubicazione rispetto al piano per investimenti produttivi;
- natura fisica del terreno (terreno sabbioso, argilloso o calcareo);

- estensione del fronte stradale e ampiezza strade;

- estensione dell'area;

- estensione zona Piani per investimenti produttivi;

- ubicazione dell'area nella prima o seconda fase della zona Piani per investimenti produttivi;

- stato di attuazione della zona Piani per investimenti produttivi;

- stato di realizzazione delle infrastrutture;

che in maniera superficiale e sommaria l'ufficio tecnico erariale asserisce nella relazione n. 14634/95/96 che le aree edificabili hanno un valore medio unitario (zona industriale) pari a lire 36.000 al metro quadrato;

che l'ufficio tecnico erariale in tale occasione pare abbia fatto ricorso al metodo sintetico comparativo desunto da precedenti incarichi e precisamente il n. 17/95 e il n. 18/95;

che pare opportuno sottolineare come per quanto riguarda il n. 18/95 è stato dall'acquirente e dal venditore presentato ricorso, non ancora esaminato, alla commissione tributaria di primo grado, mentre per quanto riguarda l'incarico n. 17/95 è stato molto più semplicemente superato l'aggravio della valutazione per il solo fatto che la porzione di lotto valutata era pari a solo 91 metri quadrati, e quindi irrilevante, su una superficie complessiva di 7.500 metri quadrati di cui era già proprietario l'acquirente dei 91 metri quadrati;

che tali 91 metri quadrati rappresentano esclusivamente l'1,2 per cento dell'intero lotto e pertanto non si comprende come non siano stati considerati gli atti di vendita relativi al restante 98,8 per cento del lotto;

che i lotti di cui all'incarico n. 18/95 sono ubicati in un'area facente parte della seconda fase Piani per investimenti produttivi e quindi priva di strade, di rete idrica, di rete fognante e di pubblica illuminazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo poichè si evince chiaramente come l'ufficio tecnico erariale di Brindisi nella circostanza specifica abbia effettuato la relazione di stima senza effettuare una pluralità di indagini, senza ricavare dalle analisi apprezzabili valori statistici, senza tener conto delle condizioni che influenzano il valore delle aree fabbricabili, con una valutazione fatta certamente «a tavolino» senza effettuare alcun sopralluogo;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di rimuovere tempestivamente la situazione venutasi a creare, che è in netta contraddizione con quanto l'ufficio tecnico erariale ha fatto in altre circostanze, come nel caso in cui ha proceduto nella valutazione di aree ricadenti nella prima fase del piano per investimenti produttivi del medesimo comune, Francavilla Fontana, determinando il valore di tali aree in lire 6.000 al metro quadrato.

(4-05820)

MULAS. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che la vigente normativa in materia di razionalizzazione scolastica prevede ulteriori tagli e soppressioni non sostenibili per il territorio dei comuni montani di Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania e Trinità di Agultu, in Sardegna;

che i comuni citati hanno subito già in passato penalizzazioni pesanti con la soppressione della scuola media di Bortigiadas e di una direzione didattica (Tempio 2), la perdita di autonomia della scuola media di Aggius, Luogosanto e Trinità e l'accorpamento dei licei classico e scientifico di Tempio;

che va tenuto conto a tal proposito delle indicazioni fornite dalla legge n. 97 del 1994; tale normativa, oltre a garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, impone che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborino nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale delle scuole materne e dell'obbligo nei comuni montani mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990;

che le caratteristiche socio-ambientali della Sardegna sono tali da consigliare l'applicazione di disposizioni in materia di razionalizzazione scolastica che tengano conto della specificità regionale e dei principi di autonomia scolastica previsti dall'ordinamento vigente;

che in gran parte del territorio sardo sono sempre più diffusi episodi di precoce abbandono scolastico, fenomeno di dimensioni tanto

estese e gravi da collocare l'isola al vertice della graduatoria nazionale delle regioni ad alto rischio di dispersione scolastica;

che a tale fenomeno contribuiscono molteplici fattori:

a) l'insufficienza della rete stradale e dei trasporti pubblici, spesso totalmente assenti o inadeguati ad assicurare collegamenti rapidi tra i vari centri abitati;

b) la scarsa diffusione dei servizi culturali e di infrastrutture di aggregazione sociale;

c) la cronica debolezza sul piano economico di intere aree depresse,

si chiede di sapere se, vista la particolare rilevanza del problema e la ricaduta negativa dei provvedimenti di soppressione di alcune classi, non si ritenga di dover utilizzare gli ampi margini di discrezionalità e flessibilità nella determinazione del rapporto alunni-classi, considerato anche che la scuola, specialmente nei comuni montani in situazione di grave disagio socio-economico, è l'unica istituzione in grado di rispondere pienamente alla domanda di cultura dei giovani.

(4-05821)

PAROLA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso che Ostia Lido e Ostia Antica costituiscono una delle realtà a maggiore vocazione turistica della capitale, in quanto ospitano rispettivamente la spiaggia di Ostia e le bellezze della macchia mediterranea di Capocotta e Castelporziano, il verde della pineta di Castelfusano, nonchè gli scavi di Ostia Antica, uno dei luoghi più ricchi di reperti archeologici d'Italia e del mondo intero;

constatato:

che in molte pubblicazioni di guide o mappe turistiche di grande diffusione e importanza, distribuite in Italia e all'estero dall'ENIT, sono spesso inspiegabilmente dimenticate le straordinarie bellezze ambientali e culturali del litorale di Roma;

che in molti casi questa grave dimenticanza la si nota anche in cartine e mappe diffuse dagli stessi alberghi del territorio, guide ricche di indicazioni sulle mete romane, ma curiosamente prive di quegli itinerari peculiari che rendono unico, con le loro straordinarie suggestioni, il litorale romano,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce dell'impegno del Governo per il rilancio del settore turistico, intervenire per colmare questa grave mancanza che, contribuendo ad escludere il litorale di Roma dai flussi turistici, ne penalizza fortemente l'economia che, come noto, si nutre principalmente di questo settore;

se inoltre non ritenga opportuno intervenire per prevedere l'installazione, come avviene nelle maggiori città d'Europa, di una struttura per informazioni turistiche da ubicarsi ad Ostia Antica.

(4-05822)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* Premesso:

che con la probabile scusa di adeguare i contratti di utenza alla legge n. 52 del 1996 sull'inefficacia della clausole vessatorie alcune aziende del gas, specialmente al Nord Italia, stanno inviando agli utenti una lettera accompagnata dal nuovo contratto più «trasparente», da firmare e rinviare;

che il nuovo contratto, oltre all'adeguamento delle clausole, prevede anche l'adeguamento del deposito cauzionale, a suo tempo versato dagli utenti, in misura del triplo per gli impianti domestici e di dieci volte superiore per uffici, negozi, eccetera;

che l'utente, ovviamente, potrebbe rifiutarsi di firmare il nuovo contratto, in quanto non ne ha l'obbligo, ed in tal caso rimarrebbe in vigore il vecchio contratto, senza dover versare la esorbitante maggiorazione sul deposito cauzionale, ma le aziende del gas, probabilmente per evitare tale rifiuto, nella lettera comunicano che la maggiorazione sarà addebitata direttamente sulle bollette; in questo modo l'utente non può non pagare, poichè anche in base al vecchio contratto una bolletta pagata parzialmente si intende insoluta e quindi si applica la clausola del distacco del gas;

che le aziende in questo modo incasseranno decine di miliardi che difficilmente saranno rimborsati agli utenti;

che bisogna considerare che normalmente, tranne in caso di cambio di residenza o variazione di intestazione nominale, un contratto del gas dura per tutta la vita e nessun utente pensa in punto di morte a dare disdetta del contratto per recuperare il deposito cauzionale e, ancora, nel caso in cui qualche familiare decidesse di reclamare il deposito in questione, la restituzione avverrà tramite assegno barrato e non trasferibile intestato all'utente firmatario del contratto (nella ipotesi fin qui esposta ormai defunto), per cui non potrà essere incassato;

che con questo sistema le aziende del gas, dell'acqua, dell'elettricità e del telefono potrebbero incamerare la maggior parte dei depositi cauzionali,

si chiede di sapere:

se sia legittimo da parte delle aziende in questione addebitare direttamente sulle bollette l'adeguamento del deposito cauzionale senza dare all'utente la possibilità di esercitare la possibilità di non accettazione del nuovo contratto;

se si possa considerare ormai norma acquisita che il deposito cauzionale sia di così difficile riscossione;

quali iniziative intenda assumere il Governo per tutelare i consumatori e gli utenti ed evitare l'attuarsi ed il protrarsi di questa situazione che potrebbe configurarsi come una truffa.

(4-05823)

SERENA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui lo schema di regolamento di modifica di alcune disposizioni relative alla produzione e alla commercializza-

zione degli olii e dei grassi vegetali è tutt'ora giacente presso l'ufficio legislativo del Ministero dell'industria, nonostante che sulla questione sia già stata presentata un'interrogazione parlamentare ed una richiesta di sollecito da parte della competente associazione di categoria (Assitol-Confindustria);

se si intenda addivenire quanto prima all'emanazione della normativa suddetta.

(4-05824)

SERENA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che i servizi audiotex internazionali, nella maggior parte dei casi, presentano contenuti a sfondo erotico-sessuale, risultando pericolosi per gli utenti minori che spesso si inseriscono in queste linee;

che la Telecom ha interessi economici, attraverso la STET, nel traffico internazionale;

che la normativa comunitaria stabilisce che non vi debba essere alcun tipo di filtro (come ad esempio operatori) per l'accesso alle chiamate internazionali, tant'è che l'utente può accedere agli Stati esteri mediante digitazione del prefisso internazionale seguito dal prefisso del paese con cui si desidera comunicare;

che la Telecom sostiene di essere in grado di disabilitare le chiamate verso i centri servizi esteri;

che i servizi audiotex internazionali sarebbero riconoscibili da una diversa numerazione rispetto all'utenza comune, il che è parzialmente vero quando i servizi audiotex internazionali sono legittimi nel paese in cui si pubblicizzano;

che, secondo quanto riferiscono gli operatori del settore, sembra che il gestore di una rete spagnola che aveva disabilitato uno dei tanti servizi audiotex erotici canadesi, al quale si accedeva tramite il prefisso 600-1, constatava che lo stesso servizio veniva pubblicizzato, due giorni dopo, su prefissi urbani e numerazioni private del distretto di Toronto e Montreal e che identici provvedimenti adottati altrove non avevano ottenuto l'effetto sperato, incrementando addirittura la proliferazione dei numeri «caldi».

che, in sostanza, il meccanismo è il seguente: dopo lo 00 (prefisso internazionale) si compone il codice della nazione estera e di seguito un numero (l'area code), che serve per dirottare la telefonata ad una «hot» italiana;

considerato che una chiamata ad un servizio audiotex internazionale costa all'utente come una normale chiamata internazionale, vale a dire oltre 4.500 lire al minuto + IVA, con un profitto distribuito nel modo seguente:

3.000 lire al minuto + IVA vengono incamerate dalla STET che, attraverso Telecom Italia, gestisce la chiamata in partenza dall'Italia e da Italcable, che trasporta la chiamata al paese estero;

la parte restante, che corrisponde al 30 per cento, è la quota destinata a Telecom Estero che ne riconosce una parte al centro servizi con cui ha stabilito il contratto di fornitura,

che alcuni gestori dei 40 *termination point* internazionali, come l'ENTEL cilena, sono entrati in compartecipazione con la STET pubblicizzando i loro servizi nell'intera Europa, Italia compresa,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure si intenda attivare per controllare le numerazioni di un *termination point* internazionale, dal momento che i gestori ricavano maggiori vantaggi se non comunicano a Telecom Italia la numerazione applicata alla *premium line*;

se, per i motivi sopra esplicitati, vi sia l'intenzione di tutelare l'utenza e non gli interessi della Telecom-STET, al fine d'incentivare un mercato dell'audiotex controllabile e gestito in maniera trasparente.

(4-05825)

SERENA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il decreto-legge n. 79 del 1997 relativo alle «Misure urgenti per il riutilizzo della finanza pubblica», all'articolo 13-*bis*, recante norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta per il pagamento dell'IVA, modifica la legge sul conto fiscale, già contenuto nelle disposizioni tributarie urgenti emanate dal Governo con decreto-legge n. 50 del 1997 (legge n. 122 del 1997);

che il conto fiscale - in base a tale provvedimento - garantisce rimborsi entro 60 giorni, imponendo allo Stato di restituire l'eccesso di imposta percepito, ponendo ai crediti rimborsabili un tetto di 500 milioni, mentre per somme superiori si tornerà al vecchio sistema, con tempi che variano da uno a tre anni;

che la lentezza della burocrazia provocherà vistosi contraccolpi alla liquidità delle aziende, incidendo anche sulla bilancia commerciale italiana;

che, nonostante il dissenso dei membri della Commissione finanze della Camera dei deputati, il Governo ha previsto l'applicazione retroattiva della norma;

che oltre ai 52.000 miliardi di rimborsi già in giacenza, il provvedimento governativo bloccherà altri 1.700 miliardi, la maggior parte dei quali saranno sottratti all'economia del Settentrione;

considerato:

che il conto fiscale, introdotto per equilibrare il rapporto cittadino-erario, non è mai entrato in funzione, poichè le compensazioni fra i diversi tributi e gli automatismi di incasso e pagamento sono a senso unico;

che il concessionario competente, al quale si dovranno comunicare gli estremi bancari per l'accredito diretto della somma pagata in eccesso e oggetto di rimborso, potrebbe prelevare tale somma, addebitandola autonomamente, e, nel caso di piccole contravvenzioni amministrative, questi potrebbe addirittura incassare il pagamento prima che il cittadino presenti regolare ricorso contro provvedimenti che, come è emerso dalla clamorosa vicenda delle decine di migliaia di cartelle esattoriali del comune di Roma, sono oltretutto illegittimi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fare quanto è in suo potere per modificare il provvedimento in parola,

rendendolo più snello e favorendo una maggiore trasparenza nei rapporti tra Stato e contribuenti i quali, in base a quanto recitato dall'articolo 13-bis - articolo capestro - del decreto-legge n. 79 del 1997 dovranno aspettare anni per ottenere i rimborsi IVA.

(4-05826)

BOCO, RUSSO SPENA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che è in atto in queste ore l'ennesima invasione del territorio del Kurdistan iracheno da parte delle forze armate turche alla ricerca dei ribelli curdi turchi del PKK;

che l'operazione in corso, secondo l'Associazione turca per i diritti umani nonché varie fonti diplomatiche ed informazioni giornalistiche locali, è profondamente diversa da quelle precedenti sia per la quantità di uomini impiegati, tra i 70 e i 100.000, sia per la potenza dei mezzi utilizzati, che includono decine di aerei Falcon 16 e di modernissimi elicotteri, oltre a centinaia di mezzi blindati, tutti dotati di tecnologia di altissimo livello;

che lo spiegamento di forze lungo il confine copre un'area di oltre 350 chilometri da Shirkak ad Harari; non tutte le truppe sono già penetrate in territorio curdo iracheno ma è confermato che è in atto un'azione in profondità nel corso della quale si stanno eseguendo bombardamenti con l'artiglieria pesante;

che accanto all'ingente numero di mezzi militari sono presenti anche strumentazioni per la ricerca di acqua nel sottosuolo, il che induce alla conclusione che i militari turchi intendono questa volta occupare il territorio curdo-iracheno per un periodo di tempo più prolungato;

che è noto in Turchia, come riportato da tutti i giornali locali, che circa 500 uomini dei servizi di sicurezza del Governo di Ankara si trovano nel Kurdistan iracheno per addestrare ed armare bande paramilitari di turchi etnici, o Turcomanni, che vivono nel nord dell'Iraq, al fine di costituire una testa di ponte permanente in territorio iracheno;

che contemporaneamente all'invasione in corso i militari turchi stanno in questo momento bombardando indiscriminatamente con la forza aerea e l'artiglieria pesante i villaggi di Tunjeli, Lycie, Shirmak, Bitlis ed altri, causando decine di morti e feriti non solo tra i ribelli ma soprattutto tra la popolazione civile curda;

che con queste operazioni vengono ancora una volta calpestati i diritti umani della popolazione curda da parte del Governo turco, condannato inutilmente già molte volte dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dallo stesso Parlamento - mai dal Governo - italiano;

che il volume di forza utilizzato nell'operazione militare in corso non avrebbe potuto essere impiegato senza il tacito assenso delle potenze occidentali;

che l'invasione iniziata il 13 maggio 1997 avviene alla vigilia di una serie di grandi manovre navali nel Mediterraneo orientale che vedranno la partecipazione accanto alla Turchia di Israele e degli Stati Uniti;

che tali manovre ed alleanze, congiuntamente all'invasione in corso, causano grandi tensioni all'interno del mondo arabo, che hanno infatti già portato allo schierarsi della Russia e della Cina accanto a paesi come la Siria e l'Iran;

che l'Unione europea sembra aver perduto qualsiasi iniziativa nello scacchiere medio-orientale, rimanendo anzi pericolosamente tagliata fuori dagli ultimi sviluppi;

che l'ambizione della Turchia di diventare una grande potenza regionale e di entrare nell'Unione europea non è compatibile con la mancanza di democrazia interna e con la costante violazione dei diritti umani dei curdi;

che dette ambizioni e violazioni, anzi, costituiscono una minaccia costante per la pace, la sicurezza e la stabilità della regione;

che il rifiuto turco a modificare in alcunchè la propria politica di repressione nei confronti dei curdi ben si specchia nell'intollerabile atteggiamento dell'ambasciatore turco in Italia, il quale, in una recente lettera a un parlamentare italiano, non ha esitato a definire «fiancheggiatori dei terroristi» i parlamentari italiani che hanno firmato appelli o hanno partecipato a conferenze in Italia per la pace in Turchia,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno condannare l'invasione attuale del territorio curdo-iracheno da parte della Turchia in quanto in violazione del diritto internazionale e richiedere l'immediato ritiro delle truppe turche dal territorio iracheno;

se non si ritenga opportuno esigere il rispetto dei diritti umani fondamentali e soprattutto il diritto alla vita della popolazione curda sotto attacco in questo momento in Turchia;

se non si ritenga opportuno che l'Unione europea, al di là delle numerose condanne del Parlamento europeo, esca dal suo torpore e prenda un ruolo attivo per la pace, la giustizia e la stabilità nello scacchiere medio-orientale, ed in particolare nella regione interessata all'attuale crisi, prima di essere tagliata fuori da interessi estranei a quelli europei;

quali misure si intenda prendere nei confronti del diplomatico turco che ha severamente e impunemente insultato decine di parlamentari italiani, appartenenti ad ogni schieramento politico.

(4-05827)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che i cittadini del comune di Capranica (Viterbo) hanno costituito un comitato con lo scopo di conoscere, alla luce delle recenti scoperte, il reale stato di pericolosità del vecchio impianto elettrico risultato essere di proprietà delle Ferrovie dello Stato;

che in un recente consiglio comunale sono state accolte tutte le iniziative dei cittadini, prima fra tutte quella che prevede lo smantellamento dell'impianto aereo e la sostituzione con un nuovo impianto sotterraneo;

che la linea attraversa la zona e porta la corrente ad alta tensione che serve per l'alimentazione dei treni;

che le case sono state edificate nel rispetto della normativa vigente all'epoca e dei limiti di altezza previsti dalle disposizioni del codice civile; tuttavia sono stati sollecitati controlli da parte della USL di Vetralla e sono in corso accertamenti dei tecnici,

gli interroganti chiedono di sapere se non s'intenda adottare provvedimenti volti alla sostituzione dei vecchi impianti con impianti che garantiscano una maggiore sicurezza agli abitanti della zona interessata.

(4-05828)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che di recente il Codacons ha chiesto la revoca delle fatture riguardanti il consumo d'acqua nel periodo 1993-1995, con la motivazione della illegittimità degli importi e della mancanza del presupposto della potabilità;

che a richiedere il pagamento delle bollette è stata la Edilmarket srl, società privata che gestisce l'acquedotto e il servizio di fognatura del centro residenziale vicino a Tarquinia (Viterbo);

che in base a quanto rilevato dal responsabile Codacons anche le bollette riferentisi all'anno 1996 sono viziate perchè fondate sul presupposto della potabilità, acquisito invece solo qualche mese fa;

che inoltre la società gerente, che ha pubblicato i nuovi prezzi solo il 27 febbraio 1996, ritiene, assurdamente, che gli stessi siano suscettibili di applicazione retroattiva, contravvenendo alle più elementari norme civilistiche e amministrative,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure si intendano adottare al fine di evitare che gli utenti siano eccessivamente penalizzati da pagamenti così esosi e non fondati su requisiti legittimi.

(4-05829)

ANGIUS. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la rappresentanza sindacale unitaria della Alcatel di Cittaducale, con riferimento ai processi riorganizzativi dell'azienda contenuti nell'accordo siglato col Ministro del lavoro nel settembre 1996, come obiettivo primario ha denunciato che gli unici punti attuati ad oggi sono quelli relativi alla riduzione del personale;

che sostanzialmente rimangono tuttora inevasi gli obblighi di informativa capillare alle organizzazioni sindacali sui processi riorganizzativi individuati, al punto che sorge il fondato sospetto che l'attuazione di tali processi non sia più l'obiettivo dell'azienda, mentre gli strumenti di risoluzione dei problemi occupazionali rimangono tuttora la riorganizzazione e il recupero dell'efficienza produttiva, gli investimenti sulla ricerca e sullo sviluppo per rispondere positivamente alla sfide del mercato per mantenere i livelli occupazionali;

che a giudizio della rappresentanza sindacale unitaria sono infatti stati finora disattesi dall'azienda gli impegni specifici industriali e politici, contenuti nell'accordo del settembre 1996, sia per quanto concerne la riorganizzazione e il rilancio dei «lavoratori e delle aree tecniche» che dei reparti produttivi indicati come «area industriale per le produzioni»; ciò malgrado la grande occasione che proviene, per l'azienda, dal massiccio incremento dei volumi produttivi, con una conseguente quantità di ore di lavoro già pianificate per l'intero anno abbondantemente superiore alla capacità produttiva complessiva dello stabilimento;

che a fronte di un tale evidente incremento dei volumi produttivi si deve registrare un comportamento aziendale che non opera per il recupero della efficienza produttiva interna (*make*) e tende ad utilizzare indiscriminatamente la leva del lavoro decentrato (*buy*) anche al di fuori del territorio reatino e non limitato solo ad attività di contenuto tecnologico obsoleto; ciò senza considerare l'eventuale utilizzo interno dei lavoratori attualmente in cassa integrazione con mansioni pertinenti, nonchè il ricorso sistematico allo straordinario e il trasferimento delle «progettazioni» addirittura in Francia;

che l'azienda al di là dei propositi e degli impegni sottoscritti anche in sede ministeriale sembra intenzionata a procedere, anzichè ad una ristrutturazione aziendale e ad un suo rilancio, ad una drastica riduzione degli organici mentre il mercato è in forte espansione, perseguendo un decentramento selvaggio e una precarizzazione del lavoro malgrado i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali si siano accollati noti e grandi sacrifici (cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità pensionistica),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di convocare con urgenza i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali per una verifica rigorosa della situazione attualmente esistente all'Alcatel di Cittaducale e per il pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede ministeriale nel settembre 1996 da parte dell'azienda stessa.

(4-05830)

TONIOLLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che esistono diverse iniziative legislative omogenee, sia alla Camera che al Senato, per eliminare la stridente discriminazione tra gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato e i loro colleghi esercitanti la stessa attività professionale in modo esclusivo;

che esistono evidenti contrasti con gli altri professionisti (commercialisti, avvocati, medici, eccetera) sia che svolgano in esclusiva la professione sia che siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato;

che la discriminazione riguarda il contributo obbligatorio del 10 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF che i primi devono versare all'INPS, mentre i secondi versano alla loro cassa di previdenza (Inarcassa per gli ingegneri e architetti), il 6 per

cento del loro reddito imponibile ai fini IRPEF fino a 120,4 milioni e il 3 per cento per la parte eccedente;

che la favorevole prospettiva di una prossima calendarizzazione dei disegni di legge e di un loro positivo esito legislativo farà giustizia dell'anomala situazione che oggi penalizza gli architetti ed ingegneri che svolgono altre professioni in lavoro subordinato (docenti nelle scuole superiori, ad esempio),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, sin d'ora, adottare un provvedimento relativamente al saldo del contributo previsto per il 1996 e all'acconto previsto per il 1997, proprio in considerazione del varo di una legge dovuta che farà giustizia di tale anomala ed iniqua pretesa contributiva.

(4-05831)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che è stato organizzato alla Commissione antimafia il rapporto annuale sulla criminalità organizzata relativo all'anno 1996, elaborato dal Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza (SCICO); il dato più preoccupante che emerge da questo rapporto è la presenza e l'incremento del fenomeno mafioso in aree non tradizionali, tra cui vi è la Lombardia con le province di Milano, Brescia, Como e Varese;

che il Bresciano, per la sua variegata struttura geografica ed ambientale, offre una vasta gamma di possibilità economiche tradizionali, quali i settori meccanici, metallurgici e siderurgici, tessile, dell'abbigliamento e della calzatura, così da rappresentare il secondo polo industriale della Lombardia ed il quinto del paese; Brescia ha inoltre una posizione di rilievo nella fabbricazione di armi sportive e da competizione ed anche nel turismo;

che la criminalità organizzata tenta quindi di riciclare denaro di provenienza illecita in tutti i settori di maggiore importanza, cercando di rilevare aziende di media entità, altro campo è quello dell'edilizia, verso cui viene indirizzata mano d'opera in nero; si verificano inoltre la commercializzazione di auto rubate di grossa cilindrata e l'immissione sul mercato di valori contraffatti, nonché traffico di stupefacenti ed usura;

che i sodalizi sono la Mafia (cosca «Badalamenti Tano», zona d'influenza Brescia e cosca «Urso Bottaro», zona d'influenza Brescia); la Camorra (*clan* «Bove Guglielmo», zona d'influenza Brescia e Iseo); la 'Ndrangheta (cosca «Scopelliti Antonino», zona d'influenza Capriolo, Paratico, Villongo; cosca «Mazzaferro Giuseppe», zona d'influenza Brescia, Desenzano, lago di Garda, Lumezzane, Iseo, Erbusco; cosca «Barre a Santo», zona d'influenza Brescia e provincia; cosca «Pasquale Ventura», zona d'influenza Brescia); altri sodalizi criminali sono rappresentati da De Moro Raffaele e Orceani;

che la realtà di tali informazioni è ancora più sconcertante se si considerano le decine di gruppi di extracomunitari (russi, bulgari, sloveni, bosniaci e albanesi) esistenti nella provincia, ma soprattutto nella zona del lago di Garda, a Desenzano, Sirmione, Peschiera, eccetera, che

hanno sicuri riferimenti tra loro e possono quindi tessere alleanze sempre più ampie, anche con le suindicate cosche;

che nel Bresciano le operazioni della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri hanno dato interessanti risultati, ma la delinquenza comune ed organizzata sta conquistando il territorio; i cittadini giornalmente reclamano, quindi, l'esigenza di aumentare le forze dell'ordine *in loco*, come più volte evidenziato e richiesto a seguito di numerose interrogazioni presentate dallo scrivente,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di costituire al Nord un ufficio antimafia al fine di valutare e coordinare in tempi reali le operazioni che il contesto richiede;

quali misure intendano adottare i Ministri in indirizzo onde poter aumentare l'organico, specialmente nella zona del lago di Garda, dove il commissariato di polizia di Desenzano, recentemente aperto, rimane fortemente sottodotato, considerando che sono decine di migliaia le seconde case che possono fare da base alla delinquenza e che la zona turistica è dotata di ben 1.100 alberghi, e quindi è facile muoversi, ma anche nascondersi, considerando tra l'altro il triangolo, già ben noto ai responsabili del settore, Verona-lago di Garda-Brescia;

se non si intenda soddisfare la stessa richiesta per la città di Brescia ed il resto della provincia anche perchè in questi giorni, alla polizia di Stato, arrivano richieste di prepensionamento dovute alla paura di eventuali nuove manovre finanziarie o variazioni sullo stato sociale che potrebbero compromettere i diritti acquisiti dagli agenti.

(4-05832)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che sulla rivista «Sport & Fitness California», n. 2, maggio 1997, direttore responsabile Claudio Sampaolo, direzione amministrativa e pubblicità Progetti Srl, Passo dell'Acqua 44-46, 06080, Ramazzano, Perugia, è apparsa una pubblicità, a pagina 53, in cui sotto il vistoso titolo, «*Aerobic summer convention*» si legge tra l'altro: «Corso base di aerobica, primo livello regionale. Verranno rilasciati certificati UISP riconosciuti dal CONI. Il corso si terrà nei seguenti *week-end*: 21-22, 28-29 giugno, 4-5-6 luglio, esame finale 27 settembre 1997»;

che l'UISP (Unione italiana sport per tutti) è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, con sede in largo Nino Franchellucci 73, 00155, Roma, di cui è presidente Gianmario Missaglia; si potrebbe trattare di una pubblicità ingannevole posto che il CONI non riconosce l'aerobica e quindi l'UISP non può affermare di rilasciare certificati di aerobica UISP riconosciuti dal CONI; la lettura del messaggio pubblicitario è questa e non può essere diversamente, perchè il CONI riconosce l'UISP quale ente di promozione sportiva, ma certamente non riconosce i certificati che l'ente emette nello svolgimento della sua attività privatistica; quindi i certificati UISP non hanno valenza pubblica, nè i detentori ne possono fare uso nel mercato dell'aerobica, perchè non sono rilasciati da autorità legittimata alla formazione professionale;

che l'aerobica non è riconosciuta dal CONI quale «disciplina associata»; infatti, come si rileva dalla lettura delle «Valutazioni conclusive» citate (pagina 5), «la FGI, nel quadro delle attività svolte nel settore di ginnastica generale, con propria deliberazione del 16 ottobre 1993, ha incluso le attività tecnico-formative e agonistiche di ginnastica aerobica»; ciò nonostante il professor Romani afferma, subito dopo, che «non è quindi improprio affermare che l'aerobica sia riconosciuta dal CONI, essendo essa riconosciuta dalla FGI»;

che il punto debole dell'affermazione è proprio questo; infatti, l'atto di riconoscimento dell'aerobica, che non si può definire «ginnastica» nell'accezione propria del termine, non c'è nel senso tecnico di riconoscimento di «disciplina associata», ma al contrario c'è un trascinarsi dell'aerobica da parte della FGI nel quadro delle attività svolte nel settore di ginnastica generale, che non vale assolutamente al fine del riconoscimento dell'aerobica quale «disciplina associata» al CONI o alla stessa FGI, nella sua identità storico-culturale e nelle sue peculiarità tecnico-agonistiche; quindi si può affermare con certezza che è violato il principio di carattere generale della pariteticità degli sport da parte del CONI,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato la richiesta di procedimento in materia di pubblicità ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1992).

(4-05833)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in data 20 dicembre 1994 e 4 gennaio 1995 il presidente della Federation international de gymnastique, Juri Titov, e il presidente della International aerobic federation, Koichi Konishi, hanno firmato un documento intitolato «*FIG and IAF Summary of preliminary agreement for cooperation*» e che nel documento, in particolare al paragrafo 4 «Campionato del Mondo FIG '95», lettere A e B si legge quanto segue:

«A. La FIG autorizzerà le federazioni ad essa affiliate ad iscrivere due squadre per nazione al fine di facilitare gli affiliati alla IAF nel partecipare al Campionato del mondo '95. La FIG concorda che essa debba raccomandare a ciascuno dei propri rispettivi affiliati nazionali di utilizzare di fatto questa opportunità per includere i campioni IAF nei loro rispettivi paesi;

B. La FIG concorda che essa debba fortemente raccomandare ai propri rispettivi affiliati nazionali di cooperare con il rispettivo affiliato alla IAF dello stesso paese e raccomanderà di offrire il primo diritto di opportunità alla IAF»;

che, osservato che l'accordo intercorso tra la FIG e la IAF è stato susseguentemente rinnovato fino al 2000 e rilevato che il «Campionato del mondo FIG '97» si terrà a Perth il 31 maggio 1997, gli atleti Giuseppe Napoleone, Giovanna Napoleone, Anna Maria Carone, tessera-

ti alla FIAeF (Federazione italiana aerobica e fitness) – federazione nazionale affiliata alla IAF – si sono visti rifiutare dalla Federazione ginnastica d'Italia (FGd'I) l'iscrizione al suddetto Campionato del mondo, perchè non avevano potuto partecipare alla fase interregionale di qualificazione alle finali del Campionato italiano FGd'I 1997, e che la FGd'I non ha voluto prendere in considerazione la circostanza che in concomitanza della fase interregionale del Campionato FGd'I svoltasi a Roma il 12 e 13 aprile 1997 gli stessi stavano gareggiando alla «Suzuki world cup 1997» organizzata dalla IAF a Tokyo nei medesimi giorni 12 e 13 aprile;

che la Federazione ginnastica d'Italia era al corrente che a Tokyo si sarebbe svolta la «Suzuki world cup 1997» nei giorni 12 e 13 aprile e che quindi nello spirito dell'accordo sottoscritto la FGd'I avrebbe dovuto o spostare le date della propria manifestazione oppure consentire l'accesso alle finali senza passare attraverso la fase interregionale, e che alla «Suzuki World Cup 1997» i suindicati atleti hanno ottenuto una medaglia d'argento (Giuseppe Napoleone, categoria singolo maschile) una medaglia di bronzo (Giuseppe e Giovanna Napoleone, categoria coppia) ed un decimo posto (Anna Maria Carone, categoria singolo femminile); considerato che l'ostracismo da parte della FGd'I deriverebbe da una incomprensione tra il presidente della FGd'I, professor Bruno Grandi, e il presidente della FIAeF, Paolo Adami, per cui il professor Grandi non ha inteso rispettare gli accordi internazionali che prevedono l'iscrizione al «Campionato del mondo FIG '97» di due squadre per nazione «al fine di facilitare gli affiliati alla IAF»,

l'interrogante chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, anche attraverso il CIO e suo presidente Juan Antonio Samaranch, e se non intenda chiarire una volta per tutti gli aspetti monopolistici del CONI.

(4-05834)

WILDE. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia. – Premesso:

che la signora Maria Cristina Pescante, figlia del dottor Mario Pescante, sarebbe stata assunta nel 1991 dalla Sportass mediante chiamata nominativa essendo stata dichiarata invalida civile; su tale assunzione veniva avviata una denuncia in base ai reati previsti dagli articoli 476 e 640 del codice penale ed in data 16 aprile 1996 il pubblico ministero dottor Frisani chiedeva l'archiviazione; su tale contesto il giudice per le indagini preliminari dottor Terranova non si sarebbe ancora pronunciato;

che il marito della signora Pescante, signor Enrico Vittorio Boziano, è dipendente del CONI, assunto il 1° settembre 1990, assegnato alla Federazione italiana gioco calcio, e rientra in quell'elenco delle 959 persone assunte dal CONI in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, in un contesto clientelare, già tema di altre interrogazioni dello scrivente ed oggetto di indagini della magistratura romana;

che in relazione a precedenti fatti relativi alle assunzioni di «falsi invalidi civili» al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'inda-

gine del magistrato e conseguentemente del consulente d'ufficio non escludeva l'accertamento della validità dei titoli medici prodotti dai dipendenti accertati ed in base a ciò ha potuto trarre le giuste conclusioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano dare disposizioni per attivare il controllo relativo alla correttezza e validità dei certificati medici idonei per la denominazione dell'assunzione mediante chiamata nominativa per invalidità civile;

se corrisponda a verità che il giudice per le indagini preliminari dottor Terranova non si sia ancora pronunciato in merito alla richiesta di archiviazione;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria o di consulenti d'ufficio dello stesso giudice per le indagini preliminari dottor Terranova.

(4-05835)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Casa delle armi, ex accademia di scherma, *alias* Palestra Moretti, è un impianto sportivo, costruito negli anni 1934-1935, sottoposto alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089; con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 31 gennaio 1989, adibito ad aula di tribunale (corte di assise) e ad altri uffici di polizia giudiziaria (comando dei carabinieri);

che in base a tali fatti sono indagati il dottor Filippo Mancuso, ex Ministro di grazia e giustizia, il professor Paolucci, ex Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'ingegner generale Domenico Corcione, ex Ministro della difesa ed il dottor Mario Serio, direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

che in data 15 gennaio 1997 è stato incaricato il professor Francesco Guerrieri, ordinario di restauro dei monumenti all'Università di Firenze, di svolgere una perizia storica e tecnica sulla Casa della armi da presentare entro il 15 marzo 1997,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni da parte del Ministero di grazia e giustizia per non voler restituire all'uso culturale la Casa delle armi, rispettando la destinazione d'uso prevista per legge e quindi ottemperando agli obblighi previsti dall'articolo 323 del codice penale;

se in relazione ai ritardi, nel presentare la perizia storica e tecnica, da parte del professor Francesco Guerrieri, si possano ravvisare reati penali e se ci sia connessione con la circostanza che il professor Paolucci, attuale sovrintendente dei beni culturali e ambientali di Firenze, sia indagato nel suindicato processo ed eventualmente a cosa siano dovuti i ritardi;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-05836)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che il 30 aprile 1997 sono arrivate nella città di Brescia circa settecento carovane di nomadi in occasione dell'elezione del loro nuovo *leader*, che doveva succedere a Benito Demetrios Ramos, deceduto all'ospedale San Paolo di Milano il 20 aprile 1997;

che l'invasione ha messo in allarme la popolazione e le forze dell'ordine, prefettura, questura e carabinieri; è allora intervenuto il questore Gennaro Arena che ha predisposto gli opportuni pattugliamenti ventiquattr'ore su ventiquattro, ha incaricato l'Azienda dei servizi municipalizzati della raccolta dei rifiuti e il comune dell'approvvigionamento idrico, tutto ciò dopo aver avuto la garanzia da parte dei Rom che non avrebbero recato danni alla cittadinanza ed al territorio;

che nonostante i Rom se ne siano andati il 3 e 4 maggio 1997 senza aver creato grossi problemi in città permangono ancora alcuni gruppi di nomadi distribuiti su tutto il territorio a macchia di leopardo, che al contrario ora creano problemi, così come il gruppo di una ventina di *ruolotte* rimaste nella zona industriale di via Bormioli e limitrofe, provocando il malcontento tra i cittadini ivi residenti;

che a Brescia rimane concretamente attiva una sostanziale *deregulation* che sembra far comodo al «solidarismo cattocomunista» del sindaco Martinazzoli, ma che scontenta tutta la popolazione,

si chiede di sapere:

da chi sia stato autorizzato il raduno;

quanto sia costato al comune di Brescia sia in relazione all'approvvigionamento idrico che ad un maggior utilizzo dei vigili urbani;

a quanto ammonti il costo relativo ai rinforzi (circa quaranta agenti) arrivati da Milano ed autorizzati dal Ministro in indirizzo, d'intesa con polizia, Guardia di finanza, carabinieri e vigili urbani;

se i Rom abbiano pagato il servizio di raccolta straordinaria dei rifiuti, la bonifica e la pulizia dell'area utilizzata per il raduno, a quanto ammonti l'importo di tale servizio e da chi sia stato pagato;

chi sia l'attuale responsabile cittadino dell'ordine pubblico e quali risposte intenda dare alla cittadinanza in relazione al contesto Rom e nomadi in generale, visto che se giornalmente, in più parti della città, i cittadini chiamano in soccorso i vigili urbani, questi affermano che lo stanziamento di nomadi non è autorizzato ma non li fanno con tempestività allontanare, mentre sebbene la Polizia di Stato, notevolmente sottodotata, riesca ad allontanarli, gli stessi spesso ritornano o si spostano in altre zone, creando comunque grossi problemi ai cittadini sia di ordine pubblico che igienico;

se l'USL di Brescia sia al corrente di tale situazione e della sostanziale *deregulation* in atto, come si intenda intervenire sull'intero territorio cittadino e quindi se si ravvisino omissioni;

quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo onde evitare che la microcriminalità legata a tale contesto degeneri e quindi legittimi la reazione diretta di singoli cittadini.

(4-05837)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la procura della Repubblica, attraverso il sostituto dottor Luca Masini, ha messo sotto inchiesta per omissioni e danneggiamento 78 sindaci della provincia di Brescia ed in relazione a tale contesto si affermerebbe che non c'è discriminazione di carattere politico perchè tutti dovranno rispondere degli stessi reati: ciò sembrerebbe in base ad un solo esposto;

che sui giornali bresciani vengono da tempo pubblicizzati graffiti, geroglifici, *murales* ed altri dipinti come «opere d'arte» che vengono dipinte su muri e mezzi pubblici e privati creando di fatto danni agli stessi edifici; gli stessi giornali segnalano anche i numeri telefonici per aderire a tale iniziativa strettamente legata a partiti della sinistra; nelle suindicate denunce, però, non comparirebbero direttive atte ad indagare su questi danni che, in termini finanziari, sono di gran lunga superiori,

che risulterebbe, quindi, essere molto chiaro il significato politico dell'operazione intrapresa dal magistrato bresciano, il quale probabilmente dimentica di ampliare il discorso anche nei confronti delle scritte politiche presenti sui muri della città di Brescia, ad opera di Rifondazione comunista, Magazzino 47 e di tutti coloro che hanno dipinto i suindicati graffiti, *murales*, eccetera sui muri di enti pubblici e di proprietà private, a meno che il danneggiamento non venga, in questo caso, riconosciuto come tale, visto che i rappresentanti delle sinistre considerano i suddetti «opere d'arte»,

si chiede di sapere,

se corrisponda a verità, come afferma la stampa locale, che dopo l'apertura dell'inchiesta nei confronti dei 78 sindaci non sarebbe stata fatta alcuna indagine perchè il sostituto dottor Masini avrebbe troppo lavoro e da ciò sarebbe scaturita la proroga e quindi se non si ritenga che tale allungamento dei termini d'indagine non faccia parte di una chiara e ben precisa strategia più politica che giudiziaria, visto che si parla di danneggiamenti di «marca secessionista»;

quale significato abbiano le parole pronunciate dal procuratore capo dottor Tarquini che avrebbe affermato che «non ritiene i suindicati 78 sindaci indagati», mentre indagati lo dovrebbero essere a tutti gli effetti, visto che sono iscritti nel registro generale degli indagati (modello 21), e quindi se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di fornire immediate e precise risposte in merito;

se risulti che nei provvedimenti di rinvio vengono descritti i fatti contestati e quindi se tali fatti siano legati alle sole scritte politiche di carattere leghista o anche alle altre «fortemente intimidatorie» e comunque politiche presenti sui muri e sulle facciate di palazzi della città di Brescia, in particolare da parte di Rifondazione comunista e dagli autonomi del Magazzino 47 di Brescia;

come mai tra i 78 sindaci del Bresciano non compaia il sindaco di Brescia Martinazzoli, perchè non siano stati indagati tutti i 206 sindaci della provincia, visto che tali scritte compaiono ovunque, e quindi se si ravvisi discriminazione nei confronti degli altri sindaci;

chi pagherà i danni relativi ai *murales* subiti da privati cittadini, amministrazioni pubbliche e società di servizi pubblici, visto che tale «moda» sta dilagando ovunque, in che modo si intenda ripristinare la situazione precedente e chi pagherà; qualora i danneggiamenti riguardino solo quelli provocati dalle scritte leghiste in base a quali norme di legge le altre scritte non rientrerebbero in tale indagine;

come mai lo stesso magistrato non si attivi nei confronti dei sindaci, primi responsabili dell'ordine pubblico, in relazione alla prostituzione sul suolo pubblico comunale, che favorisce lo sviluppo di una sempre più prepotente criminalità urbana oggetto di numerose denunce, di esposti ed interrogazioni parlamentari;

se per i Ministri in indirizzo non sia ravvisabile una strategia repressiva di carattere politico verso un ben noto partito del Nord e quindi se non si debba immediatamente dare risposte precise in merito;

visto che la procura di Brescia è nella bufera («Brescia Oggi» del 25 marzo 1997) a causa di atti mai registrati e fascicoli «dimenticati» che evidenzierrebbero omissioni ed abusi, così da nominare una commissione interna affidata a due sostituti onde accertare cosa contengono quei documenti, e viste, quindi, le difficoltà operative della procura, se fosse opportuno sollevare un caso del genere anche se un solo esposto per il magistrato diventa un atto dovuto;

per quante migliaia di esposti presso la procura di Brescia non siano state avviate indagini, per quanti siano stati prorogati i termini e se corrisponda a verità che in questo caso ci sarebbe un solo esposto contro i sindaci («Giornale di Brescia» dell'11 maggio 1997);

quante siano le inchieste e quante le indagini in corso presso la procura della Repubblica di Brescia.

(4-05838)

WILDE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che in base ai dati forniti dal Ministero dei trasporti nel mese di aprile 1997 sono state immatricolate 231.000 nuove autovetture con un aumento del 52,37 per cento rispetto all'aprile 1996 (152.000) e nei primi quattro mesi dell'anno sono state immatricolate complessivamente 857.000 autovetture con un aumento del 24,26 per cento;

che in relazione al «premio di rottamazione» gli automobilisti che hanno usufruito di tale agevolazione devono verificare se il concessionario abbia già espletato al pubblico registro automobilistico la pratica di cancellazione, in modo che si possa verificare la completezza e regolarità dell'operazione;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di fornire i dati complessivi fino ad aprile dell'esatto numero di autovetture che hanno usufruito del «premio di rottamazione» ed a quanto ammonti complessivamente l'importo di tale agevolazione.

(4-05839)

CARUSO Luigi, MILIO, BUCCIERO, MAGGI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella notte del 9 maggio 1997 otto persone si sono introdotte nel campanile della Basilica di San Marco a Venezia, rimanendovi per alcune ore, inneggiando alla ricostituzione della disciolta Repubblica veneta;

che gli stessi soggetti, o almeno alcuni di questi, sembrano essere anche gli autori delle reiterate interferenze nei canali televisivi della RAI;

che le forze dell'ordine, perdendo un'ottima occasione per taccere, hanno candidamente ammesso di aver già da tempo identificato i componenti di questa cellula alcolico-eversivo-demenziale e di averli tenuti sotto controllo;

che il controllo è stato tanto attento ed efficace che nulla è sfuggito all'osservazione dei sagaci investigatori, tranne, ovviamente, gli autoblindo che, purtroppo, passano inosservati e sono facilmente occultabili;

che questa azione, condotta da un manipolo di poveri diavoli, ci ha messo in ridicolo davanti al mondo intero, dimostrando, ove ce ne fosse stato bisogno, l'assoluta incapacità nella gestione dell'ordine pubblico;

che la stessa inettitudine il Ministero dell'interno dimostra anche nella gestione dell'emergenza derivante dalla invasione, continua e costante, di clandestini albanesi, i quali continuano a sbarcare tranquillamente, nonostante il Governo italiano abbia mandato i nostri soldati a compiere una insensata missione contemplativa in Albania, per la modica spesa di oltre un miliardo al giorno, mentre in molte parti del nostro paese la gente muore, letteralmente, di fame;

che i campi profughi per gli albanesi clandestini si sono trasformati in campi pro-fuga, visto che, a migliaia, se ne sono allontanati per andare ad ingrossare le già cospicue legioni di extracomunitari di ogni etnia dedite al traffico di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione e ad ogni altro tipo di attività criminosa, nonché alla diffusione di malattie che da tempo in Italia, come in ogni altro paese civile, si credevano definitivamente scomparse;

che il tasso di criminalità in Italia è altissimo e le forze dell'ordine, disabitate alle indagini a causa dell'inqualificabile fenomeno del pentitismo, si dimostrano incapaci a fronteggiarlo,

chiede di conoscere:

l'esatto svolgimento dei fatti di Venezia;

quanti siano gli immigrati clandestini albanesi introdottisi illegalmente in Italia, quanti quelli fuggiti dai centri di accoglienza, cosa si intenda fare per evitare in futuro il ripetersi del fenomeno e perchè non vengano tutti immediatamente rimpatriati;

quali iniziative si intenda intraprendere per tentare di modificare la fallimentare gestione del Ministero.

(4-05840)

PACE. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere:

se corrisponda al vero che in quella stessa Banca di Roma il cui presidente Geronzi denuncia l'insostenibile costo del lavoro, tremila esuberi, e minaccia licenziamenti collettivi, si continui allegramente ad assumere personale, soprattutto ad alti livelli;

segnatamente, se risulti confermata o smentita l'assunzione di quattro condirettori centrali (Micheli, Pecchia, Lucaresi, Casella) e di circa quaranta impiegati nel corso dell'ultimo mese, tra cui la giovane figlia di un dirigente del Credito italiano di Firenze che si accinge a prendere servizio presso lo sportello di Montevarchi (Arezzo),

(4-05841)

WILDE, SPERONI, PERUZZOTTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese) ha rinviato a giudizio un gruppo di sei uomini ed una ragazza che in due occasioni, in marzo a Gerenzano ed i primi di aprile a Saronno, durante le «ronde notturne», ha bloccato due presunti ladri trovati su auto di provenienza furtiva, fermandoli fino all'arrivo dei carabinieri a cui sono stati consegnati, attuando, quindi, una semplice operazione di protezione civile;

che a Brescia le future attività di altre ronde, i «City Angels», vengono al contrario ripetutamente pubblicizzate sui giornali locali con tanto di numero telefonico (0347/4233642) per aggregare praticanti; sono gruppi con tanto di divisa, vicini ad associazioni *non profit* di sinistra (Telefono azzurro), e sponsorizzati sembra dalle Ferrovie dello Stato, dalla Timberland, eccetera, che svolgerebbero le stesse funzioni di protezione civile del gruppo rinviato a giudizio; i «City Angels» sembrerebbe che siano anche riconosciuti istituzionalmente, come evidenziato in altre interrogazioni del primo firmatario del presente atto rimaste ancora prive di risposta;

che il giornale locale «Brescia Oggi» del 10 maggio 1997 annuncia che a Brescia il Teatro tenda ospiterà uno spettacolo benefico e che tale gruppo svolgerà la sorveglianza, mentre ai primi di giugno, terminato il corso in palestra, tali gruppi saranno operativi a tutti gli effetti ed inizieranno la loro attività quotidiana, saliranno sugli autobus e seguiranno le indicazioni dell'ASM;

che la realtà dei fatti evidenzia comunque che a Brescia e provincia è necessario aumentare la dotazione degli organici della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, visto che sono del tutto insufficienti, come di fatto evidenziato per altri fatti e richiesto in numerose altre interrogazioni del primo firmatario del presente atto; tale necessità è prioritaria rispetto ad altri interventi in quanto ci troviamo in situazioni di emergenza relativa all'arrivo di profughi e clandestini provenienti o scappati dal Sud, che qui al Nord si disperdono, commettendo reati di ogni tipo;

che i cittadini evidenziano un forte malcontento, per cui sono portati a farsi giustizia da soli, perdendo qualsiasi riferimento con chi dovrebbe difenderli; si concretizza quindi un forte scollamento in tutto il territorio tra cittadini ed istituzioni; tale malcontento è giornalmente riscontrabile ovunque e solo chi non vuol vedere minimizza,

si chiede di sapere:

cosa offra la municipalizzata ASM ai «City Angels» bresciani (rimasti in 25 dagli iniziali 40), come siano regolati i loro rapporti e se eventuali contributi a tali ronde vengano iscritti nei bilanci dell'azienda;

se corrisponda a verità che la concessionaria Sintesi spa, che gestisce l'«autoparcheggio Stazione», darebbe in comodato per un anno un locale di 40 metri quadrati al primo piano dell'autostazione quale sede del gruppo e quindi se tale operazione risulti essere regolare a tutti gli effetti ed in base a quale scambio di compiti avvenga l'accordo;

quale sia la differenza esistente tra il gruppo rinviato a giudizio a Busto Arsizio e il gruppo dei «City Angels», visto che i primi avevano comportamento e finalità analoghi di protezione civile ed erano anche loro in divisa, ed eventualmente quale tipo di autorizzazioni abbiano i «City Angels» per poter pattugliare senza essere rinviati a giudizio;

se corrisponda a verità che i «City Angels» frequentano lezioni di primo soccorso presso la Croce bianca di Brescia;

se sia vero che alcuni amministratori del comune di Brescia, Arzenton, Comboni e Giordani, si stanno dando da fare per trovare a tale gruppo una sede, possibilmente nella zona del Carmine, per poi iniziare a definire una serie di preconcordati interventi;

essendo nota l'esigenza immediata di aumento di forze dell'ordine in tutta la provincia di Brescia, dovuta alla reale crescente microcriminalità, soprattutto multietnica-extracomunitaria, come i Ministri in indirizzo intendano risolvere la pesante situazione, onde evitare che tali episodi che giornalmente accadono degenerino fino a diventare incontrollabili;

se un gruppo di cittadini che individua e ferma un presunto ladro diventi oggetto di rinvio a giudizio e quale comportamento debba assumere il cittadino od il gruppo di cittadini per evitare l'eventuale rinvio a giudizio per il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, considerando soprattutto che ciò accade quando chi deve svolgere tali funzioni è assente;

visto che le dotazioni dell'attuale organico della Polizia di Stato tendono a diminuire anche in relazione alle richieste di prepensionamento dovute all'insistente probabile revisione del *welfare*, quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo onde risolvere la situazione;

se si ritenga che i comportamenti del pubblico ministero bustese Roberto Gravaria rientrino in un quadro di repressione e prevenzione di carattere politico, visti i diversi comportamenti con le analoghe ronde «City Angels»;

se i Ministri in indirizzo intendano dare risposte chiare ed immediate in merito oppure se sia sufficiente chiamare il gruppo di Busto Arsizio «Green City Angels» per essere in regola.

(4-05842)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione):

3-01017, del senatore Bucciero, sull'acquisto di autoveicoli della FIAT da parte dello Stato;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01014, dei senatori D'Alì ed altri, sul procedimento penale nei confronti di Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo;

3-01018, del senatore Curto, sul collocamento nei ruoli organici di una dipendente in servizio presso l'archivio notarile di Brindisi;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01019, del senatore Curto, sui bandi per la partecipazione ai progetti di lavori socialmente utili.

